



Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it

PROF. PIO BARSANTI


DEL REATO POLITICO



Prezzo L. 4.

MACERATA
Stab. Tip. Bianchini
1887

REGIONALE
BIBLIOTECA




*A Sua Eccellenza Coppino
Ministro della Pubb. Istruzione
omaggio.*

PROF. PIO BARSANTI

*macerata, 30 Jun Prof. Pio Barsanti
1888*

DEL REATO POLITICO



STUDIO



MACERATA
Stab. Tip. Bianchini
1887



W. [Signature]



Inv. 7416

Ch.^{mo} Sig. ANTONIO BUCCELLATI

Prof. di Diritto Criminale nella R. Università di Pavia

.....

Dedico alla Sig. Sua Illma questo studio intorno al reato politico.

La dottrina che anche il reato politico deve essere governato dai principii del Diritto Comune, è, in Italia, coraggiosamente sostenuta da Lei.

Un lavoro pertanto che è informato, come il presente, a tale dottrina, si ricongiunge, per rispetto alla tradizione scientifica, al suo riverito nome.


La dedica è dunque un omaggio reso alla sua dottrina, a quella dottrina che, in nome del diritto, respinge ogni intrusione del principio politico.

Colgo questa occasione per attestare pubblicamente la stima profonda, il sincero ossequio che nutro verso la Sig. Sua, e dichiararle ancora la mia gratitudine per l'accettazione cortese della dedica e per le benevole parole con le quali volle significarmi con la sua del 18 corrente l'accettazione della medesima.

Mi creda

Macerata, 20 Aprile 1887

Suo Devotissimo
AVV. PROF. PIO BARSANTI



CAPITOLO I.

Fondamento giuridico del reato politico

SOMMARIO

I. Moderna denominazione di reato politico — II. Differenza di trattamento del reato politico nella civiltà antica e moderna. — III. Dottrine moderne intorno al reato politico. — IV. Necessità teorica e pratica di una soluzione. — V. Del reato politico in relazione col concetto di Stato. — VI. Concetto antico dello Stato. — VII. Concetto moderno dello Stato. — VIII. Spiegazione di queste due civiltà. — IX. Passaggio storico dal concetto antico del reato politico al concetto moderno — Cause diverse — Dottrine di Montesquieu, Beccaria, Filangieri, Leopoldo I, Giuseppe II, Rivoluzioni di Francia e del Belgio. — X. Incertezze; Lucas, Carmignani, Rossi, Carrara, Froebel, Tissot — XI. Leggi sociologiche — XII. Organizzazione della legge di continuità storica — XIII. Esempi antichi e moderni. — XIV. Fondamento del reato politico — XV. Dottrine di Carrara, di Pessina, Mecacci, Brusa, Buccellati, Tissot. — XVI. Rapporto del concetto del reato politico col concetto del reato in genere secondo la dottrina di Berner — XVII. Obiezioni di Brusa. — XVIII. Risposta alle obiezioni di Brusa. — XIX. Obiezioni di Carrara e risposta nostra.

BIBLIOGRAFIA

Boys (Du) Histoire du droit criminel des Peuples Anciens, Paris 1845
 — Bagehot, Les Lois scientifiques du Développement des Nations. Liv. I. Paris 1882 — Beccaria, dei diritti e delle pene § VIII — Berner, Trattato di diritto penale, trad. dal ted. da E. Bertola con prefazione di Luigi Lucchini, Milano, Vallardi 1887 — Bluntschli, Dir. Pubblico universale, trad. da G. Trono, Napoli 1873 — Buccellati, Istituzioni di diritto e procedura penale. Tratt. IV, Cap. II. §§ 511, 543, 1884 Hoepli — Brusa Emilio, Del delitto politico in rapporto con la estradizione, nell'annuario delle scienze giuridiche, sociali e politiche anno II, 1881, pag. 87 a 141 Hoepli — Carrara Fr. Programma di diritto criminale, parte sp. vol. 7 §§. 3913 a 3940 — Carmignani, teoria della sicurezza sociale lib. II. cap. VI. — Chauveau e Hélie, teorica del Codice Penale vol. II. cap. I. — Ellero P. La Sovranità Popolare, Bologna, Tip. Fava e Garignani 1886 — Filangieri, Trattato di Legislazione lib. III. cap. XLV. — Froebel, System der Socialen Politik II. p. 284 — Giuliani, Istituzioni di Diritto Criminale vol. II. p. I. — Guizot, De la peine de mort en matière politique — Haus Principes généraux du droit Pénal Vol. I. §§. 326 a 335, 2.^a Ediz. — Lucas, Du système repressif et du système pénitentiaire ecc. — Lammasch, Das Recht der Auslieferung Wegen politischen, pag. 105 Vienna 1884 — Mecacci, Reati politici, Roma 1879 — Montesquieu, Éspirit des Lois Livre XII, 14, VII. — Ortolan, Éléments de Droit Pénal 7. 1. liv. I. part. II. tit. III. §. 3 pag. 298 a 521 Paris 1875. — Canonico Tancredi, del reato e della pena, pag. 102 Torino, Un. Tipogr. Editrice 1872 — Pessina, Elementi di Diritto penale vol III. Napoli 1885 — Pertile, Storia del Diritto penale, vol. 5, Padova 1876 — Renault, Les Crimes politiques — Rossi, Traité de Droit pénal — Rolin A, Les infractions politiques; leur histoire, leurs caractères distinctifs au point de vue de la théorie et au point de vue du Droit Belge nella Revue de Droit Internat. et Legislat: Comparée Tom. XV. anno 1883, pag. 417 a 436, e Tom. XVI anno 1884 pag. 146 a 166 e pag. 254 a 282 — Schirach, Politische Verbrechen, Archiv. des Criminalrechts, 1851 — Teichmann, Les délits politiques, le régime et l'extradition nella Revue de Droit Internat: et Leg: Comp: anno 1879, Tom. XI pag. 475 a 516 — Thonissen, Études sur l'histoire de Droit Criminel, Bruxelles Paris 1869 — Thonissen, Le Droit Pénal de la République Athénienne — Tissot Introd. Philosophique etc. Paris 1874. Liv. I. Chap. V. — Le Droit Pénal. ec ou Introduction, etc. Tom. II. prèm. part. Liv. III 2.^a edit.

« In tema poi di reati di stato il compito principale della scienza è appunto questo: di rinnegare i trasmodamenti della politica; di ricondurre le disposizioni legislative alle norme ordinarie della giustizia punitiva, respingendo tutte quelle eccezionalità, che contrastano colle norme adottate per gli altri reati » — Grippo, i Reati di Guerra Civile ecc. —

I. Moderna è nella dottrina e nelle leggi la denominazione di reato politico.

Secondo l'avviso di Alberigo Rolin,¹ Professore all'Università di Gand, fu adoperata, nella dottrina, prima dal Filangieri, poi dal giureconsulto olandese Kluit nella dissertazione « de deditioe profugorum » pubblicata nel 1829: oggi è accettata da tutti gli scrittori.

Pare accertato, secondo avvertiva Schirach,² che il primo monumento legislativo nel quale essa venne adoperata fu la carta Francese del 1830: onde poi passò in quella del Belgio del 1831, poi nell'art. 46 dei principii costituzionali del popolo alemanno (Grundrecht des deutschen Volks), e a poco a poco in tutte le legislazioni e trattati.

Tuttavia, non ostante la comune accettazione della parola nella dottrina e nelle leggi, perdura ancora una agitatissima questione non solo sul significato e valore della denominazione, ma altresì (e ciò importa ancora di più) sulla natura e sull'esistenza del reato politico. In altri termini, ancora non si è sta-

(1) Les infractions politiques ecc. op. cit. pag. 425.

(2) Politische Verbrechen, nell'archiv. des Criminalrechts, 1851.

bilita una dottrina comune, certa e sicura sul fondamento giuridico del reato politico. Onde la necessità di farne soggetto di nuovi studi e meditazioni.

Sarebbe nondimeno inesplicabile errore pensare che prima dell'epoca moderna non si avesse avuta cognizione della sostanza e del contenuto dei reati contro lo Stato e l'organizzazione politica. La sostanza è coeva coll'origine dello Stato, col momento in cui dai consociati si apprende un patrimonio politico. Così è che, *mutatis mutandis*, (avvertasi subito) il reato politico odierno ci richiama in certo qual modo, ¹ per non andare oltre la tradizione classica, al « tradimento » (prodosia), e agli attentati contro le istituzioni democratiche (katálusis tou demou) dei greci; al « crimen perduellionis » di Roma antica, e al « crimen laesae maiestatis di Silla, di « Cesare, di Augusto, di Arcadio e Onorio; al reato di « lesa maestà » tanto abusato fino alle riforme di Leopoldo I e Giuseppe II; al tradimento nella tradizione germanica e inglese; alla « sicurezza dello Stato » accolta dal codice di Francia, e da tutti i codici modellati su questo tipo, non che da tutti i progetti del codice penale italiano; ci richiama a tutte quelle azioni che furono considerate come lesive dei diritti dello Stato, e dirette, per dirla in breve, contro l'organizzazione politica, i poteri e l'ordinamento dello Stato.

II. Posto questo necessario ravvicinamento del presente col passato, è facile, anco per chi ha la più superficiale cultura storica, rilevare la diversità nel trattamento e nella pena del reato politico in tutta la civiltà antica e moderna fino al 1830 da una parte, e il reato politico nella nuova e

(1) Non intendesi certo dire che siano una stessa cosa, e che la denominazione « reato politico » risponda in ogni parte alle altre espressioni ricordate.

ultima civiltà dall'altra; è facile, voglio dire, rilevare una contraddizione notevolissima tra il concetto che si è avuto del reato politico nella civiltà antica, e il concetto che si ha del medesimo nella civiltà moderna dopo il 1830. Tale contraddizione può così riassumersi. Mentre per l'antica civiltà il reato politico, come quello che compromette l'unità e l'organizzazione dello Stato, si sottrae alle regole del diritto comune per trattarlo con misure di eccezionale gravità; nella nuova, al contrario, come quello che, nato più spesso da nobili ideali di patriottismo, compromette soltanto le forme mutabili del governo, si sottrae sotto molti rispetti, alle regole del diritto comune, per trattarlo con misure di eccezionale favore e mitezza.

Alla competenza dei tribunali speciali e di stato si sostituì dapprima la competenza dei giudici popolari (giurati); alle pene più gravi che prima si comminarono, si vollero sostituire pene meno gravi e proprie pei delinquenti politici (Belgio, Italia nei progetti); all'infamia, che andava compagna alla pena nel reato politico, si sostituì, in favore del delinquente, una certa aureola di rispettabilità; al principio della « estradizione » istituito peculiare prima pei reati politici, si sostituì il principio eccezionale della « non estradizione » anche pei reati comuni connessi coi politici. (Vedi 1.^a parte, *Storia del Delitto Politico*).

III. Ed anzi, tanto oltre si andò per questa via di mitezza e di favore che non mancarono autorevolissimi scrittori in Francia, in Italia e in Germania che all'infrazione politica negarono la qualità di reato (Lucas, ¹ Carrara, ² Froebel ³).

1) Du système pén : et du system, repressif.

2) Prog. Part. sp. Vol. 7.

3) System Politik.

È vero che la comune dottrina e le leggi dei diversi popoli non si lasciarono andare a codesto eccesso, chè anzi contro questo reagirono; ma tuttavia non può negarsi che un pericoloso scetticismo non mancò d'introdursi e di farsi accettare nella materia del reato politico.

Non deve pertanto fare meraviglia, se, in presenza di queste importanti manifestazioni di due civiltà, e dello scetticismo moderno, la dottrina trovasi ancora incerta e malsicura intorno al fondamento istesso della punibilità del reato politico e intorno alla sua natura; se ancora cozzano tra di loro le discordanti opinioni di quelli che lo considerarono come un reato meritevole di eccezionale severità con quelle di coloro che lo considerano come un reato meritevole di eccezionale mitezza; le opinioni di quelli che non lo considerano come reato con quelle di coloro che lo ritengono un reato *sui generis* e di quegli altri pochi che propongono di considerarlo come reato *comune*.

IV. Se non che la necessità ne spinge ad uscire da queste incertezze e contraddizioni. E la necessità è teorica e pratica. Teorica perchè la mente, in argomento di tanta importanza, non può posare in tanta incertezza; pratica, perchè lo scetticismo nella dottrina non può non produrre i suoi funesti effetti nella vita reale delle legislazioni e dei popoli.

Di più ancora; nuovi bisogni, nuove necessità domandano una esatta soluzione nella quale posi tranquilla la coscienza giuridica e la sicurezza del diritto; perocchè, se si avesse da perdurare per questa via di eccezionale mitezza, vi sarebbe, al certo, gran ragione di dubitare, se certi delitti che attaccano l'organizzazione *sociale* e le fondamenta della costituzione sociale (ad es: la proprietà e la famiglia), debbano confondersi con quelli che attaccano l'organizzazione *po-*

litica ¹ (Vedi capitolo « **N.** *Classificazione de' reati politici* »); e ancora vi sarebbe gran ragione di dubitare, se i reati *connessi* coi reati comuni debbano confondersi coi reati politici (Vedi capitolo « **VII** del *Delitto politico nei rapporti del Diritto Internazionale* »); e ad ogni modo viene imponendosi la necessità che la dottrina e i codici risolvano il grave quesito di definire il reato *politico*. (Vedi capitolo « **III.** *Definizione del reato politico.* »)

V. Per tutte queste ragioni viene a dimostrarsi evidentemente la necessità e l'utilità di indagare di nuovo il fondamento su cui si asside il reato politico, per vedere se ne venga fatto di trovare un principio che tutte quelle questioni

1) Questa distinzione (noto qui subito per servire alla chiarezza) non è stata avvertita sin oggi ed anzi è stata trascurata dagli scrittori comunemente: essa però viene accolta in Germania con favore dopochè da Schirach fu messa innanzi. Il Bluntschli così in proposito si esprimeva. (1) Les raisons (che informano il reato politico) n' existent pas dans les cas où c' n' est pas seulement l' ordre d' un État déterminé, mais l' ordre public et légal de toutes les nations civilisées qui est mis en danger et attaqué d' une façon criminelle. An contraire, lorsqu' il en est ainsi, la solidarité qui unit tous les États dans la lutte contre des lésions de pareille nature, doit avoir son plein effet, et c' est un devoir de droit international de se prêter mutuellement appui dans la poursuite des pareils criminels, qui sont dangereux pour tous — Tel est le cas de la poursuite commune des pirates, ennemis du genre humaine.

Tel est aussi le cas à l'égard de conspirations *communistes* et *nihi-*
listes, qui ont un caractère internationale et menacent toutes les autorités dans tous les pays. Aux maux internationaux il faut des remèdes internationaux — Vedi anche Rolin (op. cit.) e Martens (nota all' art. di Teichmann citat.).

(1) Avis de Bluntschli — De l' extradition des réfugiés politiques » al Congresso di Oxford nell' Annuaire de l' Institut de Droit International Vol. 1881-1882.

risolva e in una sola componga le discordanti opinioni che nella presente materia si agitano.

Per raggiungere quest'ultimo intento, è necessario studiare il reato politico nella sua relazione col concetto dello Stato non solo, ma altresì nella relazione che quello e questo hanno con l'organizzazione che la società ha preso nei diversi tempi e presso i diversi popoli. Senza di questo studio non è possibile costruire una vera dottrina organica del reato politico; non è possibile, secondo il nostro avviso, venire a nessun risultato serio e scientifico. Invece con questo studio ci renderemo ragione del perchè nell'antica civiltà e nella nuova si hanno tanto differenti concetti intorno al reato politico, ci renderemo ragione del nesso storico e logico che lega insieme il presente col passato; ci renderemo ragione della più vera dottrina organica che può accogliersi nella materia del reato politico.

VI. Il concetto prevalso in tutta la civiltà antica fino all'epoca moderna intorno al reato politico può così compendiarsi: Il reato politico, lungi dall'essere considerato come meno grave del delitto ordinario, era invece riguardato come più grave d'ogni altro, sia per rispetto all'intento che i colpevoli proponevansi di conseguire, sia per riguardo alle conseguenze che dal delitto provenivano all'ordine stabilito. Fino all'epoca moderna, il reato politico è considerato, piuttostochè un attacco alle forme del governo e alla costituzione politica, un'aggressione alla stessa esistenza della società, all'istinto di *sociabilità*, di che l'uomo è essenzialmente fornito. Nell'antica civiltà non si sente la distinzione tra forma politica e esistenza di consociazione: un'aggressione alla forma è un'aggressione alla vita intima del diritto di consociazione: la forma del governo è per gli antichi una questione di vita

o di morte della società istessa: non si comprende come le forme del governo possano variare, modificarsi senza distruggere per nulla l'organismo della società. La società vive per lo Stato e nello Stato, lo Stato vive per quella data forma; la forma e la essenza si confondono insieme. « L'observation historique, dice Rolin, n'avait pas encore appris aux classes éclairées que non seulement la maxime vérité en deçà des monts, erreur au delà, s'applique très exactement aux choses de la vie politique, mais que, chez un même peuple, l'on voit se succéder des institutions politiques très différents et très opposées, que les criminels du jour sont les héros du lendemain. *Revue* cit. 420. » Tale è la concezione del reato politico in tutta la civiltà antica, e senza distinguere, come giustamente osserva il Prof. Mecacci, tra i governi di forma democratica e i governi di forma assoluta.

Per tal modo è dato comprendere come qualunque fatto che attaccasse lo Stato, la costituzione politica, i poteri dello Stato, le leggi fondamentali fosse considerato come un fatto gravissimo che meritava la più severa repressione: il delinquente era un pubblico nemico che doveva essere trattato come tale (hostis, perduellio): contro di lui si esercitava la difesa non la giustizia, a di lui riguardo cessavano le regole del diritto comune!!! (áthémistos)

In quale relazione stava il concetto del reato politico col concetto di Stato? In altri termini, com'era concepito lo Stato?

Il concetto dello Stato nella civiltà antica, (e anche nella civiltà classica che pure rappresenta e segna l'inizio del riconoscimento del principio *umano* al disopra del teocratico) ¹ sta nella prevalenza del tutto sulle parti, dell'unità

(1) Vedi nostra Storia del delitto politico (1.^a Parte).

sulla varietà, dell'autorità sulla libertà. Lo Stato è tutto, l'uomo è nulla: lo Stato riconosce il *civis*, ma il *civis* è tale in quanto contribuisce alla formazione e alla potenza dello Stato: l'individuo non ha diritti nè anteriori nè superiori a quelli dello Stato, esso serve di mezzo allo Stato, che è il fine massimo e più elevato della esistenza sociale. Platone è così informato al concetto dell'*unità* dello Stato, che per esso in uno stato perfetto deve prevalere la comunione delle donne e dei beni.

L'unità, dice lo stesso Aristotele, è uno dei tratti fondamentali della dottrina politica di Socrate. (Politica Lib. II. Cap. 11.)

Lo Stato, dice Aristotile in altro luogo della Politica, sorpassa, per la natura sua, di eccellenza, la famiglia, e ciascun individuo isolatamente, imperocchè il tutto deve necessariamente avanzare di perfezione le parti. (La Politica, Cap. I.)

« Lo stato ellenico, dice Bluntschli, ¹ come in generale gli Stati antichi, è *prepotente* perchè si pone come onnipotente. Esso è tutto in tutto: il cittadino (non l'uomo) è solo qualche cosa, perchè egli è un membro dello Stato. Tutta la sua esistenza dipende dallo Stato, ed è ad esso soggetta. Se anche gli Ateniesi riconoscevano ed esercitavano la libertà del pensiero, tuttavia ciò proveniva dal perchè lo Stato Ateniese soprattutto apprezzava altamente la libertà, non perchè esso la riconoscesse come un diritto umano. Questo Stato giustiziò Socrate (non d'altro colpevole che d'aver professato una dottrina filosofica sulla natura umana che conduceva alla libertà individuale — la dottrina del *genio intimo* (demonion) e del conosci te stesso (gnóthi seauton)),

1) Diritto Pubblico Univrsale, traduzione di G. Trono. pag. 45.

e credette pure usare di un suo diritto. L' indipendenza delle famiglie, la paterna educazione, la stessa fedeltà conjugale, non sono per nulla al sicuro dalle risoluzioni per parte dello Stato; e molto meno sono riconosciuti come naturali i privati diritti del cittadino. In ogni cosa si mischia lo Stato, esso non conosce alcun limite morale o giuridico al suo potere: dispone de' corpi come dei talenti dei suoi concittadini: costringe agli impieghi come a' servizi militari. L' individuo deve nascere e morire nello Stato, allora e soltanto può per mezzo di esso in certo qual modo essere rigenerato a vita libera e nobile. »

Questo stesso concetto prevalse, *fondamentalmente*, anche in Roma, e sia nella filosofia politica che prese dalla Grecia, e sia nelle leggi costitutive di questo popolo. (Vedi in Cic. de Repub.) Roma pure ci afferma il principio « Salus publica suprema lex esto »; il culto è regolato dallo Stato; niuno può resistere allo Stato quando esso ha manifestato la sua volontà — In sostanza, anche in Roma non è già riconosciuto l' uomo e la persona coi suoi naturali ed essenziali attributi e diritti, ma il civis; non la persona umana, ma la persona politica e civile; alla libertà prevale la unità, come in Grecia. La Grecia condannò Socrate, Roma condannò Cristo, non d' altro colpevole che di aver professato dottrine che discordavano dall' idea romana e pagana.

Siffatta dottrina ha dominato, or più or meno, fino ai tempi moderni.

VII. Ed ora si domanda in quale relazione sta nella civiltà moderna il concetto intorno al reato politico col concetto di stato?

Il reato politico, oggi, piuttostochè essere considerato come un' aggressione all' istinto di consociazione, all' esistenza

della società e dell' autorità è reputato come un' aggressione alla forma del governo e dello stato, aggressione che non ferisce la sostanza (Lucas). Non può dirsi nemico della Società chi attenta alla forma della costituzione e del governo: anzi, spesso si è verificato e si verifica che il delinquente politico piuttostochè essere mosso da motivi antisociali e inconciliabili perciò coi diritti della società, è mosso dall' aspirazione verso più elevati ideali di patriottismo, ed è considerato come un elemento prezioso del progresso civile.

Ed ecco il concetto del reato politico in stretta attinenza col concetto dello stato moderno. Non può, al certo, mettersi in dubbio che nella civiltà moderna il concetto delle forme del governo non è qualche cosa di sacro e d' intangibile, che si confonde con la essenza stessa dell' autorità e dello stato. La storia e la esperienza hanno dimostrato che le forme mutano, cambiano, si trasformano nel tempo e col tempo; seguono, anche esse, i progressi dello spirito umano; la storia e l' esperienza, ancora, hanno dimostrato che, di sovente, le forme politiche nuove sono migliori dell' antica.

Come nella nuova civiltà è mutato il concetto intorno alle forme, così è mutato il concetto intorno alla base e al fondamento dello stato moderno. Se in antico era fondamento dello stato il concetto dell' *unità*, del *tutto* che s' impone su i singoli, su gli individui, nella civiltà nuova, invece, fondamento dello stato è la personalità dei singoli, la libertà degli individui, il consenso comune dei consociati. In antico dall' *unità* derivava la *libertà*, nella nuova civiltà dalla *libertà* l' *unità*; in antico v' era una sola *persona*, lo stato; nella nuova civiltà ogni *uomo è persona* — In antico l' individuo è per lo stato, nella nuova civiltà lo stato è per l' *individuo*.

Tale è il concetto dello stato nelle dottrine di Grozio, di Hobbes di Puffendorf, di Lock di Rousseau, e anche di Kant: concetto che ha prevalso sino agli ultimi tempi, sino a che non ha incominciato un più serio movimento verso l'integrazione dei due elementi (libertà e autorità) per opera di Savigny, di Hegel, di Stahl, di Schmittener, di Wolgraff, Ahrens, Waitz. Il quale indirizzo non sembra abbia ancora esercitata la sua influenza sulla materia del reato politico, e che però è sottoposta alle fluttuanze delle contrarie dottrine prevalenti nelle opposte civiltà intorno allo stato.

Fluttuanze che non potranno cessare, lo dirò qui di passaggio, fino a che non siasi stabilita una vera e completa dottrina, armonica sul concetto di stato.

VIII. Ora piuttosto gioverà rendersi ragione del perchè si manifestino cosiffatte contraddizioni nel concetto del reato politico e dello stato presso le diverse civiltà. La spiegazione non può darcela che la sociologia, ossia un'indagine fatta sulle leggi che regolano la vita delle società.

Una siffatta ricerca ci richiamerebbe ad un'indagine molto complessa, come sono tutte le ricerche intorno a fenomeni sociologici — Ma, prescindendo da questa difficoltà, non possiamo, per il nostro scopo, astenerci dal fare quelle osservazioni che sembrano contribuire alla spiegazione di quel fatto che ora studiamo.

Nelle epoche primitive della società civile è di prima necessità l'esistenza di un governo forte e potente; nella condizione di disgregamento in cui trovansi allora le genti, sia nei rapporti interni sia nei rapporti esterni, non può sentirsi altro bisogno più urgente che quello di un governo energico che serve all'*unità* e all'organizzazione delle forze contrastanti.

« Dans les époques primitives, ripeteremo col Bagehot, la quantité en fait d'autorité et de gouvernement est plus importante que la qualité (pag. 27). Ce qu'il faut, n'est pas un bon gouvernement, qui cherche le bonheur des ses sujets, mais un gouvernement révééré et redouté qui sache obtenir de ses sujets l'obéissance: n'est pas une loi sans défauts, mais une loi à la quelle rien n'échappe et qui enchaîne la vie entière à une même routine (pag. 32, 33). Ces principes (32) qu'on appelle dans la politique européenne les principes du 1789 sont incompatibles avec le monde primitif, ils ne conviennent qu'au monde nouveau dans le quel la société a terminé la première partie de sa tâche; alors l'organisation héréditaire est déjà fortifiéé et fixée: alors les esprits malléables et les passions violentes des nations dans l'enfance sont façonnées, contenus, guidés par des puissants instincts acquis. Jusque là c' n'est pas l'égalité devant la loi qui est nécessaire, mais l'inégalité, car on a besoin pardessus tout d'une élite supérieure qui connaisse la loi, Nous (moderni) comptons sur une certaine somme d'ordre, d'obéissance tacite, de discipline héréditaire qui est la base de nôtre culture. »

In altri termini, una organizzazione dello stato basata sul concetto della personalità umana e della libertà non poteva sorgere e svilupparsi nella civiltà antica perchè era più urgente il bisogno dell'unità in confronto a quello della libertà; perchè, in mancanza di ogni altro freno alle tendenze egoistiche che potesse derivare o dal sentimento del dovere, o da quello delle solidarietà civile, doveva prevalere il concetto autoritario dello stato.

Perchè si affermi il concetto del dovere, e valga di norma imperativa alle azioni dell'uomo; perchè sorga e valga di norma imperativa il concetto delle solidarietà civile, si ri-

chiede che la società abbia fatto molti passi innanzi verso il progresso civile.

Per tal modo parmi che si spieghi anche perchè nella civiltà antica si confondessero insieme il potere religioso, politico e civile, e perchè si formasse uno stato assoluto con attribuzioni sconfinata.

Ma tale condizione di cose doveva mutarsi quando entrato ne' costumi il rispetto al principio d' autorità, quando il più sentito vincolo di solidarietà civile, il sentimento del dovere rimuovevano, naturalmente, il pericolo degli inconvenienti derivanti dall' impero soverchiante delle passioni egoistiche e individuali. Allora il bisogno che più imperioso si affermava e si sentiva era quello che dalla libertà derivava, come quello dal quale scaturiva il concetto organizzatore di una vita più ricca di attività, più splendida di risultati, più conforme alla natura razionale dell' uomo.

È così che si disfà a poco a poco il vecchio organismo sociale, in quantochè a poco a poco si distingue e si separa l' elemento religioso dall' etico, poi l' etico dal giuridico; distinzioni che grado a grado vengono introducendosi e facendosi anche nel concetto di stato, imperocchè anche lo stato cessò dall' essere considerato prima come un organismo religioso, poi come un organismo etico e finì negli ultimi tempi per essere considerato come un organismo giuridico che nasce dalla libertà e vive per il diritto e la libertà, che nasce dalla personalità umana e vive per la personalità umana.

Da tutte queste considerazioni parmi che apparisca ora chiaro come il concetto moderno del reato politico sia in stretta relazione col moderno riconoscimento de' diritti individuali e della personalità umana, o, a dir tutto in uno, del riconoscimento del principio di libertà, che nella civiltà nuova

ha quella stessa importanza che nell' antica ebbe il principio di autorità.

IX, Come siamo pervenuti alla dottrina moderna intorno al reato politico?

Qual' è stata la sua evoluzione storica?

Interessa sommamente di esaminare questo procedimento storico, non solo per potersi dare ragione del medesimo (e sarebbe già molto), ma ancora e principalmente per prepararsi la via a determinare il vero carattere e fondamento del reato politico.

Molte sono le cause che hanno dato origine a questo nuovo indirizzo: ma tra queste debbono ora notarsi le seguenti. Perdurava ancora ne' nuovi tempi l' errore, come già in Grecia con Socrate, in Roma con Cristo, e a' primi tempi del Cristianesimo, di vedere nei dissenzienti in fatto di religione dei delinquenti politici, ed anzi è spesso avvenuto che si confondessero insieme politica e religione, per guisa che al dissenso nella religione dominante andasse congiunto il dissenso nella politica. Insomma verificavasi ancora che fossero perseguitati sotto pretesto politico coloro che dissentivano in fatto di materia religiosa. Continuava l' antica tradizione.

Ma questa doveva cessare dinanzi all' affermazione del principio di libertà di coscienza che erasi affermato nella riforma, e accolto come principio di diritto internazionale; di nanzi al valore personale che mostravano coloro che professavano nuovi principii religiosi, per il qual valore costituivano uno dei più preziosi elementi della nuova civiltà; di nanzi al cospetto di un popolo che per conservare la sua fede fuggiva dalla sua patria in cerca di una nuova patria, incontrando nuovi pericoli, e difficoltà di ogni genere. Tutte ciò disponeva, naturalmente, in favore dei delinquenti politici.

In Inghilterra, e presso altri popoli, si era venuto affermando negli stessi Statuti il principio della resistenza collettiva del popolo agli eccessi del potere, e così negli scrittori e nella pratica veniva scuotendosi il principio d' autorità.

Le gravissime pene comminate ai reati politici, non potevano non far sorgere un sentimento di favore al riguardo de' delinquenti politici, che ben spesso, erano, come abbiám detto, gli elementi più preziosi del civile progresso. I nuovi costumi, il sentimento di umanità, e il rispetto al principio della persona repugnavano coll' antica severità.

Il nuovo carattere che veniva assumendo il diritto criminale nell' epoca nuova, carattere essenzialmente scientifico, doveva per sua parte a grado a grado sottrarre anche il reato politico all' impero del principio politico per riportarlo sotto l' impero del principio giuridico: il nuovo carattere non poteva consentire l' estensione arbitraria del concetto di *lesa maestà*, il privilegio odioso nella competenza, nelle prove, nelle pene.

Un siffatto movimento, che si presenta coi caratteri di una reazione (che ancora non è compiuta) si manifestò con Montesquieu in Francia, con Beccaria e Filangieri in Italia, con questi scrittori che ebbero nel secolo XVIII la più grande influenza sul pensiero scientifico.

« N' est assez que le crime de lese majesté soit vague pour que le gouvernement dégénere en despotisme. » Così compendia il suo fecondo pensiero il Montesquieu nell' *Èsprit des lois*, Liv. XII, 14 VII.

A cui Beccaria di qua dalle alpi si associava poco appresso con queste eloquenti parole. « La sola tirannia e la « ignoranza che confondono i vocaboli e le idee più chiare « possono dare questo nome (di *lesa maestà*), e per conse-

« guenza la massima pena, a' delitti di differente natura, e
 « rendere così gli uomini, come in mille occasioni, vittime di
 « una parola. la sola cavillosa interpretazione, che è per
 « l'ordinario la filosofia delle schiavitù, può confondere ciò
 « che dall'eterna verità fu con immutabili rapporti distinto.

E il Filangieri condannava con parole di fuoco tutte le crudeli aberrazioni che la politica aveva introdotto in questa materia del diritto. (Vedi tutto il capo XLV del III. libro della Scienza della Legislazione).

Al pensiero di questi filosofi risponde in qualche modo il pensiero legislativo di Leopoldo I e di Giuseppe II. ¹

Leopoldo I. al §. 62, così disponeva con linguaggio degno di quei filosofi. « Siano cassate tutte le leggi che con abusiva estensione hanno costituito e moltiplicato i delitti di lesa maestà, come provenienti nella maggior parte dal dispotismo dell'impero romano e non tollerabili in niuna ben regolata società. — E abolito ogni special titolo di delitto di così detta lesa maestà, abolite tutte le prove privilegiate, e abolite affatto le criminalità di tutte quelle azioni che in sè non delittuose, lo sono diventate in questa materia solo per legge, tutte le altre dovranno considerarsi come delitti ordinarii ne la loro classe rispettiva più o meno qualificati secondo le circostanze, cioè furti, violenze ecc. e come tali castigate, non considerata la gravezza maggiore aggiuntavi dalla legge col pretesto di lesa maestà. E in conseguenza tutte le violenze contro la sicurezza, la libertà, la tranquillità del governo, non eccettuatene veruna, vogliamo che siano considerate del genere delle violenze pubbliche e come tali punite ».

1) Vedi Pertile Storia del Dir. Italiano, Vol. 5, 480.

In questo ordine d' idee e disposizioni si mette anche Giuseppe II, che viene togliendo, anche nei casi più gravi, le pene atroci, anzi cassando persino la pena di morte (Cod. Giusep. I § 41, 42, 44).

Per tal modo era gettato il germe delle nuove dottrine intorno al reato politico, germe che venne a maturità, dopochè la storia della Francia e del Belgio avevano dimostrato che non tutte le rivoluzioni sono dannose, e che anzi, di mezzo ai loro errori e mali, sorgono grandi e impensati miglioramenti sociali.

Tale era la portata de' nuovi fatti che si svolgevano specialmente in Francia e nel Belgio, e per essa compiesi la trasformazione del concetto intorno ai reati politici nella civiltà moderna. Questa trasformazione si rivelava in Francia, prima che altrove, nelle opere del Guizot, del Constant.

Il Guizot, così formulava la nuova dottrina combattendo la pena di morte a riguardo de' reati politici ¹ « L'immoralité des crimes politiques n' est ni aussi claire, ni aussi immuable que celle des crimes privés: elle est sans cesse travestie ou obscurcie par les vicissitudes des choses humaines, elle varie selon les temps, les événements, les droits et les mérites du pouvoir: elle change à chaque instant sous les coups de la force qui prétend la façonner selon ses caprices et ses besoins. A peine trouverait on, dans les sphères de la politique, quelque acte innocent ou méritoire qui n' ait reçu en quelque coin du monde ou de temps une incrimination légale ».

Gli scrittori di Francia sono gli organi più autorevoli di questo nuovo indirizzo, che a poco a poco si è fatto universale nella dottrina.

1) De le peine de mort en matière politique, 1822.

Ed era naturale che tale movimento si compiesse in Francia: in nessun altro paese aveva avuto così pieno accoglimento nella dottrina e nella pratica il principio della libertà e del contratto; in nessun altro paese come in Francia, si è affermato il bisogno di rompere la vecchia organizzazione sociale e politica in nome del progresso.

Dalla Francia il movimento era trapassato nel Belgio, ed a poco a poco ovunque lo spirito della nuova civiltà era penetrato. E così si spiega perchè i primi monumenti legislativi ne' quali, come abbiám detto, si trova la denominazione di « reato politico » sieno la Carta Francese del 1830 e la Carta del Belgio del 1831.

X. Da quest'epoca sino ad oggi nessun'altra materia del diritto criminale è stata esposta come questa allo scetticismo, alla varietà delle opinioni cozzanti e contradicenti tra di loro: dall'opinione che nega all'azione che attacca la costituzione politica la qualità di reato all'opinione che la considera come un reato di speciale gravità, senza dire delle opinioni intermedie a queste due estreme.

Quello però che in tanta divergenza di opinioni merita di esser notato è che esaminando le varie opinioni e meglio le ragioni delle medesime se ne ricava la più splendida conferma dell'assunto da noi sostenuto, cioè della stretta relazione tra il concetto del reato politico da una parte e il concetto intorno allo Stato e ai principii professati in materia di leggi sociologiche dall'altra.

Vogliamo dire in altre parole; quegli scrittori appo i quali prevale il concetto della tradizione e dell'*autorità*, sono, nella materia del reato politico, tenaci conservatori della vecchia dottrina: gli altri, appo i quali prevale il concetto del progresso e della libertà, sono nella materia del reato

politico innovatori e seguaci del nuovo indirizzo, tanto che alcuni di questi, ripeto, giungono fino a negare la qualità di reato all'infrazione che attacca la costituzione politica.

Il ragionamento che si contrapponeva a Guizot per sostenere il rigore della legge contro i delinquenti politici era questo.

Per giustificare il rigore delle leggi si diceva « que l'auteur d'une revolution violente ouvre sous ses pied, un abime dont ni lui ni aucun des ses complices, ni la foule qu'il a entraîné ne sont capables de mesurer le profondeur et l'étendue. Le renversement de l'autorité légitime, sous quelque forme qu'il soit projeté et exécuté, ne peut jamais être, de sa nature, un attentat isolé et passager. Il a pour suite inévitable le *renversement* de l'État légal dans toutes ses nombreuses ramifications : les fruits de ce bouleversement sont l'anarchie, l'usurpation, et dès que ces deux fléaux ont remporté la victoire, le hasard ou une résistance armée au dedans ou au dehors peuvent seuls prévenir la dissolution entière du corps social » ¹

E il Carmignani, combattendo le teoriche innovatrici di Lucas, diceva « Lo stabilito governo è un'esistenza di fatto che come tale ha diritto di spiegare tutte le proprie forze per conservarsi. Come esistenza di diritto essa è la formola generale, è la garante di tutte le altre nella città, e in questo senso ella ha il dovere non che il diritto di provvedere alla propria conservazione e dichiarare delitto distruttivo di tutte le civili esistenze quello che lo minaccia. La forma che il governo assume, il sistema col quale amministra

1) Dissertation inserée dans le Recueil des lois et arrêts de Sirey e Devilleneuve. (T. XXIV. 2. p. 107.)

stanno alla sua esistenza di fatto e di diritto come le idee di un uomo all'organo destinato in esso in un tempo a pensare e a diffondere il principio vitale nelle altre sue membra. » E in altro luogo « le teoriche dell'arbitrio umano non possono vincere l'umano intelletto al pari delle matematiche; nè le medesime possono valere come titolo ragionevole, sperimentato per divenire le dominatrici del reato politico »¹

E il Rossi diceva « ogni costituzione deve riputarsi buona finchè non è mutata per le vie legali: essa è il diritto del corpo sociale: il potere la difende con giustizia verso tutti e con tutti » sebbene lo stesso Rossi (deve tosto avvertirsi) mostrasse gli ostacoli che al perfezionamento del sistema penale provengono dalle forme del potere civile, (quando esse non sono più nazionali) e così per altre vie la sua dottrina veniva a concordare con la dottrina liberale comune.²

Ma la forza del nuovo indirizzo liberale e progressivo era tale e tanta che quelle potenti ragioni non hanno valso a trattenere la nuova corrente dal consumare tutto il suo cammino con Lucas, con Carrara.

Il reato politico, diceva Lucas,³ non è vero reato perchè con esso non si offende l'istinto di *sociabilità*, che è costante, universale, immanente, ma sibbene la forma che varia e muta, e deve variare secondo i bisogni della cultura e dello spirito pubblico.

Il grande Carrara rifugge, schiva di trattare la materia del reato politico — e scrive uno splendido capitolo, che è

1) Carmignani, Teoria della sicurezza sociale, libro II, Cap. VI. « Classazione e nomenclatura delle offese. »

(2 Vedi §. 5 del cap. II, Tratt. del Dir. Penale, Trad. di Enrico Pessina.

3) Op. citata.

l'ultimo del suo programma, per dire le ragioni per le quali non tratta tale materia, come quella che è destituita di ogni fondamento razionale e assoluto, come quella che è dominata dai partiti politici. ¹

Così se l'antichità aveva esagerato in un senso, la civiltà moderna ha esagerato in un altro: quella per rispetto allo stato storico e tradizionale, questa per rispetto all'elemento razionale e progressivo.

La nuova dottrina, sorta come dottrina di reazione all'antica, è caduta nell'istesso errore in che cadde l'antica, ma in senso inverso; — di considerare nel reato politico un'offesa alla forma e alla costituzione politica; di vedere nel medesimo un'offesa allo stato, quasiché il diritto stesse nello stato o nella forma e non nella collettività dei cittadini: la dottrina antica confuse la forma con la sostanza, la moderna dimenticò la sostanza per la forma, imperocchè, se è vero che le forme mutano e cambiano coi progressi dello spirito umano, è anche vero però che queste forme non si possono imporre ai consociati che non le riconoscono come migliori senza violentare la libertà comune, e senza disconoscere il diritto.

XI. Dalle precedenti considerazioni pertanto promana, parmi, che sono insufficienti, manchevoli le dottrine antiche e le moderne; e la ragione del difetto sta nell'aver studiato l'argomento da un aspetto solo e con vedute unilaterali.

Risaliamo anzi tutto all'esame delle leggi che presiedono all'andamento delle umane società.

Le società vivono e si muovono sotto l'impero di due leggi fondamentali, una *statica*, di quiete, l'altra *dinamica*,

1) P. Sp. § 3924 e segg:

di movimento: quella è la legge di conservazione, e questa è, più spesso, la legge di perfezionamento e di progresso: quella si rivela nel rispetto al costume, alla tradizione, all'ordine stabilito, questa si manifesta nell'amore al mutamento, nelle aspirazioni indefinite verso il meglio che la mente intravede.

Vi hanno, considerando *subiettivamente* il problema, diceva lo stesso Stuart Mill, alcuni spiriti che sono dominati dalla prudenza e altri dalla temerità. I primi bramano di tenere e conservare ciò che già possiedono più che di procacciare nuovi piaceri e nuovi acquisti, i secondi peccano del contrario agognando ad un bene futuro più che non curino il bene presente.¹

Ma se le società vivono e si svolgono con quelle due leggi ora dette, potrà lo Stato non uniformarsi nella sua esistenza e nel suo modo di essere al rispetto di quelle due leggi? Sarà possibile uno stato che non tenga in alcun conto la legge del progresso?

E posto che il progresso non può non avere il suo impero sul concetto di stato e sulle forme politiche, potrà lo stato impedire la trasformazione politica dello stato e del governo? E posto che vero progresso non conseguono le società umane senza il prudente rispetto di ciò che di buono all'umanità fu acquistato e in una parola della buona tradizione, potrà lo stato permettere qualsiasi trasformazione, anche se violenta, anche se non fondata sul comune consenso e anti-giuridica?

Ecco come tutte le dottrine sullo stato che sopra abbiamo esaminato le quali partono da considerazioni unilaterali

1) Il governo rappresentativo Cap. II.

sono insufficienti: ecco le ragioni delle aberrazioni delle vecchie e nuove dottrine intorno al reato politico.

Bisogna nella teorica dello Stato coordinare l'elemento storico coll'elemento progressivo, integrare l'uno coll'altro: bisogna nella teorica del reato politico tenere conto, come fin qui non si è fatto, delle sopra espresse esigenze.

In altro mio lavoro già scrissi, ed or mi piace di richiamare quel pensiero. « La scienza del diritto Criminale è la tutela dell'ordine e del progresso: » e poi soggiungeva « io non saprei comprendere una scienza del diritto di punire che non fosse insieme dell'uno e dell'altro tutrice; io non saprei comprendere come il diritto criminale per servire agli avanzamenti delle società avesse a contraddire al rispetto dell'ordine, o viceversa per servire all'ordine, dovesse contraddire ai progressi dell'umano incivilimento. Se la vita è moto come impedire il moto senza annientare la vita medesima? » ¹

Così applicando ora questi principii, se il diritto criminale affermasse come lesiva della costituzione politica una azione solo perchè mira allo svolgimento della forma e della costituzione politica, escirebbe dal suo compito e sarebbe tirannico: del pari se permettesse e non punisse un'azione lesiva della costituzione politica che compromette l'ordine, escirebbe dal suo compito e verrebbe meno al suo ufficio.

XII. Ma qual è il modo d'integrare nel concetto di Stato quei due fattori della vita sociale? Qual è il termine medio che compone il dissidio, che ha la sua corrispondenza nel reato politico?

Ecco ciò che non è stato fatto, ecco l'aspetto nuovo della presente indagine.

1) Barsanti. Il Diritto Criminale e il Progresso, pag. 7. Prolusione al Corso di Dir. Criminale, Macerata 1882 Tip. Bianchini.

Incominciamo dall'osservare che le società umane procedono nel loro essere e vivere con metodo graduale e lento: natura non facit saltus, diceva Plinio. È a gradi che esse fanno il loro cambiamento e mutamenti, se ad esse non si fa violenza. Insomma, oltre alle leggi di tradizione e di progresso, governa le società umane un'altra legge che può chiamarsi di continuità storica o in qualunque altro modo si voglia. Come i popoli non nascono d'un tratto, così d'un tratto non muoiono.

Ma posto che tale sia il procedimento delle società umane, potrà lo stato non rispettare questa legge di continuità storica? Potrà lo stesso diritto non conformarsi a quel procedimento di continuità storica? No al certo, perché diceva il Vico « Le cose fuori del loro stato naturale nè vi si adagiano nè durano ». Dunque nell'organizzazione dello stato debbesi trovare modo che sia rispettata anche questa esigenza naturale della vita delle società non meno che le altre esigenze che derivano dalle leggi di conservazione e di perfezionamento: lo che si conseguirà se si accogla una forma di stato che sia capace di subire gradualmente tutte quelle trasformazioni che sono volute dalla coscienza giuridica.

Non vi fu nella storia errore più grave di quello che ha lungamente prevalso di considerare lo stato come l'organo destinato per suo intento, al rispetto della legge di tradizione e di conservazione — errore che generò le resistenze, le rivoluzioni popolari. — E in vero; con tale organizzazione quall'altra via vi era se non la rivoluzione per romperla col passato? Nessuna. Ed ecco come allora la dottrina è costretta a legittimare le rivoluzioni, e la dottrina criminale, in specie, è spinta a giustificare il reato politico e ad osservare « che il patibolo minacciato dalla legge penale ed inflitto

« dal giudice come pena si tramuta per colui che vi soggiace
 « in un altare di glorificazione dinanzi alle leggi della ra-
 « gione e al grande tribunale della Storia; imperocchè vi
 « hanno momenti nella storia della civiltà in cui non solo è
 « lecito, ma é doveroso il prendere le armi contro il potere
 « sociale che tradisce la sua missione, e la rivoluzione di-
 « venta una delle necessità imprescindibili per un popolo op-
 « presso che debbe risolversi a dignità di nazione sia espel-
 « lendo dominatori stranieri sia scotendo il giogo di interna
 « tirannide che calpesta le norme più sacrosante del diritto »
 Pessina, Elem. Vol. III. pag. 6.

Del pari non vi sarebbe errore più grave di quello di chi considerasse lo stato come l'organo precipuo destinato all'attuazione della legge del progresso — perchè ciò impedirebbe ogni stabilità, romperebbe la connessione del passato col presente. —

XIII. Di una siffatta organizzazione abbiamo un esempio in Roma.

Nel diritto pubblico romano noi troviamo un'istituzione singolare, la quale produsse questo salutare effetto, di fare accogliere nella costituzione politica e nella legislazione tutto ciò che era il prodotto della evoluzione progressiva. Questa istituzione fu il tribunato per opera del quale il popolo a grado a grado raggiunse il rispetto a tutti i suoi diritti, e fu impedita ogni vera rivoluzione, fino a che lo spirito romano non fu guasto e corrotto dalle fazioni civili. Nell'organizzazione dello stato si verificava quello che si attuava nella formazione del diritto, dove il pretore romano, senza rompere la tradizione giuridica, col suo editto suppliva, aiutava, correggeva il diritto civile.

Nelle costituzioni moderne democratiche non abbiamo, è vero, un'istituzione che corrisponda al tribunato romano, ma

non però manca un organo che compia, forse con più larghezza di concetto e di intenti, quel nobilissimo ufficio come non mancano altri modi legittimi, (stampa, petizioni, comizi, suffragio) per far che lo stato risponda ai mutamenti della coscienza giuridica. — Quell' organo è il parlamento per mezzo del quale il popolo ha modo legittimo e legale di far valere i suoi diritti e soddisfare i suoi bisogni: ha modo d' introdurre nella legislazione, nello stato, nella politica quei mutamenti che sieno meglio rispondenti alla sua coscienza.

Importa, sopra tutto, mettere in rilievo questo punto, e mi varrò dell' autorità di Pietro Ellero ¹ « là dove si tratti di una dieta, di un congresso, di un consiglio, i cui membri a certi periodi o con brevi commissioni si rinnovino, se può anche accadere, sebbene assai di rado, che quei commissari ingannino i committenti o facciano d' un tratto un brusco voltafaccia, è ben difficile che con sì effimero potere ne abusino, e se ne abusino, alla prima convocazione, se si vuole, si dimettono. Siamo dunque d' accordo (continua) che quando l' ufficio pubblico è dato popolarmente, e ad un tempo limitato il rimedio alla svelata o sospettata infedeltà stia nel lasciarlo cadere. »

XIV. Or bene, quando lo stato è organizzato in tal modo, quando lo stato funziona regolarmente secondo la sua organizzazione, qual dev' essere la posizione giuridica di coloro che per vie illegali attaccano la costituzione politica e la forma del governo ?

Dissipiamo più chiaramente un errore. Fu l' effetto di una antica condannabile dottrina il considerare che nel reato politico il governo difenda sè stesso, e difenda la forma. Lo stato

1) La Sovranità Popolare Pag. 255.

non ha diritto per sè medesimo, ma sì per la società e pei componenti della medesima: la forma che esso difende, non la difende come se essa fosse per sè stessa giuridicamente esistente, ma la difende come un diritto dei consociati e delle masse che si sono organizzate in quel modo e che in quell'organizzazione riconoscono, per quel periodo storico, l'unica guarentigia del diritto e della comune salute. In altri termini, lo stato difende la volontà comune di tutti i consociati, che dichiararono, riconobbero quello stato e quella forma di governo.

Ed allora quale ragione giuridica può assistere coloro che attaccano l'ordinamento dello stato, la costituzione politica, la forma del governo?

Saranno forse giustificati dagli ideali che i delinquenti hanno intorno al governo, e che vogliono realizzare?

No, perchè posto che essi sieno in minoranza, non hanno ragione di imporre il loro ideale alla coscienza comune, quando pure sia il migliore, il che è discutibile.

E se anco fosse migliore il loro ideale, perchè non si valgono dei mezzi legali che offre la libertà e ricorrono alla violenza, al delitto?

« Quando le istituzioni politiche di un popolo, dice l'illustre Pessina, assicurano la libertà, e con esse il diritto di manifestare le opinioni e propagarle nella lotta delle idee perchè divengano vincitrici, cioè opinioni accolte dal maggior numero, e dal cozzo delle opinioni contrarie venga fuori appunto quella coscienza comune che dicesi la pubblica opinione, la lotta pel diritto, che è una delle leggi essenziali della vita, e sospinge gli uomini alle innovazioni miglioratrici degli istituti sociali, debba indubitatamente aver luogo, ma solo nella forma pacifica della libera discussione e pro-

« pagazione delle idee. Il fine delle riforme politiche o sociali
 « non giustifica ogni specie di mezzo che per esso si adoperi.
 « E l' uomo che trascorre nei fatti violenti contro le istitu-
 « zioni fondamentali dello stato si rende colpevole di un
 « reato che è tale intrinsecamente, non avendo egli diritto
 « d' imporre con la sua violenza innovamenti che la maggio-
 « ranza della nazione non reputa ne' necessari nè utili al
 « buon andamento della cosa pubblica » pag. 8 Pessina. El.
 di Dir. Pen. Vol. 111 1885.

XV. Tale è del resto la dottrina comune, sebbene poi non sia concorde nelle deduzioni.

Il Carrara diceva « nella personalità dello stato non si
 « deve dimenticare la personalità dei cittadini per dare a
 « quello una somma di diritti suoi propri, imperocchè le of-
 « fese alla società non sono offese di un diritto astratto, seb-
 « bene dei diritti di tutti e di ciascuno dei membri che la
 « compongono. » ¹

Il Pessina « L' uomo che trascorre nei fatti violenti contro
 le istituzioni fondamentali dello stato si rende colpevole di un
 reato che è tale intrinsecamente, non avendo egli diritto
 d' imporre con la sua violenza innovamenti che la maggio-
 ranza della nazione non reputa necessari nè utili al buon
 andamento della cosa pubblica. » ²

Il Mecacci « l' oggetto (del delitto politico) é nel diritto
 dei consociati e non mai nella personificazione ideale dello
 stato. Non dobbiamo guardare i diritti della persona dello
 stato, ma invece i diritti delle masse dei consociati. » ³

1) Prog. Parte Gen. §. 106.

2) Elem. pag. 8.

3) Reati Politici, pag. 7.

Il Brusa « Il diritto al mantenimento dell'ordine nelle arti politiche dello stato è sempre alla perfine un diritto degli individui come qualunque altro.

Il Buccellati « nessun cittadino può arrogarsi la facoltà d'imporre *violentemente* le proprie idee ai consociati. »

E Tissot « ogni atto che è di natura da turbare ingiustamente l'ordine, da creare in esse uno stato di sofferenza e debolezza . . . se non è compreso nè accettato dalla maggioranza è un atto nè più nè meno giuridicamente colpevole ». ¹

politico

VI. Non è stato avvertito abbastanza che comprendendosi in tal modo il reato politico, esso viene a informarsi ad un fondamentale concetto della dottrina comune del reato in genere.

Non basta, generalmente parlando, perchè sia punita una azione come delitto, che quella azione sia lesiva del diritto di sicurezza, ma ancora bisogna che la legge come delitto l'abbia dichiarata, ma bisogna che la volontà del legislatore sia stata espressa (nullum delictum sine previa lege). Il che vale quanto dire: bisogna che la coscienza giuridica senta come delittuosa quell'azione, e che come tale voglia dichiararla e punirla.

La volontà del legislatore è la volontà del popolo in un perfetto regime purchè per *volontà del popolo* si intenda, come devesi, l'ordinario comune consenso del popolo che obbliga nello stato necessario di società all'obbedienza e al rispetto ogni minoranza dissenziente, la quale perciò compie un'immoralità e anche un delitto tutte le volte che, abusando della libertà, offende la volontà comune attaccando un diritto dello stato.

2) Introdutt. ecc. 1874 Liv. I. pag. 105.

Ed ecco riportato il delitto politico alle nozioni comuni del delitto che, secondo il Berner significa « quella specie di azioni immorali, (violenza e inganno), colle quali il singolo offende la volontà comune, attaccando un diritto pubblico o privato, od anche la religione o il costume in quanto lo stato ha bisogno di questi per la sua conservazione. ¹

XVII. Sembrò all'illustre Prof. Brusa che la modalità della violenza non bastasse a costituire e a giustificare la punibilità del reato politico. Non si può escludere, diceva egli ogni rimedio violento ai mali sociali « senza di che (la « la violenza) neppure la società avrebbe diritto alla re-
« pressione e a qualunque altra forma più o meno sensibile
« di coazione per la difesa del diritto. Quindi la violenza
« della insurrezione contro il governo costituito non può
« proscriversi per ciò solo che è violenza; vi hanno rivoluzioni che sono, non ostante la forma, atti a miglior titolo
« chiamati di giustizia, di quello che certe inique sentenze
« pronunciate con tutte le solennità dei riti giudiziari.

Ma io mi permetterò di osservare, col più profondo rispetto di stima e anche col più sincero affetto verso sì insigne maestro.

Certo è che non sempre la violenza costituisce reato: quando Tizio aggredito respinge con la violenza l'aggressore, e anche l'uccide perchè è posto nella dura necessità o di uccidere o di essere ucciso, egli non commette reato « vim vi repellere licet. » Certo è che non può negarsi allo Stato il diritto di valersi della forza per il rispetto del diritto, e di

1) Berner, Trattato del Diritto Penale, Parte Gen. Lib. I. Concetto del Reato pag. 92 trad. Bertola prefaz. di L. Lucchini Villardi, Milano 1887.

punire con un male sensibile i violatori della sicurezza. Ma che significa egli codesto? Forse che ciò viene a far contro la nostra tesi?

Si deve avvertire che in questi casi, ne' quali si considera come giuridica la *violenza*, impera sempre la *necessità* naturale e primitiva, e quella violenza come tale è consentita dalla coscienza giuridica comune.

Or si domanda: questa stessa necessità naturale ricorre nel reato politico, allorquando lo stato sia organizzato per guisa che tutte le legittime esigenze del diritto sieno rispettate? Quello stesso comune consenso della coscienza giuridica ricorre egli in favore del reato politico? o appunto il comune consenso, significato nella legge, è contro di esso?

Vorrà poi replicarsi contro il nostro assunto che l'essere e le modalità dell'essere sono due cose distinte, per guisa che l'antigiuridicità della seconda non importa per necessità l'antigiuridicità del primo.

E anche a questo mi permetto osservare — Certo il segnare di mia propria autorità e con la violenza i confini contrastati del mio campo non muta l'essenza della cosa e la natura del mio diritto. Ma intanto la legge mi chiama responsabile di esercizio arbitrario di ragioni o di ragione illecitamente fattami. E ben mi sta, perchè io ho sostituito il mio arbitrio alla legge, la mia forza privata alla forza organizzata per la difesa del Diritto.

Così, certo è che io ho il diritto e anche l'obbligo di cooperare con tutte le forze, onde il mio paese sia governato con quelle forme e quei modi che alla mia coscienza sembrano migliori, ma intanto la legge mi chiama responsabile di un delitto quando io per attuare nella vita reale quel mio pensiero politico violo la libertà politica degli altri, o abbat-

tendo o offendendo in qualsiasi altro modo quel governo che dai consociati è ritenuto in quelle condizioni concrete come l'unico che garantisce la sicurezza del diritto.

XIX. Il nostro grande maestro, Francesco Carrara, non si acquietava alla dottrina che pone nel comune consenso il fondamento del delitto politico perchè Egli diceva il numero di tutti gli uomini non potrà mai fare che sia vero ciò che è falso, la verità è nella natura delle cose e non nella opinione degli uomini. Così è della giustizia: tutti gli uomini riuniti e consenzienti per un atto ingiusto non potranno mai far divenire giusto quest'atto. E se questo si verifica nelle materie in cui un comune consenso si può stabilire, come non si verificherà nelle materie che sono soggette alle maggior varietà delle opinioni e delle dottrine. Chi può dire che il vero sta nel consenso delle maggioranze?

Il ragionamento è vero ed è giusto, ma parte da concetti assoluti e però non sempre confacenti coll'ordine pratico.


Nell'organizzazione dello Stato, come nell'ordinamento del diritto, non può non tenersi conto delle condizioni di fatto: in altri termini non tutto ciò che è imposto dalla *ragione pura*, è richiesto altresì dalla *ragione pratica*.

Come nel diritto privato prevalgono spesso, in obbedienza al *certo*, come direbbe il Vico, principii che possono essere in opposizione col vero, (valgano ad esempio « la presunzione » *pater est is quem nuptiae demonstrant*; la presunzione di verità intorno alla cosa giudicata ecc.) così nel Diritto pubblico, in obbedienza al *certo*, si accettano principii come quello della presunzione di verità nel consenso delle maggioranze, che possono essere in opposizione colla verità assoluta delle cose.

E se per questo modo sono compiuti i fini della natura e della società meno imperfettamente che non per altra via, chi potrà dire che ciò non è conforme alla ragion necessaria delle cose: tanto più se si lasci aperto l'adito, mediante la libertà ed il progresso civile ad avvicinarsi alle verità di ragione? —

Nel successivo capitolo esamineremo i caratteri del delitto politico.





CAPITOLO II.

Natura del reato politico e suoi estremi

SOMMARIO

I. Necessità di criterii obiettivi nel reato politico — II. Si applicano al reato politico i criterii obiettivi del reato comune. — III. Estremi del reato in genere e del reato politico in specie; 1.º azione esterna, esecutiva; 2.º volontà; 3.º azione capace di produrre un danno o effettuale o potenziale alla sicurezza; 4.º azione lesiva del patrimonio politico. — IV. Determinazione del patrimonio politico — V. Obiettività del reato politico — VI. Carattere comune che il reato politico ha cogli altri reati; carattere speciale del reato politico (a) sua relatività (b) elementi subiettivi — VII. Carattere formale dei reati politici; dottrina romana e comune; Giuliani, Mori, Carrara, Lucchini. — VIII. La natura formale del reato politico non impedisce che ad esso si applichi, ove è permesso dall' indole dell' azione, la comune dottrina che distingue nell'azione criminosa i diversi momenti del delitto. — IX. Dottrina del Prof. Lucchini e risposta. — X. Dottrine del Paoli, del Pessina, del Canonico, del Buccellati, del Tolomei.

BIBLIOGRAFIA

Brusa E. Sinossi delle Lezioni di Diritto e Procedura Penale pag. 259
Torino, 1881 — op. citata. — Saggio di una Dottrina Generale del Reato
§. 131, Torino 1884 — Buccellati A. op. citata. — Carrara, Del Delitto
perfetto, Lucca, Tip. Canovetti. — Carmignani, Teoria della sicurezza
sociale, lib. II. Cap. III. e Elementi di Diritto Criminale, pag. 372 — El-
lero P. Opuscoli Criminali, pag. 372. — Giuliani, Istituzioni di Diritto
Criminale. — Lavori della Commissione (Mancini) Processi verbali, titolo
« reati contro la sicurezza dello stato » pag. 280 e segg. — Mecacci, Reati
politici, op. cit. — Mori, Teorica del Codice Penale Toscano, Firenze,
1854. — Pessina, Elementi di Diritto Penale, Vol. III. — Zacchariae, sopra
il tentativo del delitto di alto tradimento nella raccolta degli scritti Ger-
manici del Mori pag. 216 e segg: T. I. Napoli 1852

I. Posto il fondamento del reato politico nell'offesa alla libertà dei consociati, e più in concreto, alla libertà della maggioranza, ne viene forse che sarà delitto tutto ciò che alla maggioranza piacerà di dichiarare tale? O in altri termini, non vi saranno criterii obbiettivi che determinano la natura e gli estremi del delitto politico?

È facile comprendere che una tale ricerca non si limita soltanto al reato politico, ma si estende al reato in genere. E invero, se per l'esistenza giuridica del reato si richiede l'esistenza della legge, « nullum delictum sine praevia lege, » e se la legge altro non è che la espressione *legittima e legale* della coscienza giuridica della maggioranza, chiaro è che al reato in genere si dovrà estendere quella domanda, nel contenuto della quale sarebbe il più grave pericolo per la libertà.

II. E posta questa estensione, bisognerà vedere quali sono i criterii obbiettivi pei quali in materia criminale viene determinata la natura del reato in genere; bisognerà, insomma, vedere se i criteri comuni da tutti ammessi e riconosciuti possono applicarsi anche al reato politico.

III. Or bene; come nel reato in genere, si richiede un'azione esterna esecutiva, volontaria, che arreca un'offesa, o effettuale o potenziale, non reintegrabile col magistero civile, alla sicurezza del diritto, così nel reato politico si richiederà: 1.° un'azione esterna esecutiva; 2.° un'azione volontaria, diretta contro il patrimonio politico; 3.° un'azione capace di produrre, almeno potenzialmente, una lesione al diritto, una lesione non reintegrabile col magistero civile; 4.° un'azione lesiva al patrimonio politico dei cittadini. ¹

1) Lo svolgimento concreto di questi estremi sarà dato nella parte speciale.

I.° *Azione esterna ed esecutiva*. L'ordine del diritto non può violarsi con un mero pensiero; cogitationis poenam nemo patitur è principio fondamentale del diritto criminale riconosciuto e ammesso concordemente da Ulpiano sino ai nostri tempi.

Oggimai, diceva lo Zaccariae a proposito dell'alto tradimento, cioè del massimo dei reati politici, non fa mestieri dichiarare un apparato di prove per affermare che la criminosa risoluzione non ancora trapassata in azioni non può soggiacere ad alcuna pena civile; ed in azioni *dirette*, soggiungeva, a produrre il delitto, cioè che servano ad eseguirlo ¹ » Finchè l'azione esterna non turba l'ordine esterno della sicurezza e del diritto, non può esservi, per i principii, la necessità della sanzione penale.

È vero che questi principii furono nella materia del delitto politico sovente volte disconosciuti e violati, ma ciò appunto sta ad indicare le aberrazioni cui andò soggetta questa parte del diritto criminale, e alle quali è tempo omai di opporsi con tutte le forze, in nome del principio giuridico non solo, ma anche di una bene intesa politica. Imperocchè, quando il diritto non esorbita dalla sua sfera, con ciò non solo s'impedisce che i guasti umori ingrossino nelle tenebre, ma si rende più agevole altresì il conoscere le nuove tendenze, e provvedervi con quei modi che una saggia politica consiglia. Il passato ne ammaestri.

Ma non basta che l'azione sia esterna e volta all'*esecuzione* del delitto; chè, a nostro modo di vedere, occorre ancora che sia rivestita di quegli altri caratteri che la rendono delittuosa; occorre cioè, che l'azione sia posta in essere,

(1) Op. citata.

secondo la più comune dottrina intorno al reato in genere, coi caratteri della violenza o dell'inganno. Le due forme sotto le quali si schierano tutti i reati sono, dice il Berner, la forza e la frode « duobus modis injuria fit aut vi aut fraude (Cic. Off. 1, 13).

Così nel reato politico; a me pare che un'azione esterna spoglia di questi caratteri non possa essere punita come reato politico. Se l'autorità e il governo sono fondati sul suffragio, non può, senza contraddizione, impedirsi in alcun modo nessuna manifestazione che contenga l'esercizio di quel diritto e di quel dovere, finchè quella manifestazione stessa non viene ad impedire e offendere la libertà dei consociati

Se a questi caratteri si fosse posto mente, non si troverebbero nelle leggi punite come reati molte azioni che tali non sono, e che, per la natura delle cose, non possono essere. Dirò coll'autorità del Buccellati, e salvo il rispetto alla legge, non esser « lecito annoverare tra i reati i discorsi e le pubblicazioni contro la costituzione politica, l'inviolabilità del « Re, l'ordine di successione al trono, l'autorità delle camere, « perchè son questi argomenti lasciati alla libera coscienza, « e quindi anche alla libera discussione « ¹; non esser lecito, aggiungerò, annoverare tra i delitti politici un atto di adesione ad altra forma di governo, o un voto per la distruzione dell'attuale ².

2. *Volontà*. Come ogni delitto deve partire dalla volontà, così non può esservi delitto politico quando l'azione criminosa non muova dalla volontà diretta ad offendere il patrimonio politico.

1) Istituzioni ecc. § 528 pag 265.

2) Vedi il Progetto Crispi per l'abrogazione dell'art. 22 della legge sulla stampa preso in considerazione dalla Camera dei Deputati nella tornata 18 maggio 1875 (Vedi parte 3^a « dei reati politici in specie. »)

Già insegnava Ulpiano che il delitto di « Lesa maestà » non si commette senza *dolo malo* ¹, e il Carmignani richiedeva il « dolo di proposito. » ²

Un'azione esterna lesiva del diritto, quando non sia posta in essere con intenzione diretta ad attaccare il patrimonio politico, cessa per ciò solo, non dico, di essere lesiva, ma di avere quel carattere speciale che caratterizza e distingue il reato politico, ossia che voglia nel reato politico vedersi un reato eccettuato per mitezza o eccettuato per gravità.

Nè ciò vuol significare che la qualità dei reati si desuma da un criterio subiettivo anzichè obiettivo. Anche qui si applica il concetto che la ricerca dell'intenzione non significa per sè quale sia il diritto leso. Per l'intenzione distinguesi il danno dato dal furto, dalla ragion fattasi; per l'intenzione muta natura la lesione personale (ferimento e tentato omicidio) perchè in tali casi muta l'obiettivo giuridico.

Come può dirsi, ripeterò col Brusa, che hanno commesso un reato politico quei colpevoli che per odio personale hanno ucciso, ad esempio, una sentinella? Sarà reato politico invece se il reato avranno commesso per insorgere contro i poteri dello stato, ecc. E la gravità dell'offesa cambierà al certo nel secondo caso, perchè è offesa la libertà con un reato direttamente volto contro il patrimonio politico. In questo secondo caso la lesione è di un diritto di tutti, e direttamente tale — Diceva il Carmignani « l'atto deve avere il carattere di diretto per l'intenzione . . . non dee cader dubbio che l'« gente ebbe in animo di operare o un sovvertimento o un « cambiamento in quella parte del diritto pubblico della città

1) Dig. Lib. 48 Tit. IV. L. 1.

2) Elementi § 712 (669).

« che determina il modo, con cui il potere legislativo o l'esecutivo propriamente detto, o separati tra loro, o in un solo individuo riuniti attualmente esercitano le proprie funzioni. ¹ »

3.° Si richiede un'azione capace di produrre un danno effettuale o potenziale. L'azione esterna esecutiva, anche se commessa coi caratteri della violenza o della frode, non può essere dichiarata delitto se essa, per sua natura, non abbia prodotto una lesione o effettuale o potenziale al patrimonio politico.

Se compito del diritto punitivo è la tutela dell'ordine esterno, se in ciò si distingue l'ordine giuridico dall'ordine morale e dal politico, dai principi generali necessariamente discende che non possa esservi una lesione del patrimonio politico, se non quando si sia commessa un'azione che, almeno potenzialmente, produca una diminuzione nella sicurezza e nella opinione della sicurezza.

Posto che non può sorgere il magistero penale, se non quando vi è la *necessità*; posto che con la sola *volontà* non si può giungere a turbare il diritto, chiaro è che necessità di punire non vi è, quando l'azione, per quanto consigliata dal fermo proposito di violare la legge, nacque impotente, e tale si mantenne, alla lesione del patrimonio politico. La difesa del diritto sta allora nella stessa impotenza dell'azione.

Su questo requisito della potenzialità dell'azione a recare offesa al diritto, non trovo che si sia insistito dagli scrittori fin qui: eppure sulla necessità del medesimo non si discute più oramai per riguardo a tutti gli altri reati formali di falso, di fabbricazione di falsa moneta e così via!

E allora perchè quest'eccezione in riguardo ai reati politici? Per la speciosa ragione che non si può aspettare l'evento

1) Teor. della sicurezza sociale L. I II. Cap. VI. pag. 69.

a punirli? Ma questa ragione è quella che costituisce la imputabilità di tutti i reati formali, nei quali non si può aspettare l'evento, ma basta che l'azione criminosa sia posta in essere perchè il legislatore dichiari il delitto, giuridicamente parlando, consumato.

E a questo proposito riporterò qui quello che scrivevano due, ormai vecchi, ma sempre stimati maestri, e al certo non sospetti di liberalismo nella materia dei reati contro la sicurezza dello stato.

Il Giuliani diceva: « A costituire qualunque delitto, è necessario che l'azione sia suscettibile di recare un danno sociale. Ma questo requisito generale non basta a costituire il crimine di lesa maestà; è d'uopo di più che *l'azione stessa* tenda per un'immediata *connessione di effetti* ad abbattere o invalidare la forza del governo ¹ »

E il Carmignani « l'atto dee apparir tale, che, ridotto alla sua materialità completa, *avrebbe prodotto l'effetto*, al quale era stato rivolto. » ²

E come mai sarebbe giustificata una differenza così notevole, e dirò anche una sì flagrante contraddizione fra i principii che regolano i delitti comuni e i principii che regolano il delitto politico?

Se Tizio si propone di avvelenare con lo zucchero non sarà reo di reato; se Tizio si propone di ingannare Caio con un foglio *evidentemente* falso e riesce ad ingannarlo, sarà reo di *frode* e non di spendimento di *falsa moneta*. E viceversa sarà reo di reato politico colui che adoperò mezzi di per loro natura impotenti a produrre l'effetto? Il principio giuridico non può giustificare questa eccezione.

1) Istituz. § 1 n. 4 pag. 16.

2) Teoria della sicurezza sociale Vol. II. Lib. II. cap. 71 pag. 69.

4.° *Una lesione al patrimonio politico dei cittadini.* Intorno a questo punto bisogna soffermarci, perchè in ciò risiede quell' *obbiettività giuridica* del reato politico, per la quale si distingue da tutti gli altri reati.

IV. In altri termini, che s' intende per patrimonio politico? Quali sono i diritti che compongono il patrimonio politico? A tale domanda si può rispondere quando si siano determinati gli elementi costitutivi dello stato.

Ecco come quella domanda si traduce in quest'altra; quali sono gli elementi costitutivi dello Stato?

Definì il Bluntschli lo stato « una comunanza di uomini, « sotto le forme di governanti e di governati, in territorio « determinato, collegati ad una personalità etica-organica; » o anche « la persona del popolo di un determinato paese organizzata politicamente. » ¹

V. Sono pertanto elementi costitutivi dello Stato 1° Una comunione di uomini aventi comuni interessi di difesa e di giustizia: 2° Un territorio su cui detta comunione dimora: 3° Un potere supremo organizzatore: 4° Una forma con la quale si attua quell'organizzazione: 5° Un pubblico ordinamento.

Or bene; se questi sono gli elementi costitutivi dello stato, questi sono gli obiettivi del reato politico: e chi tenta ad uno di quegli elementi, offende il patrimonio che ha ciascun membro della consociazione, perchè i medesimi interessano direttamente tutti i consociati, poco importando, per ora, che quegli elementi sieno offesi per riguardo ai rapporti *interni* o per riguardo ai rapporti *esterni*.

VI. E qui si presenta ora un'indagine peculiare ai reati politici, riguardante la natura speciale dei medesimi.

1) Dir. Pub. Universale, Lib I. Cap. I.

Si riconosce da un lato che questi elementi sono *costitutivi ed essenziali* in ogni organizzazione politica; ma dall'altro lato si dice che il modo col quale essi si manifestano nelle diverse civiltà e ne' diversi tempi delle medesime sono relativi, varii e mutabili.

In altri termini, la storia e la esperienza dimostrano che come nelle forme politiche, nell'ordinamento pubblico e nei supremi poteri, così negli altri elementi costitutivi dello Stato il tempo arreca cangiamenti non pochi ne' secondarii; che diversità non poche e secondarie vi sono da un luogo ad un altro.

E se così è, qual è la natura del reato politico? Qual è il danno arrecato alla sicurezza col reato politico?

Il danno dei reati politici, dicesi, è limitato ad un dato tempo ed entro i confini dello stato. L'offesa politica arrecata alla organizzazione politica perturba la sicurezza del diritto solo in quel dato momento storico, e solo in quella data società. La lesione del diritto politico d'altri tempi oggi è considerata piuttosto come azione meritoria appo la stessa consociazione: e non produsse poi perturbazione alcuna al di fuori dello stato, e in altra società in quel tempo che fu commessa.

Si deve dunque vedere ne' reati politici una lesione di un *gius singolare*, e propria a quel dato tempo e a quella data società.

E però il reato politico esige secondo costoro un trattamento speciale di favore, massime di rimpetto alle esagerazioni di severità dei tempi passati, sia nei rapporti del diritto nazionale sia nei rapporti del diritto internazionale. Ecco il ragionamento de' moderni scrittori.

Se non che non fu avvertito, nè forse lo si poteva prima che il reato politico fosse sottratto all'influenza e dominio del

principio politico, il carattere che ha comune con tutti i reati, cioè la *violenza* e la *frode* da un lato, e il diritto di *sovranità* attaccato, *in concreto*, dall' altro. Ora questi caratteri sono appunto quelli che devono esser considerati in una teoria veramente liberale e giuridica, perchè questi sono i veri e prominenti caratteri antiggiuridici del reato politico. E allora, il reato politico, prima che essere una lesione ad un dato principio politico, è una lesione del diritto *comune* e *universale*. Vis abesto a republica, diceva Cicerone; e con lui ripete ogni società politicamente organizzata.

Il primo, il più urgente bisogno di una società costituita non solo, ma di tutte le società civili, è d' impedire la violenza e la frode, o che queste siano dirette contro i diritti dell' uomo (patrimonio naturale) o che siano dirette contro i diritti del cittadino (patrimonio politico).

E considerata prevalentemente anche nel diritto politico la offesa alla comune libertà e al diritto di sovranità, quale valore avranno allora le riflessioni intorno alla varietà e mutabilità dei governi, intorno alla loro relatività ?

Molto giustamente avvertiva il Brusa nel ricordato lavoro che questa relatività non è propria del diritto politico, ma di molti altri reati: i reati contro la religione, lo spergiuro in lite civile fra i pubblici, l'incesto, l'adulterio, l'usura e lo stesso furto fra i privati sono stati considerati variamente, e più variamente puniti nei varii tempi e presso i diversi popoli. Saranno perciò sottratti alle regole del diritto comune? Nessuno lo ha mai pensato. « I confini fra l' illecito e lecito penale, (disse il Brusa nella sua dotta opera *Saggio di una dottrina generale del reato* § 131) fra dolo criminale e civile, colpa e caso fortuito ecc. sono di loro natura variabili secondo le condizioni di coltura, di costumi, di moralità ».

È inoltre da riflettere che se è vero che le forme dei governi sono relative, varie e mutabili, ciò non significa che le forme buone per un tempo e per un luogo sieno ugualmente buone per un altro tempo e per un altro luogo; non vuol dire, insomma, che non sieno in quel dato luogo e tempo le uniche che possono tutelare l'ordine della sicurezza, e però quelle sole necessarie in quella data civiltà. Anche il relativo ha la sua necessità.

A queste riflessioni obiettive coloro che considerano il reato politico come un reato che si deve sottrarre alle regole del diritto comune aggiungono altre ragioni subietive tratte dal movente che spinge il colpevole all'infrazione politica.

Ma noi rispondiamo che le considerazioni intorno al subietto hanno valore in quanto nella comune dottrina criminale influiscono o no sulla obiettività giuridica del reato, in quanto cioè valgono come elementi influenti sulla perturbazione della sicurezza e della opinione della sicurezza. Nel diritto criminale si tiene conto dei *motivi* del delitto in quanto questi influiscono sul danno alla sicurezza, o in meno, come nell'infanticidio, nella ragion fattasi, nel danno dato, o in più, come nell'omicidio senza causa, e nell'omicidio a fine di furto: ma quando quei motivi lasciano identica la perturbazione alla sicurezza, non vi è ragione *giuridica* di far cambiare natura al reato. Sieno pure i delitti politici mossi dal desiderio del conseguimento di più alti ideali, quando questi reati sono un'offesa alla libertà e alla sicurezza del diritto, la legge non può disarmarsi per considerazioni subietive; la società non può lasciarsi in preda alle intemperanze degli individui. Tanto varrebbe quanto a grado a grado legittimare il reato stesso.

Tutte queste considerazioni potranno valere per indurre

il legislatore a rivedere quella parte della legislazione che attiene alle penalità, ma ciò non significa al certo che questa materia possa sottrarsi ai principii del diritto comune.

VII. Si è detto di sopra che a dar vita al reato basta un'azione esterna che attacca, potenzialmente, la forza e l'autorità del governo costituito. Ora deve guardarsi quest'istessa azione nei rapporti che ha col danno arrecato, o meglio col diritto leso. Vogliamo dire, insomma, che alla consumazione giuridica del reato politico non si richiede già che il governo sia rovesciato, non si richiede il danno effettivo, ma basta il potenziale.

Intorno a questo carattere bisogna insistere, perchè a me pare che per non essersi considerato bene il medesimo si sieno introdotti nella materia del reato politico molti errori, i quali poi hanno contribuito a far ritenere che questa materia fosse governata dal principio politico e non dal principio giuridico. Laddove se bene si fosse posto mente al carattere *formale* del reato politico, si sarebbe veduto che i principii che regolano questa materia non sono diversi da quelli che regolano tutti gli altri reati formali.

Già Licurgo aveva detto: « per gli altri delitti la pena deve seguire il misfatto, ma negli attentati contro il governo, essa deve precedere; perchè, se si lascia passare il momento in cui si forma il progetto criminoso, non è più possibile di colpire dei colpevoli che si sono messi al di sopra della pena ». ¹

Il qual principio fu ripetuto in Roma da Catone « cetera maleficia perseguare ubi facta sunt, hoc, nisi provideris

1) Vedi Thonissen. op. cit.

ne accidit, ubi evenit, frustra judicia implores » e più tardi nella legge di Arcadio e di Onorio, nella famosa legge 5 del Cod. ad L. Jul. maiest. « eadem severitate voluntatem sceleris, qua effectum puniri | jura voluerunt » ; massima che, malamente intesa, fece introdurre nella dottrina e ne' codici il principio che in questi reati basta la volontà, e l'altro principio che il tentativo in questi reati è punito alla pari del consumato.

Summa

Così s'inaugurò in questa materia la confusione tra il concetto giuridico e il concetto politico. E ora bisogna attendere a sceverare il vero dal falso, perchè si possa riportare nel diritto comune anco la materia del reato politico.

Certo non si può attendere che sia rovesciato il governo per poter dire che il delitto è consumato; l'ordine del diritto e della sicurezza è offeso quando un'azione capace di compromettere quell'ordine è stata posta in essere. — E in questo senso è vero il principio di Licurgo, di Catone e di Arcadio, perchè risponde alla natura delle cose; e però quando la legge punisce i colpevoli che attaccano lo stato, ciò essa non fa in base ad un principio politico, ma in base ad un principio giuridico: esso protegge non un bene particolare di un tempo, ma un bene comune e di tutti i tempi: un principio a cui la stessa politica deve fare da ancella e non da signora —. Ma ciò non significa che a costituire il delitto basti la volontà per quanto espressa senza l'azione idonea: anche alla sapienza romana ciò sarebbe ripugnato — cogitationis poenam nemo patitur — e molto meno significa che dovesse bastare un sospetto per dichiarare l'esistenza del reato.

Se si intendesse in questo senso, nessun principio giuridico potrebbe giustificare tale dottrina: dovremmo rassegnarci a dichiarare che siamo in balla del principio politico,

e tornare a ripetere quello che i greci dicevano « i nostri antichi volevano piuttosto far cadere un cittadino per un sospetto che cadere essi stessi in una servitù troppo reale attendendone le prove ». In nessun altro scrittore italiano ho trovato espresso questi concetti così bene come nel Mori che camminava sulle orme dello Zacchariae (§. 3 op. citata pag. 232) « a formare l'idea della sua consumazione (del reato politico) conviene badare per una parte di non esigere il compimento dello scopo criminoso, e per l'altra parte di non riputar sufficiente qualsivoglia intraprendimento doloso, diretto alla distruzione ed alla diminuzione di un elemento fondamentale dello stato ». ¹

E una volta richiamato il reato politico nella categoria dei reati formali, è facile comprendere come per ciò esso non si distingue dagli altri reati di tal maniera, per es. dalla falsa testimonianza, dalla calunnia, dall'associazione di malfattori, dall'istigazione a delinquere, dal falso nummario, dall'incendio —: ne' quali tutti non si richiede l'evento effettuato, ma basta alla sua consumazione un'azione esterna che sia sufficiente a produrre quel danno potenziale che la legge ha vietato sotto la comminazione di una pena. Il che non vuol dire al certo che non sia necessario un danno potenziale, che solo può esser costituito non già da un atto della volontà, ma da un'azione esecutiva che presenta tutti i caratteri di fatto di perturbazione de' diritti dello stato. —

« Raffigurati sotto un tale aspetto, diceva sapientemente l'illustre Ellero, non si avrebbe quindi per essi una legislazione anomala che apparentemente punisce il tentativo di consumazione, la preparazione, la cospirazione, la proposta di

1) Teoria del Cod. penale Toscano pag. 126.

conspirare anche non accettata (non è il momento di dire se come reato possa questa ritenersi) appunto perchè il supposto tentativo è per contrario una vera consumazione, i supposti atti preparatorii un tentativo di reato formale, oppure di speciali delinquenze contro la sicurezza e la tranquillità ». ¹

Questa è la più vera dottrina intorno ai reati politici, professata dai romani e da tutti i moderni scrittori; la massima della legge 5.^a « eadem severitate ecc. non poteva avere che questo significato. Furono gli interpreti che ne guastarono il senso: e ad ogni modo oggi essa è concordemente accolta dagli scrittori. — (Vedi Giuliani, ² Mori, ³ Carrara, ⁴ Lucchini. ⁵

VIII. Se non che il dire che ne' reati politici non si richiede l'evento per essere essi formali non vuol significare che anche in essi, come negli altri reati, non possa distinguersi, secondo la comune dottrina, il tentativo dal delitto mancato, e questo dal delitto consumato.

Posto che siano anch'essi delitti che non si compiono con unico atto come l'ingiuria e la bestemmia, ma che invece anche essi permettono nell'azione diversi momenti, più o meno vicini alla consumazione, bisogna per la logica del diritto che anche ad essi debbano applicarsi i principii del diritto comune, tentativo, delitto mancato, e consumato. Con quale logica si può sostenere che il momento dell'azione più prossimo al delitto sia eguale al momento dell'azione più remota?

1) Op. criminale pag. 572.

2) Istituz. di Dir. Crim.

3) Teorica del Cod. Pen. Toscano pag. 126.

4) Del Delitto perfetto.

5) Lavori della Commis. Mancini — op. cit.

IX. Ad alcuno sembrò (al Prof. Lucchini) ¹ che la natura *formale* di questi reati politici contradicesse al concetto di distinguere i momenti dell'azione delittuosa, secondo la loro importanza *obiettiva*. Ma ciò non è vero, salvo il profondo rispetto all'illustre criminalista: se fosse vero bisognerebbe anche ritenere che non ammettono tentativo tutti i reati formali, lo che è, in contrario, concordemente ammesso. È del resto intuitivo che queste sono due cose distinte: una cosa è il dire che il reato è perfetto anche se non si è conseguito l'effetto, un'altra è il dire che il principio di esecuzione nei reati politici equivale al compimento dell'esecuzione. —

X. E mi gode l'animo di dire che la dottrina che vuole riportare anche il reato politico sotto i principii generali del diritto criminale comune nel senso di distinguere il tentato dal mancato, e il mancato dal consumato fu *in genere* e salvo la diversità nel contenuto, sostenuta nelle discussioni del Progetto del Cod. Penale italiano da illustri maestri, quali sono il Paoli, il Pessina, il Canonico, il Tolomei, il Buccellati. ²


Secondo il Paoli, (vedi Verbali pag. 286) « anche nei
« reati politici non bisogna troppo discostarsi dalle regole ge-
« nerali e fondamentali del diritto penale; ed egli non può
« ammettere nemmeno in questa materia nè il concetto giu-
« ricamente erroneo di confondere la nozione della consu-
« mazione colla nozione del tentativo, nè il concetto politi-
« camente inesatto di porre l'attentato politico alla pari del
« reato consumato ».

1) Op. cit.

2) Vedi. — Lavori della Commissione (Mancini) parte 2.^a Processi Verbali etc. pag. 280 e segg. — e parte 1.^a questo lavoro. — Storia dei reati politici: Capo, *Progetti del Codice Penale Italiano*.

Il Pessina proponeva di « togliere il nome giuridico di attentato come se fosse un reato compiuto o tentato; emendare le varie figure dei reati politici per l'oggetto diverso che si propone il delinquente; emendare tutte le forme quantitative di azione, cioè consumazione, tentativo, cospirazione nel senso pieno della parola, cioè tale che metta in pericolo la sicurezza dello stato, e infine statuire una gradazione di pena a queste forme. ¹ »

1) Cf. anche gli *Elementi* dello stesso Pessina pag. 5 e 10.



CAPITOLO III.

Definizione del reato politico.

SOMMARIO

I. Necessità di definire il reato politico. — II. Utilità di incominciare da Roma; due definizioni di Ulpiano, la « perduellione » e la « maestà »; pregi e difetti delle medesime. — III. Definizione comunemente accolta fino ai tempi moderni. — IV. Definizioni del reato politico date dai moderni scrittori: necessità di classificarle: criteri di classificazione, 1° sul concetto prevalso nella definizione, 2° sulla estensione o comprensione del reato politico. — V. Quadruplici partizione sul criterio del concetto prevalso (a) diritto leso o obiettività giuridica: (b) scopo o motivo politico del delinquente: (c) circostanze in mezzo alle quali è commesso il delitto: (d) modo di esplicarsi dell'azione criminosa, (violenza e frode). — VI. Triplice partizione sul criterio della estensione secondochè la definizione (a) comprende o no anche i reati sociali; (b) comprende o no i reati misti, connessi o complessi; (c) comprende o no anche i reati politici indiretti o improprii (ambito). — VII. Avvertenze su questa classificazione. — VIII. Definizioni nelle quali prevale il concetto del diritto

leso; limitatamente all'organismo politico (*Filangieri, Kluit, Schirach, Bluntschli, Rauter, Liszt, Thonissen, Haus, Rolin, Berner*), o con estensione all'organizzazione sociale (*Carmignani, Rossi ed altri*): o limitatamente ai reati politici semplici (*Kluit, Chauveau ed Hélie, Teichmann, Rolin*), o con estensione ai misti, connessi o complessi, (*Liszt ecc.*): o limitatamente ai politici diretti o propri (*Haus 1. ediz. ecc.*), o con estensione agli indiretti o impropri (*Haus 2. ediz. Thonissen*) — IX. Definizioni nelle quali prevale, con maggiore o minore comprensione nel contenuto, il concetto dello scopo e del movente politico (*Morin, Dalloz, Glaser, Ortolan, Billot, Mecacci, Grippo*). — X. Definizioni in che prevale il concetto delle circostanze: (*Stuart Mill.*) — XI. Definizioni in che si tiene conto, salvo il contenuto, del modo onde si esplica l'azione criminosa, (*Schirach, Billot, Buccellati, Pessina.*) — XIII. Posizione delle questioni che si agitano. — XIV. Esame critico delle definizioni del reato politico per riguardo al concetto prevalso nelle medesime. Si respingono assolutamente quelle che muovono dal criterio delle circostanze. Si coordinano quelle che muovono dal fine politico del colpevole e dal modo di operare con le altre che partono dal diritto lesivo, obbiettività giuridica. — XV. Esame critico delle definizioni per riguardo all'estensione; se la definizione del reato politico può comprendere i reati antisociali; se la definizione può abbracciare i misti, i connessi o complessi; applicazione al reato politico della comune dottrina della prevalenza affermativa e non negativa; (*Per tale distinzione vedi Carrara nella « Teorica della Prevalenza, » Lucca 1886*) Storia. — Se può abbracciare i politici impropri. — Riassunto. — Definizione che si propone.

BIBLIOGRAFIA

Bar, Trattato di diritto internazionale privato. p. 592 - Bluntschli, Droit international codifié, trad. da Lardy nota al § 396. — Berner, op. cit. parte spec. lib. I. — Billot, Traité d'Extraditione p. 102 — Buccellati, op. cit. § 527. — Chauveau et Hélie, op. cit. n. 973 e seg. — Dalloz, Répertoire, mot Délit politique — Filangieri op. cit. — Grippo, I reati di guerra civile ecc. cap. I. pag. 1 Napoli Vallardi 1881 — Kluit, De Deditioe Profugorum, 1829 — Haus, op. cit. § 329 — Holtzendorff, Die Auslieferung der Verbrecher und das Asylrecht, Berlin 1881 — Liszt, Sind gleiche Grundsätze des internationalen für die europäischen Staaten anzustreben und eventuell welche, Berlin et Leipzig, 1882 — Mecacci, op. cit. cap. V. — Morin, Répertoire, mot, Lèse Majesté — Ortolan, op. cit. n.° 699 — Pessina op. cit. vol. III. — Rolin op. cit. nella *Revue ecc.* — Rossi op. cit. — Teichmann, op. cit. nella *Revue ecc.* — Thonissen, Cours de Droit pénal — Schirach, op. cit.

I. Abbiamo sin qui studiato il fondamento giuridico, la natura e gli estremi del reato politico; ora importa di esaminare quale sia la definizione che al medesimo conviene.

Sebbene questa indagine, per noi che consideriamo il reato politico come un reato comune, cioè sottoposto ai principii del diritto criminale comune, non abbia quella stessa importanza che aveva ed ha per chi ne fa un reato distinto anche nel *genere* da tutti gli altri, tuttavia in una trattazione scientifica non può omettersi. Imperocchè, pure essendo il reato politico dominato dai principii del diritto comune, non cessa per questo di appartenere ad una *specie* e di essere distinto da tutti gli altri. Come si definiscono il furto e il falso, ecc., così può e deve definirsi il reato politico: altrimenti bisognerebbe dire che alla nozione dei reati speciali basta la nozione del reato in genere: cosa che nessuno ha mai pensato nè detto. Tanto più importante, e dirò anzi necessaria è la indagine intorno alla definizione, quando il reato politico si consideri, come nella dottrina e nella pratica fin qui prevalenti, quale un reato meritevole di trattamento speciale, sia nei rapporti del diritto pubblico interno sia nei rapporti del diritto internazionale, o come, a dir tutto in uno, distinto anche nel genere.

Reca invero sorpresa che, mentre e nella dottrina e nella pratica moderna si adopera comunemente la denominazione di « reato o infrazione politica », non si cerchi poi di fissarne il significato, il valore e l'estensione; e più sorpresa reca ancora il vedere che alcuni scrittori valentissimi (Chauveau ed Hélie, Holtzendorff, Mecacci, ed altri) sostengono, pure accettando anch'essi quella denominazione, che la non si può defi-

nire. Tanto vale quanto accettare sul mercato una moneta senza prezzo determinato, alla quale ciascuno dà quel prezzo che crede. Ma con ciò non cessa la moneta di compiere il suo ufficio? Così è delle parole; senza una definizione che ne fissi il significato, non vi sarà che incertezza nella dottrina, arbitrio nella pratica. E si è dunque dimenticato che l'incertezza e l'arbitrio nelle dottrine penali sono da tutti i sistemi, da tutte le scuole concordemente condannati? Si prenda dunque quella via che si crede migliore, si faccia pure quello che già hanno fatto i codici di Francia e del Belgio, se non si può altrimenti, ma dalle incertezze e dall'arbitrio si esca.

II. Incominciamo da Roma — Sebbene non si possa confondere il reato politico moderno con la « lesa maestà, » e per molti rispetti la dottrina e la legislazione si distinguano da quelle intorno al « *crimea majestatis*, » nondimeno è utile vedere sia per la storia, sia per il metodo di adoprarci, in qual modo i romani intendessero e definissero i reati contro lo stato, al che infine sono rivolti i reati politici, e da cui assumono la loro speciale natura.

Due definizioni troviamo nel digesto: sebbene una riguardi la « maestà, » l'altra la « perduellione, » è noto come l'una e l'altra esprimevano un concetto comune, cioè il reato contro l'organizzazione politica. ¹

« *Majestatis crimen*, dice Ulpiano (L. 1. §. 1. Dig. ad Leg. Jul. Maj.) *illud est quod adversus populum romanum vel adversus securitatem ejus committitur quo tenetur is cujus opera dolo malo, »* seguitando con una enumerazione di casi, che è inutile di riprodurre qui.

1) Vedi nostra *Storia del delitto politico* 1^a parte, cap. storia dei delitti politici diretti in Roma.

Meritevole di osservazione è il metodo tenuto da Ulpiano nel definire la « maestà, » in quantochè nel definirla egli ha tenuto in giusto conto l'elemento *obiettivo* del reato espresso con le parole « *adversus populum romanum vel adversus securitatem ejus,* » e l'elemento *subiettivo* espresso più sotto con le parole « *dolo malo* ».

Anche nel contenuto è meritevole di attenzione, e risponde al vero concetto che deve aversi del reato politico, cioè di una offesa al popolo nel suo patrimonio politico; ma come definizione vera e propria, (che per esser tale deve esprimere la differenza specifica) essa è imperfetta perchè generica e vaga. Anche nel diritto romano come nel diritto moderno ogni *crimen* era offesa al popolo e alla sicurezza di esso. Certo Ulpiano voleva dire, offesa diretta e immediata contro il popolo nella sua unità organica, come si ricava dai reati enumerati in quel frammento medesimo: ad ogni modo manca nella definizione di Ulpiano quello che dev'essere in una buona definizione del reato politico, nella quale non può non tenersi conto della forma, dell'ordinamento politico, etc, insomma di tutto ciò che costituisce l'organismo politico dello stato: nel che sta propriamente la nota caratteristica e differenziale di questo reato.

L'altra definizione dello stesso Ulpiano è: « *perduellionis reus est quis hostili animo adversus rempublicam vel principem animatus* (Leg. 11 Dig. ad L. I. maiest.). In questa Ulpiano meglio determina l'obiettivo specifico del reato politico con le parole « *adversus rempublicam vel principem,* » ma tuttavia essa non può servire allo scopo, sia perchè è troppo concettosa e generica, sia perchè d'altro lato non determina la natura dell'*azione criminosa*, ed anzi sembra con le parole « *hostili animo animatus* » voglia abbracciare ogni sorta di azioni contro la repubblica o il principe: il che non è a dirsi se convenga ad una definizione e quanto sia pericoloso.

III. Non ostante tali difetti, queste in sostanza furono le definizioni accolte nella scuola; e più quella di maestà che questa di perduellione, il cui nome stesso andò, come in Roma nei tempi imperiali, pressochè in disuso. La lesa maestà, conforme anche alla sua storia, si prestava meglio ad estendere il significato, e ad abbracciare fatti od atti che la sola tirannide congiunta con la ignoranza poteva qualificare reati. V. Farinaccio, Quaest. CXII; Boehmero, Cap. V, § LXXI.

IV. E lasciando l' antichità classica veniamo ora all' esame delle definizioni date dai moderni scrittori: ed eccoci dinanzi tanta materia che per trovar la via di esporla bisogna venire ad una classificazione delle molte e varie definizioni.

Tale classificazione faremo in base a due criterii generali: 1.° al criterio del *concetto* prevalso nelle definizioni; 2.° al criterio della *comprensione o estensione* del reato politico.

V. In base al primo criterio si deve fare una quadruplice partizione, non triplice come disse il Brusa nel ricordato lavoro, secondochè nelle definizioni prevale e primeggia

a) il concetto obiettivo del *diritto leso* (Filangieri, Kluit, Rossi, Carmignani, Giuliani, Schirach, Rauter, Bluntschli, Liszt, Thonissen, Haus, Rolin.);

b) il concetto subiettivo dello *scopo politico* propostosi dal colpevole (Morin, Ortolan, Billot, Meccacci, Grippo);

c) il concetto delle *circostanze* nelle quali è commesso il reato (Stuart Mill, e sotto un certo rispetto Binding, Teichmann, Wahlberg.);

d) il concetto del *modo* onde si esplica l' azione criminosa (Schirach, Bar, Buccellati, Billot, Pessina).

VI. In base al secondo criterio si deve fare questa partizione secondo che la definizione

a) o si limita ai reati che attaccano l' organismo politico

(Filangieri, Kluit, Schirach, Bluntschli, Rolin ed altri), o comprende anche i reati che attaccano l'organizzazione sociale (Ortolan, Billot, Mecacci ed altri.);

b) o si limita ai reati non misti, non connessi, non complessi (Kluit, Chauvean ed Hèlie, Teichmann, Rolin ed altri), o comprende anche i misti o connessi, i complessi (Ortolan, Liszt, ed altri);

c) o si limita ai politici diretti e proprii (Haus nella 1.^a edizione, ed altri), o comprende anche gli improprii (Haus nella 2.^a ediz., Thonissen, Berner, Liszt ed altri).

VII. Prima di procedere all'indagine delle diverse definizioni date dagli scrittori è da avvertire che i due criteri generali in base ai quali abbiamo fatto la partizione delle definizioni non si escludono a vicenda, ma anzi si intrecciano tra di loro, onde è che la maggior o minore *comprensione* od *estensione* del reato politico così sta e armonizza con le definizioni in che prevale il concetto *obiettivo* come sta con le altre in che prevalgono o il concetto *subiettivo*, o quello delle *circostanze*, o l'altro del *modo* col quale si esplica l'azione criminosa. È inoltre da avvertire che la nostra indagine riguarda più la formula delle definizioni che le esplicazioni delle medesime date dai diversi scrittori

VIII. Ed eccoci alle definizioni in che primeggia il concetto del *diritto leso*.

Il Filangieri disse: « sono delitti politici tutti gli attentati diretti contro la costituzione del governo e contro la sovranità. ¹ » Questa definizione è stata lodata per semplicità

1) Sulla definizione del Filangieri è caduto in equivoco il Rolin, avendo questi accolta per definizione del Filangieri quella che invece ne dà il Fiore commentando il pensiero del Filangieri. Vedi Rolin, op. citata pag. 152 della *Revue*.

e chiarezza (Teichmann e Brusa), ma nondimeno non fu comunemente accolta. A me pare dovere osservare: la parola *attentato* significa più che non si richieda, chè anche gli *scritti* e le *parole* possono contenere un reato politico. Di più; essa non si estende ai reati che attaccano l'integrità del *territorio* (reati certamente politici), nè ai reati che attaccano i diritti del cittadino (broglio). Meritevole di speciale avvertenza è sopra tutto che la definizione del Filangieri non abbraccia nella sua formula i reati che attaccano l'organizzazione sociale; il che vale a fissare il significato della denominazione « reato politico » in quel tempo. Il pensiero dominante del Filangieri è la costituzione e la sovranità.

Questo stesso pensiero domina nella definizione dal Kluit data nell'opera « de deditione profugorum » del 1829; reati politici sono quelli che principalmente attaccano la forma del governo, *quae primario formam regiminis spectant*.

Così questa definizione del Kluit come quella del Filangieri perdono di vista, per l'importanza data alla *forma*, il concetto fondamentale del reato politico, di essere cioè una offesa alla libertà dei consociati — Essa è poi insufficiente come quella del Filangieri, in quanto non abbraccia i reati diretti contro *l'integrità del territorio* e i supremi poteri dello stato, nè i reati contro i diritti del cittadino (ambito).

È meritevole di esser notato che per il Kluit non potrebbero essere inclusi tra i politici quei reati che vanno anche contro il diritto comune, come il regicidio ad es., per la sola ragione dello scopo propostosi dai colpevoli: sebbene poi egli non ammetta nemmeno a riguardo di questi l'extradizione ¹

Lo Schirach, ² che con nuovo pensiero distingue i de-

1) Vedi anche Rolin, pag. 153 della *Revue* citata.

2) Op. cit., vedi anche Rolin.

litti *politici* dai *sociali* o *antisociali* e dai *nazionali*, definisce i reati politici le infrazioni contro la costituzione dello stato e contro gli organi del potere pubblico stabiliti da essa. — Così, continuando per un lato la tradizione del Filangieri e del Kluit esclude dai politici i reati contro l'ordine politico esterno, e tutti gli altri contro l'ordine interno che non hanno per oggetto di rovesciare con *mezzi violenti* i poteri costituzionali.

Per Bluntschli sono crimini politici quelli che sono diretti contro la costituzione e il sistema politico di un determinato stato ¹ (non i *sociali*, non gli impropri).

Per Rauter « delitti politici sono quelli che hanno per oggetto il rovesciamento delle istituzioni politiche di un paese determinato (anche il regicidio e altri attentati al diritto comune, ma non i *sociali* e gli *impropri*).

Per Liszt sono delitti politici quelli che sono diretti (obbiettivamente parlando) contro i diritti politici (Rechtsgüter bene giuridico) dell'individuo o della comunità (anche i misti, i complessi, gli impropri).

Per Thonissen sono infrazioni politiche quelle che sia all'esterno sia all'interno attaccano l'organizzazione politica della nazione: all'interno la forma del governo, il potere politico e i diritti politici dei cittadini; all'esterno, l'indipendenza della nazione, l'integrità del territorio e i rapporti dello stato belga cogli altri stati.

Per Haus sono infrazioni politiche « i delitti e crimini che attentano *esclusivamente* (Cf. Kluit, Nypels, Chauveau ed Hélie) all'ordine politico (nella 2^a edizione vi comprende anche i reati impropri.)

1) Droit international codifié trad. di M. Lardy nota del § 396.

Per Rolin le infrazioni politiche sono quelle che non sono dirette che contro l'organizzazione politica o l'ordine politico di uno Stato determinato (esclusi espressamente i misti complessi e antisociali) — Per Berner sono reati *politici* (*Staatsverbrechen*, reati di Stato) quelli diretti o contro lo Stato preso nel suo insieme, o contro i supremi poteri dello Stato o contro i diritti politici. ¹ (non abbraccia i sociali, ma comprende gli impropri).

Tutte le definizioni fin qui riportate, nella loro formula si limitano a considerare il reato politico come un'offesa all'organismo politico e non all'organizzazione sociale: quelle, che vengo ora annoverando tra le altre in che prevale il concetto obbiettivo del *diritto lesa*, sembrano abbracciare, ed alcune esplicitamente abbracciano le offese alla organizzazione della società.

Il Carmignani definì ² i reati politici nei suoi Elementi di diritto Criminale §. 705 (trad. Dingli) « delitti direttamente politici sono quelli che abbracciano la sicurezza della società medesima in tutto il suo complesso come persona morale considerata »

La definizione sembra abbracciare nel suo contenuto anche le offese alla *società* oltrechè che quelle allo *Stato*: sebbene tale non fosse il pensiero di Carmignani, come risulta dall'opera sua (non comprende poi i reati politici impropri.)

Il Rossi disse « delitti politici sono i delitti contro le personalità del corpo *sociale*, contro l'esistenza e il modo di

1) Parte spec. Lib. 1.

2) Lo stesso Carmignani dette un'altra definizione del reato politico nella Teor. della sicurezza sociale.

esistere di uno stato. E' vero che la prima parte è determinata dalla seconda, ma non cessa perciò di prestarsi ad una interpretazione estensiva e comprendente i reati contro le società nel suo complesso.

IX. Definizioni in che prevale il concetto dello *scopo subiettivo* proposti dal colpevole.

Morin nel Repertorio dice: sono delitti politici quelli che hanno per scopo (but) di mettere in pericolo la nazionalità o il potere che governa.

Il Dalloz considera come « crimini politici tutti quelli di cui la politica è lo scopo, il movente. » ¹

Il Glaser dice non può esservi crimine politico se non si appoggi sur un motivo politico. ²

Il Billot dice « ³ gli atti che hanno per scopo (elemento subiettivo) di attentare con modi contrarii alla legge, all'ordine politico o all'ordine *sociale* stabilito in un paese. Anche nella definizione dell'Ortolan (n. 699) primeggia lo *scopo* del delinquente, e si contiene la maggiore estensione del reato politico; anzi cotesta estensione niuno meglio dell'Ortolan l'ebbe posta in rilievo e affermata: imperocchè egli tra i reati politici comprende non solo tutti i reati contro l'organismo politico, ma anche tutti i reati contro l'organizzazione sociale, quali le offese all'ordinamento della proprietà, della libertà individuale, dell'uguaglianza delle classi sociali. E questa è stata nel suo ulteriore svolgimento la dottrina che si è accolta nelle legislazioni moderne.

Il Grippo dice « sono reati politici tutti quelli che prendono di mira (elemento subiettivo) l'organismo politico dello

1) Op. citata *Délit Politique*, n. I.

2) Citato dal Teichmann che la desume dal Kaserer e dal Mayer.

3) *Traité d'Extradition* p. 102.

Stato (non abbraccia i reati sociali) sia nei rapporti interni sia nei rapporti esterni (non considera i reati politici impropri).

X. Definizioni in che prevale il concetto delle *circostanze* nelle quali si esplica l'azione criminosa (insurrezione ecc.)

Alcuni scrittori inglesi e americani e da ultimo lo Stuart Mill nel discorso del 3 Agosto del 1866 veggono nel crimine politico un'offesa commessa nel corso di una guerra civile, d'insurrezioni o commozioni politiche, o commessa profittando di tali circostanze: « a political offence is any offence committed in the course of or furtherings of civil war, insurrection, or political commotion ».

Cosicchè un reato qualunque diventa reato politico per circostanze estrinseche e indipendenti dall'*obietto* e anche dallo *scopo* propostosi dal colpevole.

XI. Tengono poi conto del *modo* col quale si esplica l'azione criminosa le definizioni seguenti:

Il Buccellati dice « nessun cittadino può arrogarsi la facoltà d'imporre *violentemente* le proprie idee ai consociati » (violenza).

Il Pessina « Bisogna limitarsi a punire espressamente come reato di stato quei fatti che sono pericolosi per la sua esistenza (dello Stato) e contengono una aggressione per attuare in *modo violento* il sovvertimento delle condizioni esistenti ».

Noto qui: perchè non devesi tener conto anche dell'*inganno* che è l'altra forma comune con la quale si viola la libertà altrui, e anche la libertà politica?

Del modo col quale si esplica l'azione criminosa tengono conto anche le definizioni di Schirach (mezzi violenti), di Billot (modi contrarii alla legge, vedi sopra), di Von Bar,

(modi formalmente illegali o contrarii alla giustizia e all' equità).

XIII. Da questa indagine delle diverse definizioni date dai diversi autori, è facile vedere che le quistioni che si agitano intorno al reato politico muovono o dal *concetto* a cui s' informa la definizione (*obiettivo giuridico, scopo su-biettivo, circostanze, modo di azione*), o dalla *estensione* che vuol darsi alla denominazione « reato politico ».

Esaminiamo le questioni dai due punti di vista separatamente prima di venire a proporre quella definizione che per noi sembra accettabile.

XIV. 1.º Dal punto di vista del concetto a cui s' informano le definizioni, devonsi, procedendo per eliminazione, anzitutto respingere quelle che vogliono desumere la natura del reato dalle circostanze in cui è commesso il delitto, sostenuta dagli scrittori inglesi e americani, e fra gli altri dall' illustre Stuart Mill.

I reati pertanto, quali che essi sieno, diventano politici secondo costoro se sono commessi nel periodo di un' insurrezione, di una commozione popolare, nel momento di una rivoluzione.

Sembra strano davvero che un reato debba assumere la natura di politico e tra i politici classificarsi solo perché venne commesso nel momento di una insurrezione. Saranno dunque reati politici il furto, l' omicidio, solo perché si verificarono in quelle circostanze di tempo, anche se commessi senza alcun'altra relazione con la insurrezione? Si comprende certamente come in un moto insurrezionale possa verificarsi ad esempio la sottrazione di valori con intento non già di arricchirsi, ma sì di avere mezzi per sostenere la lotta politica, comprare armi, mantenere proseliti ecc.; il sequestro, la violenza contro una persona, e qualsiasi altra violazione del diritto senz' altro fine che politico.

È bene si potrà dire che questi reati non sono indipendenti dal moto insurrezionale, che il loro carattere è politico per le circostanze. Ma se bene si riflette, non è la circostanza dell'insurrezione che dà luogo al carattere politico del reato, ma piuttosto è *il fine* propostosi dal colpevole, è il rapporto che esso reato *comune* ha col politico.

E allora dovrà piuttosto dirsi che non la circostanza, ma il *fine* del colpevole, insieme col *rapporto* che esso ha con l'offesa politica stabilisce la natura del reato. Se così non fosse, bisognerebbe dire che è reato politico anche il furto comune, il comune omicidio, commesso quello per arricchirsi, questo per sfogare una personale passione, una vendetta.

No, le circostanze nelle quali si commette un reato sono certo cause o aggravanti o diminuenti del delitto ma per sé sole non costituiscono nè denaturano il delitto: il furto rimane tale anche se è commesso in tempo di calamità, in occasione d'un incendio, durante una carestia.

Al che si aggiunga il riflesso, dirò col Brusa, che se venissero meno quelle circostanze, bisognerebbe dire che più non esiste il reato politico. Sarebbe in verità cosa strana! Se i congiurati sperano con un segreto colpo di mano riuscire nell'intento senza fare inutile spargimento di sangue cittadino (senza una insurrezione), l'attentato contro la vita del capo del governo o dello stato, non potrà dunque dirsi politico? »

E or si domanda: qual altra teoria potrebbe esser più efficace per spingere alla lotta più terribile delle piazze e delle barricate?

Il criterio della circostanza non può dunque essere in alcun modo accolto; e solo potrà assumersi d'ordinario come un mezzo di prova per stabilire il fine propostosi dal delinquente.

Così parmi posto in chiaro come la definizione in che prevale il criterio delle *circostanze* si riporta a quella in che prevale il criterio dello scopo del delinquente.

2.° Ed eccoci ora all'esame di queste definizioni. — Di queste, in verità, non possiamo dire quello che abbiamo detto intorno alle altre *delle circostanze*, perchè, sebbene non sieno esatte, contengono una parte di vero, quando si coordinino con quelle che muovono dal concetto obiettivo del *diritto lesa*. Spieghiamoci.

Non può dal *fine* del colpevole stabilirsi la natura del reato; una cosa è l'obiettività *giuridica* (*bene giuridico* secondo Binding) che si è proposto di tutelare il legislatore, un'altra è l'obiettività *ideologica* (*bene ideologico*) che si è proposto di conseguire il delinquente. Il fine del colpevole nella falsa testimonianza, nella calunnia, nella resistenza è ben diverso da quello che si propone il legislatore. Il legislatore si propone il rispetto della *giustizia* ne' primi due, il rispetto al principio *d' autorità* nella resistenza; il colpevole al contrario si propone o di liberare il reo da un'imputazione (falsa testimonianza a favore) o di far condannare un cittadino (falsa testimonianza in danno, calunnia), o di sottrarsi alla persecuzione dell'autorità (resistenza). Se l'obiettivo ideologico del colpevole dovesse essere il criterio prevalente nella consumazione di questi reati, bisognerebbe concludere che la falsa testimonianza, la calunnia, la resistenza non sono perfette come reati finchè il colpevole non abbia raggiunto il suo intento. Ma non è chi non veda a quale assurdo porterebbe questo concetto; non è chi non veda come sarebbe turbato l'ordine del diritto e della sicurezza. Dirò ancora: nel furto il legislatore si propone la tutela della proprietà individuale; il ladro di arricchire. Ma forsechè si attende che

il ladro siasi arricchito? E suppongasi che si costituisse una società che avesse per scopo di organizzare la proprietà collettiva, in favore de' miserabili, la quale si servisse delle cose rubate per costituire il fondo di quello scopo che essa si è proposta; ne verrebbe forse che i soci cesserebbero di essere responsabili di furto di fronte alla legge? La cosa mi pare chiara.

Il fine, lo scopo del colpevole non può essere il criterio su cui si stabilisce la natura del delitto: la quale si desume dal bene giuridico leso, dalla lesione obbiettiva all'ordine giuridico, dalla offesa alla sicurezza.

Tuttavia non si può affermare recisamente che non si debba tener conto dell'elemento intenzionale o del fine del colpevole. Posto che nel delitto vi sono per essenza elementi intenzionali, anche di questi bisogna tener conto, ma in modo subordinato; e il non tenerne conto potrebbe spesso portare ad aberrazioni. -- È l'intenzione che dà al ferimento il carattere di tentato omicidio: è l'intenzione che caratterizza il furto, il danno dato, la ragione fattasi. È l'intenzione, dirò in genere, che caratterizza il dolo determinato o indeterminato, la colpa, il caso: è l'intenzione che caratterizza il reato misto di dolo e di colpo (omicidio preterintenzionale). È il fine del colpevole che caratterizza il latrocinio, l'infanticidio.

In siffatti casi, come in altri, non si può non tener conto dell'intenzione e del fine.

Ma altro è dire non si può non tener conto dell'elemento intenzionale, altro è dire che la natura dei reati dipende dalla natura degli elementi subiettivi, mutevoli, variabili, arbitrari.

In tali casi gli elementi subiettivi compiono questo uff-

cio di fissare quale fosse il bene tolto, il diritto leso, quale fosse l'offesa alla sicurezza: ma è sempre il *diritto leso* quello che guida il criterio del legislatore, dello scienziato. Così ragiona il legislatore. Volesti farti ragione da te? Ebbene hai offeso la pubblica giustizia e non la verità nè la ragione che stavano per te e muovevano la tua azione. Volesti riparare al tuo onore col duello? Ebbene, hai offeso la pubblica giustizia secondo alcuni, il diritto alla vita o alla integrità delle membra secondo altri, o la pubblica tranquillità secondo il Lucchini: e nessuno scrittore e nessun codice ha pensato di porre il duello tra i reati che riguardano l'onore. Eppure se si avesse da guardare al movente del duello, questa dovrebbe essere la sua sede.

Ed è tanto vero che non lo scopo ma il bene giuridico offeso danno il **carattere** all'azione criminosa, che ove la lesione al diritto superò l'intenzione, da quella e non da questa si caratterizza il delitto (omicidio preterintenzionale); ove l'intenzione e lo scopo si raggiungano col mezzo di un delitto prevalente al delitto fine, per la teoria del reato complesso la natura del reato si desume dal *prevalente*, anche se questo nell'intenzione dell'agente fosse *mezzo* all'altro (latrocinio); che ove l'azione si presti alla lesione di più diritti o di più leggi, prevale la lesione al diritto maggiore, sebbene l'intenzione fosse volta al minore (adulterio con incesto).

Ed ora applichiamo questi concetti al reato politico.

Si dovrà certo esaminare se l'intenzione che animò un colpevole era volta alla lesione di un diritto politico, appunto perchè quell'intenzione congiunta col fatto lesivo, riveleranno il carattere, la natura della lesione, del bene giuridico violato. L'uccisione di una sentinella è certo un reato comune se commesso per odio alla persona; ma se com-

messo per offendere un diritto dello Stato, allora l'offesa non è solo alla vita e all'opinione della sicurezza della vita, ma contro tutti i consociati nel loro patrimonio politico.

Quella uccisione non pertanto se tale può diventare, è non già perchè tale la fece il movente del colpevole, ma sì e solo perchè aveva in sè il carattere di essere lesiva del patrimonio politico o dei diritti dello Stato, i quali sono quelli che sono, e non mutano per il mutare del fine del colpevole.

E se così non fosse, bisognerebbe dire che ogni infrazione alla legge penale potrebbe divenire infrazione politica tutte le volte che essa fosse nata da un movente politico.

Per tal modo risulta evidente che la indagine soggettiva è un mezzo, uno strumento per stabilire la vera oggettività del diritto leso, e per conseguenza le definizioni che muovono dal concetto dello *scopo politico* vanno *coordinate* e anzi *subordinate* con quelle del diritto leso: nel che sta propriamente il vero criterio da cui deve desumersi la natura del reato politico: criterio che è comunemente accolto nella dottrina generale e che comincia a diventare prevalente, come notava il Liszt e come può vedersi dalle definizioni sopra riportate, anche nella definizione del reato politico.

Ma avvertasi non così prevalente a nostro modo di vedere, da non aver bisogno di essere completato coll'altro del *modo* (*violenza e frode*) come si scorge nelle definizioni di Schirach, di Billot, di Buccellati e di Pessina.

Dico la definizione del reato politico vuol esser completata avendo riguardo ai *modi* coi quali si esplica l'azione, imperocchè ove l'azione non abbia questi caratteri più non esiste il reato politico; vi è invece una legittima e legale manifestazione della libertà. Spiegamoci.

Ciascun cittadino in un libero stato, in uno stato cioè

organizzato secondo ragione, è libero di professare in materia politica quelle opinioni che ei crede migliori, di propugnarle con tutti quei modi che la libertà consente. Se così non fosse, non potrebbe dirsi libero quello stato. Or bene, quando taluno opera in conseguenza di quelle ma senza offesa della libertà altrui, egli è nel suo pieno diritto; nessuno può, giuridicamente, rimproverarlo di far cosa illecita. Cosa illecita e anti-giuridica farà solamente allorquando egli varcherà i limiti dell'uguaglianza e della libertà, quando cioè coi mezzi *illegittimi* e *illegali*, violenza o frode, cercherà di impedire la libertà altrui, quando offenderà la libertà politica dei consociati.

Ecco perchè io dico che nella definizione del reato politico non può non tenersi conto di questi due caratteri, che se sono propri di ogni reato, tanto più convengono alla natura del reato politico.

Per tal modo resta dimostrato, che se nella definizione del reato politico deve prevalere il concetto del *diritto leso*, ciò però deve farsi in tal guisa che con questo concetto si coordinino i concetti dello *scopo* del colpevole e del *modo* onde l'azione criminosa si esplica.

XV. Esaminiamo ora l'altra questione che si agita intorno alla comprensione o estensione da darsi alla denominazione di reato politico; questione, che, come abbiam detto, si presenta sotto questi tre aspetti: 1^a se può comprendere i reati *antisociali*, 2^a i reati *misti*, i *complessi*, 3^a i reati *indiretti* e *improprii*.

1.^a Sono reati *sociali* o meglio *antisociali* quelli che attaccano l'*organizzazione sociale*, come a dire ad esempio, l'ordinamento della proprietà, della famiglia, l'uguaglianza dei cittadini; i quali ben si distinguono dai politici sia perchè sono diretti contro le basi della società piuttostochè contro

lo Stato ossia contro l'organismo politico, e sia perchè il loro danno evidentemente non si arresta entro i confini di uno stato, ma si estende a tutti i popoli che hanno una medesima civiltà, cioè un medesimo ordinamento sociale della proprietà e della famiglia ecc.

Le offese dirette alle proprietà, alla famiglia, all'uguaglianza sono offese all'organizzazione di tutta la civiltà: tanto è che il Bluntschli le appellò mali internazionali.

È vero, al certo, che di queste offese all'ordinamento *sociale* prima si risente e più direttamente l'organismo *politico* dello stato, ma non perciò si possono confondere e molto meno parificare tra di loro posto che è del loro carattere che abbiano un'altro obietto, e che arrechino un danno che passa direttamente al di là delle frontiere.

È vero, al certo, che di queste offese dirette contro la società, il comune sentire e la scienza criminale non hanno ancora fatto una classe di reati a parte: ma forse che ciò toglie che la si possa fare, e che già facciasi, come manifestamente rivela, nella scuola germanica?

È vero anche che nelle condizioni tuttavia imperfetto del nostro semi-incivilimento non è avvertita e sentita sotto questo aspetto la solidarietà degli stati anche civili tra di loro, i quali poco si curano di provvedere con comuni intendimenti al comune bisogno di porre un ostacolo legale ai mali internazionali: ma forse che ciò vuol significare che quelli non sono mali internazionali, e che non si richiedano, come diceva il Bluntschli rimedi internazionali? ma forse che è detto che queste condizioni debbano perdurare, quando, invece, tutto accenna ad un maggiore avvicinamento dei popoli tra di loro, a stringersi in un comune vincolo, *vinculum humanitatis*: vincolo che è l'ultima meta a cui i popoli civili debbono aspirare e volere, fortemente volere? Dii juvent.

A ritenere poi questa distinzione tra i reati sociali e politici ci suffragano non che la storia della legislazione come diremo, anche quella della dottrina.

E invero, quando si incominciò ad adoperare la denominazione di reato politico, e di essa s' incominciò a dare la definizione, questa si limitava alle offese contro l' organismo politico, e non comprendeva altro genere di offese, e non quelle all'organizzazione sociale. Si richiamino a questo luogo le definizioni del Filangieri, del Kluit ecc. sopra ricordate, che sono, come dissi, le prime in ordine di tempo, e che però hanno un grande valore.

Fu solo più tardi che a quella denominazione si dette un più esteso significato, ma non da tutti gli scrittori; chè anzi da molti, e anche recenti, non si accettò la maggior comprensione. In questa medesima via si sono tenute le altre definizioni di Schirach, di Bluntschli, Rauter, Liszt, Thonissen, Rolin, Berner, come abbiamo veduto.

Un'altra gravissima questione si è agitata intorno ai reati *misti* e ai *complessi*.

Sono reati *misti* quelli che con una unica azione criminosa offendono più leggi penali, più diritti; come ad esempio il regicidio. Nel regicidio vi è un' offesa al diritto alla vita, un'altra offesa alla costituzione politica. Sotto il primo aspetto è un reato naturale, sotto il secondo un reato politico.

Sono reati *complessi* quelli nei quali il colpevole viola più leggi penali, più diritti: ma la violazione di una delle due leggi serve, nell'intenzione dell' agente, di mezzo alla violazione di altra legge. La violazione del domicilio come mezzo al furto fra i delitti naturali ecc, l' incendio come mezzo di una rivoluzione.

E il dubbio che si agita si può formulare così: ne' reati *misti* e *complessi* deve prevalere il reato politico sul na-

turale, o viceversa il naturale sul politico? Così ad es: nel regicidio dovrà prevalere la dottrina del reato comune (reato contro la vita), o la dottrina del reato politico (reato contro la costituzione)? E ancora; nell'incendio appiccato ad un locale per rovesciare il governo, dovrà prevalere la dottrina del reato comune o quella del politico?

Ed esprimendoci con linguaggio tecnico dovrà nei casi surricordati applicarsi la dottrina della prevalenza affermativa o quella della prevalenza negativa? ¹

Or bene, fino a che il legislatore sottrarrà ai principii del *diritto comune* il delitto politico, circondandolo di provvedimenti *speciali* o nella competenza, o nell'azione, o nella prescrizione o nelle penalità, siccome i motivi d'*ordine pubblico*, che a ciò lo inducono, sono tanto prevalenti sopra ogni altro ordine di ragioni, non può applicarsi che la dottrina della prevalenza *negativa*, cioè non può prevalere che il reato politico sul comune.

Ma ove anche la dottrina del delitto politico si spogli di quelle misure eccezionali, di quei provvedimenti speciali che ora le sono propri; ove si riconosca nel delitto politico un'offesa alla comune libertà, alla libertà politica; ove, insomma, il delitto non si circonda di quel prestigio che oggi ha nella opinione comune degli scrittori, si ritornerà alla dottrina della prevalenza affermativa, cioè prevarrà il reato più grave sul meno grave; e così non si assisterà allo spettacolo di considerare come meno gravi certi reati che offendono la coscienza universale, per la speciosa ragione che sono congiunti o connessi con politici.

1) Carrara, Teorica della Prevalenza secondo la scuola ontologica e a Giurisprudenza Toscana. Lucca, Tip. Canovetti, 1886.

In sostegno della anzidetta opinione viene la storia della dottrina e della legislazione.

Dalla storia della dottrina si desume: postochè sieno reati politici, come non è a dubitare, quelli che muovono dall'intendimento di conseguire un migliore ordinamento politico, e il cui danno non passa al di là delle frontiere dello stato in che il delitto fu commesso, chiaro è, per la logica dei contrarii, come questi caratteri non si riscontrano nei reati *misti e complessi*; e però questi non possono confondersi con quelli. Il regicidio prima di essere un reato politico è un reato naturale: la uccisione di un uomo commessa in una *guerra civile* è un reato naturale prima che politico.

Tale è la conseguenza logica della dottrina moderna intorno al reato politico; voglio dire della dottrina che ha prevalso dal 1830 in poi.

Ed a tale logica si sono serbati fedeli molti dei più autorevoli interpreti della medesima.

Già abbiamo detto come in coerenza di quella siasi formulata la definizione del reato politico dal Filangieri e dal Kluit, che sono i primi scrittori moderni e perciò i più autorevoli; e come quella formula nella sostanza sia stata accolta da molti altri scrittori posteriormente, da Schirach, da Bluntschli ecc. — Ma qui importa sopra tutto avvertire come molti di essi si sono anche esplicitamente dichiarati contrarii a comprendere tra i politici i *misti* e i *complessi*.

Già per il Kluit, come abbiám detto, non può il regicidio mettersi tra i reati politici.

Lo Chauveau più recentemente scrisse « protestiamo di non parlare che dei reati essenzialmente politici senz'alcun rapporto cogli ordinarii, come i tentativi di tradimento ed i complotti. I reati complessi (vuol significare anche i misti),

quelli cioè che riuniscono un reato politico ed un reato comune, debbono soggiacere alle pene ordinarie. Di fatti non è possibile ammettere che gli attentati contro le persone e le proprietà sien puniti con minor severità, perchè commessi con uno scopo politico, perocchè con ciò si riterrebbe esser questo scopo una circostanza attenuante di tutti i reati. Se al reato politico attribuiscesi una speciale immoralità, ciò è quando esso resti puro, per così dire, da ogni miscuglio coi reati comuni; ma se l'agente non si è arrestato innanzi all'omicidio o al brigantaggio per compiere i suoi disegni politici, manifestamente la relativa criminosità della sua intenzione non potrebbe garantirlo, ed il diritto comune rivendicherebbe un colpevole macchiatosi di reati comuni. Che importa se la vendetta, la cupidigia o il fanatismo politico abbia armato il braccio dell'assassino? La sua azione sarà sempre un assassinio ». ¹

E questa dottrina hanno accolto molti altri scrittori, fra gli altri l'Ortolan ² e il nostro Mecacci, ³ i quali vogliono applicare anche nel reato politico la teorica della prevalenza affermativa, come noi abbiamo detto sopra.

Anche la Storia della legislazione viene in appoggio della nostra opinione. La dottrina moderna intorno al reato politico sorse e si sviluppò prima che altrove in Francia e nel Belgio per opera di Guizot, di Constant: ivi ebbe anche il suo primo riconoscimento legislativo, in Francia 1830, nel Belgio il 1831. — Or bene, quali furono le circostanze storiche nelle quali quella dottrina fu sancita dal legislatore? Ricordiamolo.

1) Op. cit. cap. I.

2) Op. cit. cap. II.

3) Op. cit. pag. 71.

Erano arrivati al potere i rivoluzionari del Giugno e del Luglio così in Francia come nel Belgio, quelli cioè che avevano rovesciato i precedenti governi. Di quali reati si erano essi resi colpevoli? Forse che di reati comuni? No certo: avevano conteso per la libertà della stampa, per una forma politica di governo in confronto di un'altra; eransi resi responsabili di reati di stampa, di reati contro la forma del governo.

Era però naturale che solo a quei reati da essi commessi, esclusivamente politici, non misti e non complessi, volgessero la mente e intendessero di dare una legislazione speciale.

Per tal modo la storia della dottrina e della legislazione respinge dai politici i misti e i complessi. ¹

3.° È facile poi intendere come debbano comprendersi tra i politici i reati che attaccano indirettamente l'organismo politico. Il fondamento dei governi democratici è la pubblica coscienza che si manifesta col vòto politico. Se nel vòto è il fondamento del governo, è chiaro vedere quanto interessi che questo sia l'espressione della volontà e della libertà. E virtù e vizi del governo sono originati da quel fatto. Questa verità non è, quanto devesi, avvertita nei nostri tempi, ma il progresso del sistema democratico dovrà non tardare a farla riconoscere anche nella vita pratica del diritto.

Un argomento di progresso vediamo nella legge elettorale del 22 Gennaio 1882 per la quale è concessa ad ogni *cittadino* l'azione per perseguire in giudizio penale i reati elettorali (azione popolare), in quanto che per tal modo si

1) Dovremo tornare sull'argomento de' reati misti e complessi nel cap. Del Delitto politico nei rapporti col Dir. Internazionale.

è riconosciuta nel reato elettorale un' offesa immediata contro il patrimonio *politico* di tutti i consociati.

Dovranno certo distinguersi i reati elettorali dagli altri che direttamente attaccano la costituzione politica, ma la differenza è di specie e non di genere.

Così anche i reati politici impropri o indiretti debbono entrare nella definizione del reato politico.

Dopo quanto abbiamo detto e intorno alle varie definizioni e intorno alla comprensione che questa deve avere, siamo ora in grado di proporre quella definizione che ci sembra doversi accogliere.

Il reato politico è — *qualunque atto esecutivo che si manifesta coi caratteri della violenza e della frode, potenzialmente capace di offendere e di attaccare, o direttamente o indirettamente, quell' organismo politico dello stato, che è accolto e voluto dalla coscienza giuridica della maggioranza, sia nei rapporti esterni sia nei rapporti interni: atto esecutivo posto in essere con intenzione diretta ad offendere e attaccare quell' organismo,*

CAPITOLO IV.

Del delitto politico non esaurito

SOMMARIO

I. Ragione dell'indagine intorno al delitto non esaurito e del delitto non esaurito in genere — II. Si distingue il reato non esaurito per accidente dal non esaurito per volontà. — III. Valore da darsi al reato non esaurito; incertezze nella dottrina e nei codici; ragioni delle medesime. — IV. Stato ultimo della dottrina (Faranda, Carrara). — V. Dottrina giuridica professata nella nostra monografia « Del pentimento nei reati » — VI. Adesioni e critiche, (Lucchini, Rossi, Pepi, Nench): risposta alle critiche del Lucchini — VII. Non è empirica e muove da un criterio obiettivo — VIII. Applicazione della nostra dottrina al delitto politico. — IX. Stato della dottrina e della legislazione in proposito del delitto non esaurito per accidente (Prog del Cod. Italiano). — X. Stato della dottrina e della legislazione intorno al delitto non esaurito per desistenza volontaria. (a) dottrina politica di Roma, di Francia, del Codice Sardo; obiezioni di Beccaria, Filangieri, Romagnosi, Chauveau, De Foresta Carrara, (b) dottrina del codice Toscano e Germanico: obiezioni in contrario: (c) vera soluzione secondo la nostra dottrina — XI. Si conferma coll' autorità del Beccaria, dello Chauveau, del Cod. Toscano, del Professore Lucchini.

BIBLIOGRAFIA



Barsanti, Del Pentimento nei reati, passim Macerata, Tip. Bianchini; — Id. Lettera al Prof. Lucchini, nella Rivista Penale, Fasc. II. Vol. XXIV; — Id. La Desistenza nel reato d'incendio, nel Period. giurid. delle Marche; Num. 11-12, 1-30 Giugno, Ann. I. — Id. Della Desistenza nell'associazione per delinquere, nella Rivista Penale; Fascic. I. Vol. XXV. — Beccaria, op. cit. § XXXVII — Berner, op. citata — Brusa, Saggio § 244. — Carrara, del delitto perfetto, pag. 178, — Chauveau ed Hélie, op. cit. — Faranda, Sino a quando il testimone falso o reticente può utilmente ritrattarsi, Messina, 1873 pag. 7 e segg. — Filangieri, op. cit. c. LVII. lib. III. — Giornale Giuridico delle Marche (V. Pepi) n. 7, 1-15 aprile 1886, anno I. — Lucchini, Corso di diritto penale o Appunti delle lezioni di diritto penale stampati per cura degli studenti, pag. 213, 214 Siena, 1878-79. Id. Del Pentimento nei reati, lettera di risposta al Barsanti nella Riv. Pen. fasc. II. s. cit. — Progetti del cod. pen. italiano — Romagnosi, Genesi § 896 — Rassegna di Scienze Sociali e Politiche di Firenze (G. Rossi), Vol. I. fasc. 74, 15 marzo 1886, anno IV. — Rivista di Giurisprudenza di Trani (C. Nenchà).

I. Si è disputato lungamente, anche nei progetti del codice penale italiano, sulla figura del delitto *esaurito*, e più sul valore giuridico da darsi alla *desistenza volontaria* ne' reati politici. E la disputa muoveva e muove dalla incertezza dei principii e qui più che mai dalla prevalenza del principio politico « *salus publica suprema lex esto* » sul principio giuridico. Importa dunque di esaminare anche questo punto per vedere quali sono le esigenze della ragione giuridica e del diritto.

E dico subito che anche ai reati politici deve applicarsi la dottrina del delitto non esaurito, da me svolta nella monografia col titolo « del pentimento nei reati » pubblicata coi tipi Bianchini di Macerata nell'anno 1886.

Incomincio col riprodurre brevemente la detta dottrina, aggiungendo solo quelle osservazioni che il tempo e la critica mi hanno suggerito: parmi che, così facendo, meglio s'intenda l'applicazione che deve farsene ai reati politici, come dirò in appresso.

Sino a qui, e nella dottrina e nella legislazione, si sono distinti tre momenti del delitto; cioè il tentato, il mancato, il consumato. Dopo la consumazione non si concepiva un quarto momento del delitto, che può denominarsi del *delitto esaurito*.

Vi hanno molti reati e anche classi di reati ne' quali è possibile concepire un'ulteriore offesa alla sicurezza, un'ulteriore danno dopo la loro consumazione; intesa la consumazione nel senso che oggi è intesa nella scienza e nella legislazione.

La falsa testimonianza, la calunnia, la simulazione di reato, lo spergiuro, il ratto, la fabbricazione di falsa moneta, il furto con le sue specie, l'associazione di malfattori, la cospirazione, la corruzione, la concussione, l'incendio, il

guasto ferroviario, l'inondazione, il duello, ed altri reati ammettono un meno di offesa alla sicurezza, dopo la loro consumazione, perchè tutto quel danno che era inerente all'azione criminosa posta in essere dal colpevole non è stato arrecato.

II. In due modi può poi accadere che tutto quel danno inerente all'azione criminosa non sia stato prodotto, o per effetto di un *accidente* estraneo alla volontà del colpevole, o per effetto della volontaria desistenza dello stesso colpevole. Così ad es. l'incendio, già consumato per essersi dal colpevole appiccato il fuoco, può estinguersi o per effetto di un abbondantissima *pioggia* che improvvisa è caduta, o per effetto dell'opera dello stesso colpevole che pentito ritorna sui suoi passi e impedisce gli ulteriori effetti del suo delitto ed estingue l'incendio.

III. Or bene qual è il valore giuridico da darsi a questo meno di danno che è nel delitto non esaurito? E prima, qual è lo stato della dottrina e della legislazione che ha prevalso sinora?

Nessun'altra materia del diritto criminale è, nella dottrina e nella pratica, così confusa, incerta e contraddittoria, come questa intorno al delitto non *esaurito*. Imperocchè di quel *meno* nel delitto ora non si tiene conto affatto nella misura della pena, ora se ne tiene conto per liberare dalla pena, ora solamente per diminuire la pena: e di più, di quel meno ora si tiene conto se esso fu l'effetto di una *spontanea resipiscenza*, ora invece si guarda solo al minor danno indipendentemente dalla volontà.¹

Tale è lo stato della dottrina e della legislazione in que-

1) V. mia mon: cit: passim.

sto argomento. Il che prova che sul medesimo una vera dottrina non si è formata.

Nella risoluzione di questo problema la scuola *giuridica* non si è ancora affermata con quella costanza e sicurezza che pure doveva e deve, e come ha fatto nella maggior parte dei problemi penali: essa ha ancora da combattere contro i parziali avanzi della scuola *politica e morale*.

Certamente la soluzione del problema cambia secondo che si parta o dall'uno o dall'altro dei tre principii suddetti. Se si parte dal principio etico, al delitto non *esaurito* per *accidente* non si dà valore alcuno e solo del non esaurimento si terrà conto quando esso sia l'effetto della spontanea resipiscenza: se si parte invece dal principio politico, al delitto non *esaurito* si dà valore e nell'un caso e nell'altro, e siccome in virtù di esso si guarda sopra tutto al *danno che si evita*, così al medesimo si sacrifica il principio morale e giuridico insieme, come quando si accorda l'immunità nei reati politici e di falsa moneta al complice che ha rivelato il delitto, o che ha procurato l'arresto degli altri condelinquenti. Se si parte invece dal principio giuridico si tengono nel giusto conto e l'elemento subiettivo della *volontà* e il danno che si *evita*, subordinandoli però sempre al meno di offesa alla sicurezza che è nel delitto non esaurito: sicchè in questa dottrina nulla di quel che è avvenuto si dimentica o perdona, nulla di quel che può evitarsi viene trascurato.

IV. Il bisogno di studiare questo punto del diritto penale l'ebbero sentito e in qualche modo espresso il Faranda e il Carrara, ma nè l'uno nè l'altro vi spesero attorno il loro ingegno.

Diceva il Faranda ¹ sono « due realtà diverse, due dif-

1) Op. cit. pag. 6.

« ferenti entità, il reato *consumato* e il reato *perfetto* (corrisponde all'esaurito) . . . Il reato può essere consumato, « ma non perfetto (non esaurito — » Il ladro restituisce l'oggetto rubato *integro*, il falsario distrugge la moneta falsificata, il falso testimone ritratta la falsa testimonianza ecc: in tali casi il reato è *consumato*, ma non *perfetto* (non esaurito) —

E il Prof. Carrara ¹ così scriveva « Il dotto e laborioso Faranda suggerì, in un suo scritto, doversi distinguere fra delitto *consumato* e *perfetto*. Secondo lui il delitto dovrebbe dirsi *consumato* tosto che è violato il diritto; ma non dovrebbe dirsi *perfetto*, finchè non ha prodotto tutti gli effetti che il colpevole *voleva produrre*. Nella mente dell'illustre giurista, questa distinzione sarebbe efficace in quanto al valutare gli effetti di una riparazione spontanea che il colpevole abbia procurato dopo la *cooperazione* di certi reati, ma prima che tutte le conseguenze sinistre del proprio fatto fossero prodotte e divenute irreparabili. Questo concetto che il criminalista siciliano usufruisce nel tema di ritrattazione di falsa testimonianza, può forse avere un fondo di verità ed una qualche utilità in casi singolarissimi ed eccezionali. Ma anche ammettendo questo, io non potrei mai aderire al totale rovescio della nomenclatura classica, la quale ha sempre considerate come assolutamente sinonime le due formule delitto *consumato* e delitto *perfetto*. Distruggere questa sinonimia porterebbe immensa confusione nella dottrina. E d'altronde per dare una vita effettiva e pratica al concetto di Faranda non vi è bisogno di distruggere quella sinonimia. Le idee *nuove* possono bene accogliersi, ma bisogna esprimerle con termini *nuovi*, senza portare alterazione nel tecnicismo classico universal-

1) Delitto perf pag. 178, 179. 180.

mente accolto. La idea di Faranda si può esprimere distinguendo da un lato il delitto *perfetto* (ossia consumato) e dall'altro lato il delitto *esaurito* ».

E poco appresso lo stesso Carrara conclude su questo argomento accogliendo la quadruplici distinzione dei momenti nel delitto (*tentato, mancato, consumato o perfetto, esaurito*): « se un codice saprà usufruire saviamente questa « quadruplici divisione, schiverà il rimprovero di aver tutto « copiato, e godrà il vanto di avere introdotto una novità, « forse utile alla più retta distribuzione delle pene. » —

Il Faranda e il Carrara dunque sentirono chiaramente la distinzione fra il reato *consumato* e il reato *esaurito*.

Ma quale fu la soluzione giuridica che ne dettero? Quale principio fissarono per la sua soluzione? Vediamolo.

Il Faranda « Da tutto questo (cioè dalla distinzione fra reato *consumato* e *perfetto*) la conseguenza, che non sempre la pena è conseguenza necessaria di un reato consumato. Lo è in reato *perfetto*, ma nei *consumati* e non *perfetti*, possono peculiari ragioni, l'utile politico, la virtù del pentimento, togliere l'infissione della pena. Allora si ha un reato *consumato*, ma non *punito*, e semplice *esenzione di pena*; ovvero secondo i casi, secondo l'interesse collettivo, secondo gli effetti più o meno salutari del pentimento, secondo la sua maggiore o minore spontaneità, si ha una semplice ragione a *diminuire* la pena ordinaria.

Il Carrara « La mancanza di esaurimento non può mai essere di ostacolo alla perfezione del delitto, la quale rappresenta un momento giuridico « = e più sotto » se un « codice saprà usufruire la quadruplici distinzione . . . godrà il vanto di avere introdotto una novità, *forse* utile alla più retta distribuzione delle pene.

Dalle quali cose parmi risulti chiaro che nelle dottrine suddette non si sa se quel meno che è nel reato non *esaurito* si appoggi su una ragione politica o etica (Faranda) o se si appoggi su una ragione estrinseca al delitto (Carrara), o se si appoggi ora sull'una ora sull'altra.

Il che vale quanto dire che nel reato non *esaurito* non v'è una dottrina certa e sicura; e ciò vale a spiegare tutte le incertezze e le contraddizioni che sono nei codici moderni e spesso in uno stesso codice.

V. Dinanzi a tante incertezze della teorica e della pratica, dinanzi a tante contraddizioni, io mi provai nel lavoro » sul pentimento nei reati » a trovare un principio organico in base al quale si potesse ordinare tutta questa materia. E mi parve e mi pare averlo trovato sostenendo che questo principio organico era solo nel principio *giuridico* in contrapposto al principio *etico e politico*; era in quel principio, notisi bene, che è già parzialmente accolto nella dottrina e nei codici, quando si tratta di valutare la ritrattazione nella *calunnia*, la restituzione nel *furto*, la consegna della donna rapita nel *ratto*. Onde che io non domando altro che una completa applicazione di quel principio.

Sostenni cioè che se nel reato non *esaurito* vi è un meno di danno, questo meno deve necessariamente portare ad un meno nel delitto, ossia nella *quantità* del delitto, e però ad un meno nella pena, perchè il meno di danno materiale influisce necessariamente sulla perturbazione della sicurezza.

Come nel delitto *mancato* vi è un meno in considerazione della mancanza del danno e si diminuisce l'imputazione, come nel delitto *preterintenzionale* vi è un più in considerazione del maggiore danno e si aumenta l'imputazione, così

nel delitto non esaurito vi è un meno e si dee sempre diminuire la imputazione: uniformità di principii e giustizia vogliono che di questo meno si tenga conto nella teorica della *quantità* del reato.

Conseguenza di tale dottrina è, come dissi, che si doveva respingere assolutamente così la soluzione che in taluni casi si fa di esimere, in base al principio politico, dalla pena il colpevole del reato non *esaurito* come l'altra che non tiene in alcun conto questo meno di danno, come altre volte avviene, per la ragione che il delitto è giuridicamente consumato (teorica astratta.)

Di tale dottrina io ho già fatta applicazione all'incendio,¹ alla associazione per delinquere,² ma essa non riscontra eccezione alcuna, parmi, in tutti i reati in cui la natura dei medesimi ne permette l'applicazione, e però oso dire che essa è vera. E tanto più io mi confermo in essa quando vedo che i Codici moderni ne fanno applicazione ogni giorno di più; quando vedo che ad essa si fa adesione da tutti coloro che senza preconcetti l'hanno esaminata.

VI. Il Prof. Lucchini³ così chiudeva la sua polemica con me: « Comunque sia, ed a parte questi punti di dissenso (dirò poi i punti di dissenso), io non esito a renderle merito per aver richiamata l'attenzione degli studiosi e dei legislatori sulla tesi savia e retta da Lei patrocinata, che io pienamente divido, e che nell'ultimo progetto di Codice fu sì ampiamente applicata; secondo cui la resipiscenza operosa del reo non deve importare ad impunità, ma ad una adeguata minorazione di pena ».

1) Periodico delle Marche citato

2) Riv. Pen. citata.

3) Vedi Riv. pen. cit.

E ora aggiungo che col Prof. Lucchini io era e sono d'accordo sostanzialmente anche nel principio giustificativo dell'attenuante, perchè io trovo che al meno di *danno materiale* corrisponde sempre una minore perturbazione nella sicurezza e nell'opinione della sicurezza, cioè un meno nell'elemento *politico* del reato.

Quando il calunniatore, il falso testimone, chi simula un reato hanno ritrattato la calunnia e la falsa testimonianza, la simulazione, con ciò non solo hanno diminuito il danno materiale del delitto, ma anche il danno politico.

E allora quale differenza fra il mio pensiero e quello dell'illustre Professore che nella sua opera ¹ aveva scritto: « deriva (dalla resipiscenza) non solo un eventuale sollievo o risarcimento all'offeso, ma eziandio una contro operazione efficace all'allarme sociale prodotto dal reato ». Dunque il Prof. Lucchini consentiva con me anche nel principio giustificativo dell'attenuante nel reato non esaurito, nel caso solo che il non esaurimento del reato derivi da una resipiscenza operosa del colpevole, derivi cioè dalla volontà del colpevole, e non quando derivi da un' *accidente*, come dirò in appresso.

Secondaria è poi la obiezione mossami dallo stesso Prof. Lucchini che tale dottrina non si possa consegnare nel testo di una legge. A me non pare così, perchè se la dottrina è vera, una formula bisognerà pur trovare che la esprima e contenga; ad ogni modo, la questione sta principalmente nel riconoscimento del principio e quello che importa, dico, è che al medesimo si serbi rispetto sempre. E anche in ciò siamo d'accordo, nè poteva essere diversamente.

Riconoscere un principio e poi non serbarsi fedele ad

1) Corso di Dir. Pen. citato. l. cit.

esso vale quanto praticamente disconoscerlo. Quello che è vero e giusto una volta è vero e giusto sempre. Quando avete detto che tra i coefficienti del delitto vi è il danno, voi non potete esimervi mai dal regolarvi su quel criterio. Vorrete poi dire che in alcuni casi si presenterà il meno di danno con altre circostanze, le quali faranno mutare la quantità del delitto o in più o in meno? Ma io questo non ho negato. Certo, se alla stregua del criterio del meno di danno materiale si avessero ad apprezzare il delitto *tentato* e il *mancato*, dovremmo dire che l'uno vale l'altro, ma perchè dunque vi è differenza di specie? Perchè, pur rimanendo identica la posizione del meno di danno, cambiano gli elementi subiettivi dell'azione, che nel mancato sono completi e nel tentato non lo sono. La quale osservazione potrà portare il legislatore e il magistrato a determinare sul criterio complesso delle circostanze il valore da darsi al meno di danno; ma il principio è vero sempre vero, giusto sempre giusto. Non hanno forse nel meno di danno un carattere comune? Forsechè è qui contraddetto il principio?

Tutto questo riguarda il reato non esaurito per volontà; e su questo dunque non vi è dissenso, sostanzialmente, fra me e il Prof. Lucchini.

Il dissenso aperto e palese fra me e il Prof. Lucchini e tutti i precedenti scrittori è intorno al reato non esaurito per accidente. Diceva il Prof. Lucchini in proposito « quando il reato è stato espletato in tutti i suoi elementi, quando la lesione giuridica è avvenuta, quando l'agente à dimostrato concretamente di sapere eseguire e consumare il reato, allora mi sembra che il fortuito o l'opera altrui che intervenga ad elidere o scemare il danno non possa invocarsi a beneficio del delinquente, »

Ed io rispondo: certo fra il reato non esaurito per desistenza e il reato non esaurito per accidente vi è una grande differenza, e la voglio riconosciuta e rispettata. Ma per quanto ciò sia, non sarà mai vero che il reato *non esaurito* sia pari *all'esaurito*. E ciò posto, io domando al Prof. Lucchini: forse il fortuito (dato e non concesso che il non esaurimento non si riconnetta in qualche guisa col modo di operare del colpevole) non si prende mai a calcolo nel diritto penale? Ecco: io apro i libri di scienza e i codici, e trovo la figura dell'omicidio preterintenzionale, del ferimento susseguito da morte. Che sono elleno se non un misto di dolo, di colpa e di caso? E perchè nel peculato e nel vuoto di cassa la restituzione del tolto giova al colpevole anche se venga fatta da un terzo (Art. 171 e 174 del Codice Toscano). Dunque in tali casi s'imputa anche il fortuito. E se si imputa il fortuito in più, perchè di esso non si terrà conto in meno, quando è appunto il danno arrecato alla sicurezza col delitto (danno immediato e mediato) il criterio della *quantità* ne' reati?

Del resto alla dottrina da me sostenuta intorno al reato non esaurito senza distinguere facevano adesione il Rossi nelle *Rassegna di Scienze Sociali*, Vittorio Pepi nella recensione pubblicata nel *Periodico delle Marche*, Nenchà e altri ancora.

VII. Nè mi remuovono le critiche che altri mi faceva per lettera, chiamando la mia dottrina *arbitraria* ed *empirica*. Che si intende per arbitraria e empirica? Vorrà dirsi una dottrina (per mò di dire) condotta su criteri mutevoli, caso per caso? Ma quale mutevolezza maggiore di quella che ora domina nella materia del reato non esaurito? Se nell'odierna dottrina, in alcuni casi il non esaurimento porta all'immunità, in altri alla diminuzione di pena, in altri a nessun beneficio:

e quel che è peggio senza un criterio costante, perchè ora è governata dal principio utilitario come ad esempio nella falsa testimonianza, ora dal principio etico, come quando si richiede la *spontaneità*¹ ora dal principio giuridico come nella calunnia. E poi quale arbitrio, quale empirismo?

Non concorda forse lo stesso critico nella dottrina sostenuta dal Brusa nel *Saggio di una dottrina generale* che ogni elemento anche subiettivo del delitto il quale influisca sul più o meno di perturbazione obbiettiva nella sicurezza è un elemento che non può essere trascurato nella misura della quantità? E allora, che di più obbiettivo, ad esempio, del non essersi verificato l'incendio, che di più obbiettivo del non essersi verificato il danno alla pubblica giustizia nella falsa testimonianza?

VIII. E ora veniamo all'applicazione dei suespressi principii alla materia dei reati politici; così sarà ancor più chiaro il contenuto della nostra dottrina.

Per meglio spiegarci dividiamo in due parti l'indagine intorno alle applicazioni: la prima riguarda il reato *non esaurito* per accidente, l'altra il reato *non esaurito* per volontaria desistenza.

La prima figura del reato *non esaurito*, chechè voglia dirsi in contrario, è stata manifestamente riconosciuta in diversi progetti del codice Penale italiano nella fattispecie del reato politico.

Il Progetto De Falco negli attentati contro il reggente, il principe ereditario e le persone della famiglia reale distin-

1) Nel cod. toscano come nell'uso comune chechè dicasi, da Rossi e Lucchini, la parola *spontanea* ha un significato distinto dall'altra *volontaria*; ben altra cosa è l'interpretazione che ne possa aver fatta la giurisprudenza.

gueva quelli che hanno cagionato effusione di sangue, ferite, malattie dagli altri non seguiti da effetti.

I progetti del cod. penale italiano anteriori a quello del Senato, nei reati diretti ad impedire ecc, l'esercizio del potere, a mutare la costituzione, ad impedire alle camere il libero esercizio delle loro funzioni, distinguevano quelli seguiti da effetto o accompagnati da omicidio dagli altri non seguiti da effetto.

Così in tutti i progetti posteriori a quello del De Falco, nei reati di guerra civile venne accolta la distinzione tra i reati seguiti da effetto da quelli non seguiti da effetto. Il Progetto Zanardelli così dice « La pena è aumentata di un grado se il colpevole (di guerra civile) ha raggiunto, anche in parte, l'intento » (art. 105),

Nell'insurrezione lo stesso progetto : « se l'insurrezione è avvenuta, chiunque l'ha eccitata o diretta è punito con la detenzione da ventuno a venticinque anni » mentre se non è avvenuta, è punito da undici a venti anni (art. 104).

Nel palesamento di segreti politici ecc. la pena è aumentata di un grado « se il fatto contribuì a turbare le relazioni amichevoli dello stato con qualche governo estero » (Progetto Zanardelli, art. 96 cap. 1.)

Ora domandasi : con queste disposizioni non è stato riconosciuto il principio del reato non esaurito indipendentemente dal requisito della volontarietà. Certo in tutte quelle disposizioni non si fa parola alcuna di questa volontarietà, e solo si considera il reato ne' suoi effetti e per i suoi effetti. Il che risulta anche da questo che del reato non esaurito per desistenza volontaria si parla in altro luogo dei progetti stessi, come ora veniamo a dire.

X. Anche intorno al reato non esaurito per desistenza volontaria si è agitata e si agita una gravissima questione :

ma a questo riguardo si è peccato per eccesso piuttostochè per difetto, perché, tolti pochi codici, al reato non esaurito per *volontà* del colpevole la maggior parte degli scrittori e dei codici accordano l'immunità.

a) Da Roma imperiale, cioè dalla famosa costituzione di Arcadio e di Onorio viene la dottrina dell'immunità: e ciò, parmi, dovrebbe bastare a metterci in sospetto, perchè è noto come quella costituzione s'inspirasse al principio politico.

« Sane si quis, (dice il §. 7 nella legge 5^a Quisquis ¹), in exordio inite factionis studio verae laudis accensus, in-
tam *prodiderit* (!) factionem, et praemio et honore a nobis donabitur. Is vero qui usus fuerit factione, si vel sero (in-
cognita tamen adhuc) consiliorum arcana patefecerit, abso-
lutione tantum, ac venia dignus habebitur. »

Questa disposizione fu accolta poi nelle legislazioni posteriori ² e anche perfezionata, per così dire. Il codice di Francia « Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs de complots ou d'autres crimes attentatoires à la sureté intérieure ou extérieure de l'État, ceux des coupables qui, avant toute exécution ou tentative de ces complots ou de ces crimes, et avant toutes poursuites commencées, auront les premiers donné au Gouvernement ou aux autorités administratives ou de police judiciaire, connaissance de ces complots ou crimes et des leurs auteurs ou complices, ou qui, même depuis le commencement des poursuites, auront procuré l'arrestation des dits auteurs ou complices ».

La disposizione di Arcadio e di Onorio, dissi, fu perfezionata nella legislazione francese. E invero, si confrontino le ultime

1) Cod. ad Leg. Jul. Maj. (Lib. IX.)

2) Aurea Bulla c. 24 §. 11. Carolina, art. 121. Bambergensis, 149.

disposizioni delle due leggi romana e francese tra di loro, e sarà facile vedere il perfezionamento. Imperocchè, mentre Arcadio e Onorio accordavano venia e assoluzione a colui « qui usus fuerit factione, si vel sero, ma incognita tamen adhuc, patefecerit, la legislazione di Francia invece venia e assoluzione accorda anche a coloro « qui même depuis le commencement des poursuites, (e però « factione cognita) auront procuré l'arrestation des dits auteurs ou complices. Non bastava per lo scoprimento del reato, come in Roma! No, ha voluto questa assicurarsi della persona dei colpevoli. Senza dire poi che la costituzione di Arcadio e di Onorio riguardava solo la fazione, e la legislazione di Francia invece si estende a tutti i reati politici.

La legislazione Sarda, oggi Italiana, tolta la Toscana, si modellò al solito su quella di Francia, e riprodusse testualmente la disposizione francese nell' art. 179.

A mettere nel vero aspetto la disposizione di Francia, copiata poi dal codice Sardo, deve notarsi che per queste legislazioni non si può accordare l'immunità se la rivelazione del reato non sia fatta, o se l'arresto dei complici non sia procurato « prima di qualunque esecuzione o tentativo del reato ». Il che sta a significare che questi stessi legislatori hanno sentito in siffatti reati, di natura formali, la distanza che vi è tra la loro *consumazione*, giuridicamente parlando e la *esecuzione* effettuale, la distanza che vi è tra il reato in *potenza* e il reato in *atto*.

Tanto la verità s'impone, e in questo caso anche troppo, perchè è stato passato il segno imposto dalla sana ragione giuridica non solo, ma anche dal principio etico e dallo stesso principio politico che si professava.

Si è passato il segno imposto dalla morale. Il Beccaria diceva al § XXXVII « alcuni tribunali offrono l'impunità a quel complice di grave delitto che paleserà i suoi compagni. Un tale espediente ha i suoi inconvenienti, i suoi vantaggi. Gli inconvenienti sono che la nazione autorizza il tradimento detestabile ancora fra gli scellerati, perchè sono meno fatali ad una nazione i delitti di coraggio che quelli di viltà, perchè il primo non è frequente, perchè non aspetta che una forza benefica e direttrice che lo faccia cospirare al pubblico bene; e la seconda è più contagiosa e sempre si concentra in sè stessa. Di più il Tribunale fa vedere la propria impotenza, e la debolezza della legge che implora l'aiuto di chi l'offende » E dopo avere enumerati i vantaggi così conclude. « Ma invano tormento me stesso per distruggere il rimorso che sento, autorizzando le sacrosante leggi, il monumento della pubblica confidenza, la base della morale umana al tradimento e alla dissoluzione ».

Si è passato il segno imposto dal principio politico. Diceva il Filangieri al Cap. LVII. Lib. III. « quando l'esperienza non ci avesse mostrato che in questi casi il più malvagio scampa il rigore della pena, la sola ragione bastar dovrebbe per distogliere il legislatore dal ricorrere a questo rimedio, il quale non solo è inefficace e produrre l'effetto che si desidera, ma può divenire la causa dell'effetto opposto. La speranza e la sicurezza dell'impunità concessa alla relazione del complice, invece di distogliere, renderà più ardito il malvagio avveduto ad intraprendere il delitto che ha bisogno del concorso di più uomini Il delitto sarà incoraggiato dal mezzo stesso che la legge adopera per punirlo.

E il Romagnosi, compendiando in una formula sola il pensiero di Beccaria e di Filangieri, diceva, in genere, al § 896

(Genesi) « accordare l'impunità susseguente al delitto consumato è un espediente immorale che lo fomenta. »

Sembrava pertanto che per questi ragionamenti e con queste autorità fosse vinta la tradizione di Roma imperiale: ma così non fu, perchè la questione si risollevò nel seno delle Commissioni per il progetto del Cod. Penale Italiano.

Il De Foresta diceva « l'immunità contiene un immorale eccitamento alla delazione e non corrisponde agli elevati principii di progresso a cui vuolsi informato il nuovo codice » (Verb. 59 sed. 10 Febb. 1868).

Il Carrara e il Nelli dicevano più tardi « La legge suprema deve avanti tutto accordarsi col principio morale; altrimenti invece di salvare lo stato, lo perde. È mai possibile che il fine giustifichi i mezzi. » ¹

Un tal pensiero nondimeno non trovò nè allora nè in appresso accoglimento per l'influenza del principio politico prevalente in questa materia, dell'interesse cioè che ha lo stato a prevenire tali reati « *salus publica suprema lex esto.* »

Tuttavia deve notarsi per la verità che quel pensiero non andò al tutto perduto, perchè quando si trattò di estendere l'applicazione dell'immunità al complice che *aveva procurato l'arresto dei complici con la rivelazione*, allora le opinioni dei dotti che lavorarono nei progetti furono divise. Alcuni vollero continuare nella tradizione francese e sarda (Prog. De Falco art. 212 della Commissione pr. Ambrosoli art. 117, del Vigliani art. 151 del Senato art. 152: ma altri non vollero estendere l'immunità fino a tal punto, e si limitarono a concederla al colpevole che avesse receduto dal delitto facendo consapevoli i compartecipi della sua desistenza, o adoperandosi

1) V. Verb. della Sotto Commissione (Mancini).

affinchè l'esecuzione stessa non avesse compimento (Prog. Zanardelli, art. 120). Era una parziale vittoria del principio morale.

Tornò poi alla dottrina francese nel suo progetto il Savelli, il quale, sebbene non accogliesse la vecchia formula, una ne propose che manifesta abbastanza chiaramente, egli dice, l'intelletto del legislatore di accordare l'impunità anche a coloro che con la denuncia o col procurato arresto dei complici danno prova manifesta della volontà di desistere, e fanno possibile allo stato di sventare le trame sorte contro la sua esistenza (Relazione Savelli, pag. 20).

Ed eccoci ancora nelle strette del principio politico, non ostante le critiche fatte contro il medesimo in base al principio *etico* e *politico* stesso bene inteso.

b) A tale teorica si contrappone con evidente significato la dottrina del codice germanico in senso assoluto, e del codice Toscano in senso relativo.

Nel codice Toscano non si riscontra in tesi generale il principio che accorda l'impunità a chi desiste; nel solo caso della sollevazione diretta ad uno dei fini contemplati negli art. 96 97 (attentati contro la vita del Granduca ecc, e contro la forma del governo ecc.), al partecipante (non all'autore) che desiste o spontaneamente o dopo l'intimazione dell'autorità, si accorda per *regola* una diminuzione di pena, (principio giuridico) e la impunità, può accordarsi, *secondo le circostanze* (art. 105 § § 1 2).

Nel codice penale tedesco del 1870 non si parla affatto di immunità, e il silenzio significa, dice il Berner, esclusione dell'immunità e del premio.

c) A nostro modo di vedere anche nella dottrina germanica è contenuto un errore: se non si può mai parificare il

delitto non esaurito al delitto esaurito, molto meno lo si può quando il non esaurimento del medesimo derivi dalla desistenza dello stesso colpevole; quando cioè si ha non soltanto un meno nel danno, ma si ha ancora un meno di pertinacia nell'altro elemento della volontà. E chi può negare che in tal caso la perturbazione alla sicurezza è minore?

E dico minore la perturbazione e non più, perchè, a mio avviso, non solo è immorale, impolitico, ma anche antiggiuridico il dare alla desistenza posteriore alla consumazione del delitto, giuridicamente parlando, il valore di portare a dirimere la imputabilità o esimere dalla pena. È un assioma incontrovertibile che « factum infectum fieri nequit », cioè che il delitto oramai è commesso. E se così è, come può un fatto posteriore, (la desistenza) distruggerlo? Il fatto posteriore potrà solo impedire che il delitto non abbia tutte quelle conseguenze che erano inerenti all'azione criminosa. Vi è dunque un meno, e il meno deve solo portare ad una diminuzione di imputabilità e di pena.

Ecco la dottrina giuridica, nella quale con equa bilancia sono rispettate tutte le esigenze della morale e della politica: della morale, perchè essa da un lato tiene nel debito conto quel meno di pertinacia che è nell'elemento della volontà, e dall'altra, col respingere il falso principio che il fine giustifica il mezzo, non sacrifica al principio utilitario la morale: della politica, perchè essa, senza ostacolare la desistenza ed anzi incoraggiandola nei limiti del lecito, non fomenta per alcuna guisa al delitto col promettere l'impunità ai più scaltri e più arditi.

Fu detto più volte che nell'onesto sta la più vantaggiosa politica. Chi può misurare i danni che provengono alla società e al diritto dal sancire in un codice penale il principio

che il fine giustifica i mezzi? Nessuno perchè sono innumerevoli; ma ognuno può dire quanto n' andrebbero rallentati i vincoli del civile consorzio. Ecco la vera politica.

Si conclude pertanto che anche ai reati politici si deve applicare la nostra dottrina che così si riassume.

Nel reato *non esaurito* vi è sempre un meno o che sia non esaurito per *accidente* o che sia non esaurito per *volontaria desistenza*: in questo secondo un meno anche nell'elemento subiettivo della volontà.

L'imputabilità e la pena debbono essere in proporzione e in corrispettivo di quel meno, come morale, politica, diritto vogliono.

XI. Nei progetti del Codice penale si è riconosciuta manifestamente, sebbene con qualche discrepanza, la dottrina del reato non esaurito per accidente, non l'altra del reato non esaurito per volontà: giacchè si è continuato ad accordare l'immunità a chi desiste volontariamente ecc. Ma ciò non toglie che vi si possa tornar sopra e correggere questa disposizione.

Intanto nella mia opinione mi confermano l'autorità Beccaria, della Chauveau, del Codice toscano, del Prof. Lucchini: del Codice toscano che di regola accoglie il principio della diminuzione della pena nell'art. 105 § 1, 2. sopra ricordato, purchè esso si estenda a tutti i reati politici e anche agli autori; e del Prof. Lucchini, il quale così scrive nella Polemica surricordata sul proposito della resipiscenza nella cospirazione ecc. nel reato politico in genere: Da parte « mia dico francamente che non saprei acconciarmi a questo strappo, e che non mi sembra ma *giustificato* l'*assoluta impunità*, per quanto praticamente si vogliano considerare le cose ».

CAPITOLO V.

Classificazione dei reati politici

SOMMARIO

I. Necessità teorica e pratica di una classificazione dei reati politici. — II. Indagine storica sulla classificazione: sicurezza esterna e interna in Grecia, in Roma, in Germania: sua ragione. — III. Altra partizione dei reati politici: reati di primo capo (perduellione), di secondo capo (lesa maestà). — IV. Queste partizioni sono venute sino a tempi moderni (per questa 2^a vedi Boehmero, Giuliani, Carmignani; per la prima vedi codice di Francia ed altri molti) — V. Critiche contro la distinzione di reati contro la sicurezza esterna e interna (Carrara, Ambrosoli, Vigliani, Zanardelli): osservazione nostra a tali critiche. — VI. Classificazioni moderne; reati 1° sociali, 2° nazionali, 3° politici (Schirach); reati 1° contro la patria, 2° contro la costituzione, 3° contro i capi di governi esteri, (Zanardelli); reati, 1° di lesa nazione, 2° contro le istituzioni fondamentali (sociali e politici), contro il capo dello stato (Pessina). — VII. Classificazione che si accoglie: fanno classe a sé i reati sociali: i politici si distinguono in reati 1° contro la patria o la nazione, 2° contro la costituzione, 3° contro i capi di governi esteri. Reati consistenti in atti ostili e reati di contumelia. Reati propri e impropri perchè sono politici gli impropri (azione popolare).

BIBLIOGRAFIA



Ambrosoli, Relazione al Ministero, prog. cod. pen. 1868. — Boehmero, Elementa I. crim. sect. 2 § 72 — Carrara op. cit. vol. VII. cap. ult. — Carmignani, op. citata § 706 — Giuliani, op. citata § 11 — Pessina, Vol. III. § 218 — Schirach; op. cit. 1851 — Vatel, cod. di Baviera, app. mot. Trahison — Vigliani, prog. cod. pen. 1874, (Relazione) — Zanardelli prog. cod. pen. ital. (Relazione pag. 27).

I. In una trattazione ordinata dei reati politici non può al certo omettersi l'indagine intorno alla classificazione dei medesimi: è imposta da una necessità *teorica* e *pratica*. *Teorica*, perchè senza di essa non può aversi una perfetta cognizione di tutta la materia che abbraccia il reato politico; *pratica*, perchè, se tutti i reati politici non hanno la stessa gravità, bisognerà pur distinguere i più gravi dai meno gravi, e stabilire il più e il meno che è in ciascuno di essi.

II. Prima di venire alle classificazioni proposte da moderni scrittori, ricordiamo quelle di che ci dà contezza la storia.

La prima e più importante classificazione dei reati politici che ci offre la *storia* è quella che distingue i reati politici che attentano, per dirla con linguaggio tecnico, « alla sicurezza esterna » dagli altri che attentano alla « sicurezza interna »; quella che distingue cioè i reati che offendono l'organismo politico ne' rapporti *esterni* dagli altri che l'offendono nei rapporti *interni*.

I Greci distinguono il *tradimento* (*prodosis*) dall'attentato al popolo e alla costituzione dello Stato (*katálusis tou demou*) ¹ Sono tradimenti per esempio; il macchinare la consegna di una fortezza, di truppe, di un campo, di un naviglio; l'averne intelligenza col nemico; il fornire un principe straniero dei piani descrittivi d'Atene; il vendere al nemico il contrabando di guerra; il sottrarre dal castigo meritato un traditore; l'allontanarsi dall'Attica, quando era minacciata di essere invasa dal nemico ecc. Sono attentati alla libertà del popolo e alla costituzione dello Stato:

1) Vedi Thonissen, op. cit. Liv. 111 Ch. I. III; e nostra 1^a parte « *Storia de' reati politici in Grecia* ».

per esempio, il presentare al popolo decreti illegali; il presentare leggi pericolose e contrarie al diritto nazionale; il rifiuto e la negligenza nell' adempimento di un dovere imposto dal popolo, ecc.

Una siffatta distinzione si trova anche in Roma, e più spiccatamente nei primi tempi. I primi documenti che si hanno di Roma intorno ai reati politici ci parlano di reati che attentano alla sicurezza esterna, e adoprano la parola *proditio* (tradimento) che corrisponde in tutto alla parola greca *prodosis*. Tanto si ricava da una legge di Romolo e da un' altra di Tullio Ostilio, riportateci da Dionigi d'Alicarnasso¹; nelle quali, pur provvedendosi ai reati che attentano alla sicurezza interna (tradimento di fedeltà fra patrono e cliente, e congiure), si richiama l'applicazione di una legge di prodizione già preesistente. Sebbene più tardi la *perduellio* assorbisse in sè anche la *proditio*, e più tardi ancora la *laesa majestas* comprendesse la *proditio* e la *perduellio*, tuttavia il concetto della distinzione non fu mai più perduto.

Anche presso i germani si fece questa distinzione, e ce ne rimangono prova nella legge Alemanna XXXVI e nell'Editto di Rothari, c. II; nella prima delle quali si punisce l'appello del nemico, nella seconda l'abbandono dell'esercito durante la pugna. Dice il Vatel² che queste sono le prime fattispecie di tradimento che si riscontrano negli antichi monumenti del diritto germanico. — La parola tradimento si è conservata e si conserva tuttavia presso i germani con singolare costanza, sebbene abbia subito nell'uso modificazioni importanti dalla tradizione feudale.

1) Lib. II, 10; lib. III. 30.

2) Cod. Pén. de Bavière avec des explications... et un appendice. Appen. mot. « Trahison.

In questa distinzione, che si riscontra presso tutti i popoli e in ogni tempo, è certamente contenuta una verità che non può andare perduta, checchè dicasi in contrario. Il primo bisogno di un popolo e di uno stato è di affermarsi al cospetto degli altri popoli e degli altri stati come una persona in sè completa, come un organismo in sè perfetto.

III. Un'altra distinzione dei reati politici si fece in Grecia, ¹ in Germania ² e in Roma, fra reati più gravi e reati meno gravi; distinzione che in Roma si conobbe colla denominazione di reati di 1° capo (perduellione), e reati di 2° capo o grado (lesa maestà).

Tale distinzione in Roma muoveva dal concetto del *diritto leso*, perchè se l'offesa era volta contro la sicurezza esterna e interna, il delitto era di 1° capo; se cadeva contro la maestà (magnitudo, amplitudo) del popolo romano, poi anche del principe, il delitto era di 2° capo.

Questa distinzione ci è stata serbata da Ulpiano nei frammenti seguenti. Alla legge 2 (Dig. ad L. I. M.) «..... qui sciens falsum conscripsit, vel recitaverit in tabulis publicis: nam et hoc *capite primo* lege majestatis enumeratur»: alla legge 11 (dig. nel medesimo titolo) «Plane non quisque Leg. Juliae majestatis reus est, in eadem conditione est: sed qui perduellionis reus est, hostili animo adversus rempublicam vel principem animatus, caeterum si quis ex alia causa Legis Juliae majestatis reus sit, morte crimine liberatur».

IV. Entrambe queste distinzioni in *sostanza* giunsero fino ai moderni codici, e fino a noi.

Si disputò lungamente sulla 2ª distinzione per riguardo

1) V. Thonissen op. cit. Liv. III. ch. I. pag. 167.

2) V. Berner, op. cit.

al criterio a cui si informava, ma finalmente il concetto romano prevalse nella giurisprudenza comune, francese e tedesca. ¹

Secondo il Boehmero. ² Et sicut illud (crimen perduellionis) committere dicuntur, qui hostili animo adversus principem vel nexum civitatis, cui nomen dederunt: ita in hoc (crimine majestatis) incidunt, qui in ejus contemptum et contumeliam solum quid suscipiunt.

Per il Giuliani sono reati di 1° capo tutti gli atti *ostili*; sono reati di 2° capo tutti gli atti *irriverenti*. ³

Per il Carmignani, il primo capo comprende gli atti *ostili* contro il sovrano e la nazione; il secondo gli atti irriverenti o contumeliosi (meglio) contro la maestà sovrana. ⁴

In nessun codice moderno si fa una vera classificazione di questo genere, ma nondimeno essa è accolta in tutti e in ciascuno implicitamente, giacchè deriva dalla stessa natura delle cose. Potrebbe mai parificarsi l' attentato contro il Re ai reati consistenti in parole ingiuriose, contumeliose, in discorsi o stampati?

V. Negli ultimi tempi si è messa in discussione l'altra distinzione del reato politico contro la sicurezza *esterna* e contro la sicurezza *interna* che era stata accolta da tutti i codici modellati sul tipo francese e da altri ancora (il Cod. Toscano), ed anzi negli ultimi progetti del Zanardelli e Savelli è stata abbandonata affatto.

1) V. Pertile, St. del Diritto Penale Vol. 5. — Farinaccio N 9, Stein, Carpzov. Holland, Cremani Vol. II, pag. 54.

2) Elem. Jurispr. Cr. Sect. 2 §. 72.

3) Istituz. Vol. II, §. 11 pag. 17.

4) Elem. §. 706.

Il Carrara la qualificò come « *empirica* » : ¹ l' Ambrosoli nella relazione al Ministro la combattè dicendo « la sicurezza dello Stato è inscindibile e lo riguarda in sè stesso e perchè esiste e come esiste; e d' altra parte le regole di repressione sono dedotte dai medesimi principii e quasi si traducono nelle medesime formule ». Il Vigliani nella Relazione al progetto del Codice Penale la dice destituita di un fondamento razionale e proviene da un equivoco tra le cause e gli effetti di codesti reati; in quanto le loro cause ben possono essere *esterne*, ma i disastrosi effetti sempre cadono sulle condizioni interne dello Stato.

Così fu scossa la fede nella suddetta antichissima distinzione; e fu, come ho detto, abbandonata e condannata negli ultimi nostri progetti.

Tuttavia, e non ostante la grande autorità che io riconosco in quei nomi, qualche dubbio potrebbe affacciarsi ancora contro le ragioni addotte per fare *tabula rasa* di una classificazione che fu da tutti i popoli ammessa (altra autorità). Dico dunque: che andando in fondo alla sostanza non parmi siasi fatto che un mutamento di nome, perocchè, se ben si guardi, tra i reati che attaccano la sicurezza esterna venivano appunto posti quelli che attaccano l' *integrità* del *territorio*, l' *autonomia*.

Il che vorrebbe dire che il concetto era già contenuto in quella distinzione, sebbene la formula adottata non fosse la più felice di fronte alla nuova; la quale, per altro lato poi non ha il pregio, che era in quella, di richiamare alla mente una distinzione sempre vera, tenuto conto che l' azione criminosa può offendere l' organismo politico o nei rapporti esterni o nei rapporti interni dello Stato.

1) Part. Sp. Vol. VII.

VI. E fin qui abbiamo detto delle distinzioni antiche che sono venute sino a noi; ora diremo delle moderne.

Nel diritto moderno la denominazione di reato politico ha assunto una comprensione più larga di quella che non avesse in antico. Si sono da molti scrittori e dai codici moderni incluse tra i reati politici le offese all'ordinamento della proprietà, della famiglia, dell'uguaglianza delle classi sociali.

Ma da Schirach in poi la dottrina germanica tende ad accogliere una triplice distinzione che tocca da vicino i reati politici, distinguendo cioè gli antisociali dai nazionali e dai politici.

Antisociali sono quelli che offendono l'organizzazione sociale; *nazionali* quelli che offendono la nazione e corrispondono ai reati contro la *patria*, *l'integrità* del territorio, *l'autonomia*: *politici* quelli che offendono la costituzione dello stato e gli organi dei pubblici poteri (Vedi Schirach). La ragione di distinguere gli antisociali dai nazionali e dai politici vi è in questo senso che essi (riconoscesi) non si limitano ad offendere la opinione della sicurezza in uno stato, ma estendono direttamente il loro danno al di là delle frontiere dello stato, come abbiamo detto. Accolgono questo concetto il Bluntschli in Germania, il Rolin nel Belgio; ma in Italia ed in Francia si continua ad includere i sociali tra i politici.

Il Zanardelli nel suo progetto del Codice Penale, dopo avere respinto per le ragioni sopra dette la distinzione fra i reati contro la sicurezza esterna ed interna, in rispetto al criterio del *diritto leso* propose questa classificazione — reati contro la *patria* che colpiscono direttamente il paese nella sua esistenza nazionale e nella sua autonomia o integrità nazionale; reati contro la *costituzione*, » che attaccano invece la forma della sua esistenza come stato, la sua costitu-

zione; reati contro i *capi di governi esteri* (vedi Relazione al Prog. pag. 27).

Meritevole di attenzione speciale è questa distinzione sia per la conformità col criterio scientifico del diritto leso, sia per la chiarezza della formola adoperata. « Comunque debbano reprimersi con uguale severità tali specie di misfatti, esse non possono, diceva il Zanardelli, confondersi nella loro essenza: altro è ledere il paese nella sua esistenza nazionale, autonomia, altro è ledere la sua costituzione. Questo sistema, aggiungeva, concorre al fine elevato di additare ai cittadini come massimo santuario la patria, a cui il principe il primo fra tutti presta suprema venerazione, e manifesta la fede del legislatore nelle istituzioni che ci reggono (V. Relazione al prog. pag. 28). Il Prog Savelli non si discostò da questa classazione.

Fra le classificazioni moderne merita poi ricordo quella fatta dall' illustre Pessina, che qui riportiamo nella sua integrità sia per il merito dell' autore, sia perchè è l' ultima parola che siasi detta in Italia in proposito.

« Lo stato nazionale ha per condizioni essenziali alla sua sussistenza: 1.° l' autonomia fra gli altri stati, sicchè nel suo territorio sieda sovrano di rincontro agli altri potentati stranieri; 2.° una legge fondamentale o costituzione che governi la sua esistenza organica; 3.° ed una persona giuridica che rappresenti la sua sovranità sia nelle attenenze esterne sia nelle interne come incarnazione della sua unità ed identità.

Onde il reato che aggredisce la personalità dello stato si dirama in tre figure fondamentali: il tradimento nazionale, l' aggressione alla costituzione dello stato, e l' aggressione al capo dello stato. — A La prima di queste é il reato di *lesa nazione*; che è la più grave per sè stessa perocchè distrugge

o menoma le forze politiche o militari del proprio stato nazionale in vantaggio di potenza straniera — *B.* La seconda è l'insorgere contro le istituzioni fondamentali dello stato. E come queste istituzioni sono di due ordini, cioè istituzioni *sociali* e istituzioni *politiche*, esse si suddivide in due specie, secondo che l'oggetto è la *rivoluzione politica*, o la *rivoluzione sociale*. Questa aggressione allo stato nel suo interno organamento è men grave in quanto all'oggetto della violazione, ma per il modo della sua attuazione assume forme assai violente e pericolose; e se l'insorgere contro la Costituzione dello stato non mira a distruggere lo stato, ma semplicemente a trasformarne l'organamento in altro che credesi più rispondente ad un dato ideale, pure l'uso delle armi come rivolgimento contro i poteri legali dello stato, può trarre seco più o meno prolungata la piaga sociale della guerra civile con tutte le sue funeste e terribili conseguenze, — *C.* L'ultima delle tre specie, che è l'aggressione al capo dello stato per togliergli la vita o libertà o l'esercizio del suo alto potere, sebbene non porga dal lato della esistenza dello stato la medesima grandezza che il tradimento nazionale, pure costituisce il più grave di siffatti reati per l'elemento in cui va ad incarnarsi di un reato comune contro la persona di colui che rappresenta la sovranità dello stato ». ¹

VII. Ed eccoci ora alla partizione che si propone sul criterio scientifico del diritto leso.

Si staccano dai politici i reati sociali sia perchè questi hanno un obiettivo distinto (organizzazione sociale) dagli altri (organismo politico), sia perchè il danno si estende al di là delle frontiere dello stato (Schirach, Bluntschli, Rolin).

1) T. Pessina Elementi di Dir. Pen. Vol. III. Napoli, Marghieri 1885 pag. 3, 4, 5, § 218.

Si distinguono in conformità del criterio ravvivato dal Zanardelli e sostenuto dal Pessina tra i politici quelli di *lesa nazione*, dagli altri contro la *costituzione*, e dagli altri che offendono i *capi di governi stranieri* in omaggio ai principii del nuovo diritto internazionale.

Si distinguono, in conformità degli insegnamenti concordi della storia del diritto, i reati politici consistenti in *atti ostili*, dai reati consistenti in *contumelie* — (parole, discorsi, stampe)

Si distinguono i reati contro la costituzione in *propri* e *impropri*: sono impropri i reati di frodi elettorali, perchè indirettamente vengono a falsare o adulterare la costituzione politica, ed hanno maggiore gravità di quello che comunemente non si senta. — Bene quindi, in conformità della loro importanza, ha fatto la legge elettorale a dichiarare che essi possono essere perseguitati in giudizio da ogni cittadino, a ritornare insomma al concetto dell'azione popolare.

CAPITOLO VI.

Della pena, dell' azione, della competenza nei reati politici

SOMMARIO

I. Avvertenze: relazione della materia di questo capitolo col concetto organico del presente lavoro. — II. Intorno alla pena: importanza di questo argomento; della pena dei reati politici nella civiltà antica e nella civiltà moderna; passaggio da quella a questa. — III. Dubbi sulla dottrina moderna (Berner, codice di New York). — IV. Intorno all' azione: libera accusa in Roma; istituto del Pubblico Ministero; libera accusa sussidiaria; dell' azione popolare nei reati politici diretti. — V. della competenza; La provocatio ad populum in Roma; i tribunali di Stato; l' istituzione dei giurati; necessità del giurì nei reati politici.

BIBLIOGRAFIA



Berner, op. cit. pag. 304, trad. di Ed. Bertola — Haus, op. cit. §§ 326, 327. Prog. del cod. penale italiano. — Codice di New York §§ 37 e segg. — Casorati Luigi, Il Processo Penale e le Riforme, cap. III.



I. Riunisco in un medesimo capitolo le poche osservazioni che mi propongo di fare (per ora), intorno alla *pena*, all' *azione* e alla *competenza* nei reati politici.

Con queste osservazioni però io non intendo di risolvere (avvertasi bene) i quesiti che vengo proponendo intorno alla pena e all'azione, ma solamente di richiamarvi sopra l'attenzione dei cultori del diritto e dei pubblicisti.

Mi preme tuttavia di far notare qui sopra tutto che le osservazioni che verrò facendo intorno ai suddetti argomenti sono come altrettanti corollarii del concetto organico del presente lavoro, del concetto cioè che il diritto politico è governato dalle regole e dai principii del diritto comune.

II. Intorno alla *pena*.

L'argomento che riguarda la pena da comminarsi ai reati politici è uno dei più gravi e dei più delicati: nella pena si manifesta la vita concreta del diritto penale.

Due concetti, sostanzialmente diversi e contraddittori, come abbiamo detto, hanno governato nelle diverse civiltà la materia della pena ne' reati politici: il concetto antico che i reati politici meritassero una pena eccettuata per severità, il concetto moderno che meritino, al contrario, una pena eccettuata per mitezza.

Nel concetto antico il delinquente politico è un nemico del pubblico bene, dello Stato (*perduellio, hostis*), e come tale ognuno può impunemente ucciderlo: più tardi lo Stato contro di lui usa ogni mezzo per eliminarlo dalla società e per intimorire coloro che a tal delitto si sentissero inclinati. La pena di morte è il mezzo più sicuro per conseguire questi intenti, e tale mezzo, se toglì quel periodo di Roma in che

si adottò la pena dell' *interdictio ignis et aquae* (altro mezzo di eliminazione) fu accolto da tutte le legislazioni.

Non bastò: alla pena di morte andò compagna con la confisca del patrimonio l' *infamia*.

In Grecia si demoliva la casa del « traditore » e si scriveva in quel luogo « qui era la dimora di un traditore. » ¹

Infami erano in Roma i colpevoli di lesa maestà.

L' *infamia* e la confisca del patrimonio andarono congiunte alle gravissime pene nella tradizione germanica.

Nel 1813 il codice di Baviera disponeva all' art. 301: una tavoletta sul petto e sulle spalle del condannato per il reato di alto tradimento porterà questa iscrizione « colpevole di alto tradimento (Hoch verracker). Una colonna *infame* sarà eretta sul luogo della sua sepoltura. »

Non basta: tanto è sentito il concetto della difesa piuttostochè della giustizia da ritenere infami anche i figli del colpevole « *infamia eos (filios) paterna semper comitur* », da privarli persino del diritto di succedere e di ereditare onde siano in perpetuo « *egentes et pauperes* ».

Tale concetto di severità, in sostanza, ha perdurato fino ai tempi e ai codici moderni nei quali si rinvengono gli avanzi di quella tradizione. Un avanzo dell' antico concetto è nella disposizione del codice di Baviera 1813 « La famiglia del colpevole d' alto tradimento dovrà cangiare il nome. » E invero, mentre con essa miravasi a correggere il vecchio errore che i figli non dovessero sopportare l' *infamia* del padre, d' altro lato poi se ne accoglieva la sostanza.

Un avanzo dell' antica confisca è nell' art. 181 del Cod. Sardo che commina nei reati contro la sicurezza esterna ed interna dello Stato una multa che può *estendersi sino a lire cinquantamila*.

1) Thonissen, op. cit. Liv. III. ch. I. pag. 162 e gli autori greci ivi citati.

Un avanzo dell' antico concetto si trova persino nel Filangieri, in questo scrittore quanto altri mai umano e giusto, il quale per sostenere la pena della confisca dice che il pensiero dell' inopia dei figli è un potente mezzo per trattenerne i padri dal delitto. Quanto ha potuto la tradizione dell' impero!

Nel concetto moderno in contrario il delinquente politico anzichè un nemico, è, in genere, un amico del pubblico bene, della comune felicità; egli è mosso dal desiderio di attuare nella vita dello stato i suoi più alti ideali: egli non odia la giustizia, ma la vuole. E allora, come possono comminarsi contro di lui la pena di morte, l' infamia, la confisca? Questi sono avanzi dell' antica barbarie (e tali sono veramente): giù pena di morte, infamia, confisca. Ecco il grido della Francia con Guizot e Constant, di tutti i sapienti, degli uomini di mente e di cuore.

L' idea fece in breve il giro del mondo e trovò generale accoglimento appo gli scrittori, come doveva: troppo era sentito il bisogno di romperla con un passato di errori e di crudeltà!

Ecco la nuova, l' ultima fase della storia delle pene nei reati politici.

Nel Belgio pei delitti politici si nega la detenzione provvisoria, e un quartiere speciale della casa di detenzione è destinato separatamente per i condannati politici (Haus §§ 326, 327).

Nei progetti del Codice Penale italiano una pena speciale si commina ai delinquenti politici, perchè i delitti politici si considerano come nati da moventi ed impulsi generosi.

III. E qui mi proporrò alcuni dubbi. Non si è forse ecceduto in tutto ciò? Può egli ammettersi che tutti i reati politici muovono da tali moventi generosi?

Rispondo con le parole del Berner.

« In nessun reato, Egli dice, non è così grande la diversità dei moventi come nell'alto tradimento. Lo stesso fatto che in un caso è il prodotto di una volontà abietta, traditrice, nemica dello stato, ed egoistica; in altro caso è il frutto di travaiato amor di patria o di politico entusiasmo. Ora lo scopo non giustifica in alcun modo i mezzi. L'alto tradimento rimane tradimento, qualunque sia l'intenzione dell'agente. Ma giustizia impone che quella grande diversità di moventi trovi la sua espressione nelle disposizioni penali. Il codice penale tedesco risponde molto lodevolmente a questa necessità coll'ammettere (nei casi meno gravi) la fortezza e l'uso delle circostanze attenuanti » (§ 81, 83, 84, 85, 86).

E quello che Berner dice a proposito « dell'alto tradimento » può giustamente ripetersi, *mutatis mutandis*, a riguardò di ogni altro reato politico.

Or bene, se questo è vero, come può accogliersi la dottrina moderna in senso assoluto, e senza fare questa distinzione?

Se è sempre grave che si decampi dal principio che la *quantità* nei reati si debba desumere da un criterio obbiettivo piuttostochè da un criterio subiettivo, gravissimo è poi che da esso si decampi anche quando i fatti mostrano che il colpevole non fu tratto al delitto da impulsi nobili, generosi e sociali.

Dico sempre grave il decampare dal criterio del *diritto lesa* e del danno arrecato, perchè, in fine, all'ordine della sicurezza e del diritto interessa sopra tutto il rispetto di tutte quelle norme che sono le tutrici prime della coesistenza, indipendentemente dai motivi buoni o rei, che hanno animato il colpevole nel commettere la violazione di quelle norme.

E di vero; posto che lo stato sia organizzato in quel modo che noi abbiamo detto, cioè così fattamente che in esso

trovino adeguato rispetto, mediante la legge di continuità storica, le esigenze della tradizione e del progresso; posto che il reato politico venga ad essere determinato secondo i criterii del diritto comune da noi sopra al capitolo II stabiliti, e così comprenda solo quelle azioni che arrecano offesa alla libertà politica, parmi che debba ragionevolmente sorgere il dubbio se tanto si possa concedere a chi offende e viola la più preziosa libertà di un popolo; quando, d'altra parte, la legge e la costituzione permettono, come si deve, ad ogni cittadino di combattere con tutti i mezzi che la libertà esige per il trionfo delle proprie idee e dei propri programmi; e parmi ancora che debba ragionevolmente sorgere il dubbio se veramente si sia attuato in questo proposito un vero sistema liberale, come si è creduto e si crede: o se non invece si sia attuato un sistema che non è sistema perchè con una mano si distrugge quello che con l'altra si costruisce. Quale tutela efficace del diritto e della libertà politica si fa quando nel tempo stesso che la legge punisce un colpevole politico, quella stessa legge lo circonda di una speciale rispettabilità, presentandolo alle moltitudini come un soggetto più degno di ammirazione che di biasimo, di premio che di castigo?

Ecco i dubbi che sottopongo all'attenzione de' giuristi per riguardo alla pena nei reati politici: dubbi che sono tanto più gravi e meritevoli di attenzione quando si vede che i popoli moderni più liberali come l'americano stabiliscono pene severe per i reati politici (Vedi cod. di New York, 1881 tit. IV, § 37 e segg.)

IV. Intorno all'azione.

Che io mi sappia non è stata da alcun scrittore presentata l'idea di ritornare in questo proposito al concetto di Roma antica, al concetto dell'azione popolare.

Non ha al certo bisogno di alcuna prova il fatto che in Roma antica a ciascun cittadino (eccettuati gli infami, gli incapaci) era permesso di farsi per qualsiasi crimine pubblico accusatore, e sostenere in giudizio le ragioni dell'accusa contro un altro cittadino. Tale facoltà più specialmente era riconosciuta ne' delitti di perduellione e di maestà: anzi tanto era sentito in Roma l'interesse pubblico in questi reati che gli imperatori si valsero per i loro fini di questo stesso interesse per fare cessare, a riguardo di essi in specie, quelle limitazioni alla libera accusa che erano in vigore ed eransi poste a salvaguardare la libertà.

Molte e varie ragioni fecero abbandonare quel sistema; ma certo fra le altre non ebbero minore importanza le ragioni politiche. Così si arrivò, a grado a grado al sistema moderno della *accusa ufficiale*, incarnata nell'istituto del *Pubblico Ministero*, rappresentante del *potere esecutivo* nell'ordine giudiziario, e di cui è capo, secondo la dottrina francese, il Ministro di Grazia e Giustizia: così si arrivò sino a perdere la memoria dell'*azione popolare*.

Nel risorgimento moderno gli scrittori e i pubblicisti si sono lungamente con lodevole intento affaticati intorno all'argomento delicatissimo del pubblico Ministero reclamandone, specialmente, la indipendenza dal potere esecutivo: da poco tempo si è risollezata la questione intorno all'esercizio dell'azione penale e viene proponendosi, sull'esempio di Roma antica e dell'Inghilterra, la *libera accusa sussidiaria*, secondo alcuni in senso *assoluto* cioè ad ogni cittadino, secondo altri in senso *relativo* cioè al danneggiato dal delitto. ¹

1) Vedi intorno a questo argomento il cap. III. della bella opera del compianto L. Casorati « Il Processo penale e le Riforme » e vedi anche gli autori ivi citati e stranieri e nostrani.

Ella è questa al certo una gravissima questione che va lungamente maturata ed esaminata perchè l'accettazione dell'*azione popolare* implica una sostanziale trasformazione del sistema processuale, vigente nella maggior parte delle legislazioni odierne, in conformità del sistema accusatorio e delle esigenze della libertà.

Un tal problema non si può trattare per incidente, ma gioverà averlo qui richiamato perchè la questione mostra per sé stessa il difetto che è nel sistema che concede al pubblico ministero il monopolio dell'*azione popolare*

Piuttosto al mio proposito gioverà qui ricordare che pei reati elettorali ad ogni cittadino la legge elettorale concede l'*azione popolare*, e la facoltà di costituirsi parte civile.

E allora deve domandarsi: e se è così pei reati politici indiretti, perchè ciò non dovrebbe essere per i politici diretti? Certo l'interesse pubblico è maggiore in questi che non in quelli; certo in questi più che negli altri è a temere l'influenza o positiva o negativa del governo. Senza l'*azione popolare* al governo è lecito tutto, e contro di esso non vi è altro rimedio che la rivoluzione.

Bisognerà certamente richiedere molte cautele per la libera accusa, bisognerà sancire gravi pene pei calunniatori, ma io non vedo ragione perchè si debba distinguere tra gli uni e gli altri: nè so che in contrario si sieno ancora addotte ragioni prevalenti e trionfanti.

Il problema è posto, alla critica il suo compito. —

V. Intorno alla *competenza*.

Con la *provocatio ad populum* si riconobbe in Roma antica che al popolo spetta in definitivo il decidere della reità o no, il giudicare della vita e della libertà di un cittadino.

Se ciò era per ogni crimine, tanto più lo doveva essere, come era, pei reati politici.

Naturalmente il dispotismo doveva rompere questa tradizione e così fece con G. Cesare, nè dopo vi si ritornò giammai; anzi tanto oltre si andò per questa via che si stabilirono tribunali eccezionali di stato, talvolta tribunali militari. Così per lungo tempo.

Appena però si risenti l'influenza della libertà, si ritornò tosto al concetto di affidare ai giudici cittadini la competenza dei reati politici. Non può tuttavia omettersi di ricordare a questo luogo che il nostro Statuto concede la competenza dei reati contro la sicurezza *interna* ed *esterna* anche al Senato (Statuto art. 36, 37 e 47. Vedi a questo riguardo la dotta monografia del Prof. P. Nocito nel Digesto — Voc. Alta Corte di Giustizia).

L'istituzione dei giurati sorse con questo carattere, e così anche oggi si mantiene perchè ad essi è demandata la competenza di tutti i reati politici, senza distinzione di pena.

L'istituzione dei giurati è stata fatta segno nei tempi più recenti a vivissimi attacchi.

Molto contro questi attacchi vi sarebbe da dire e tra le altre cose, questo non ho veduto obiettare agli oppositori, che quando si esamina un'istituzione, non è lecito esaminarla senza metterla in rapporto con le altre istituzioni che vogliono sostituirsi. Si sono decantati su tutti i toni gli errori de' giurati: ma si è fatto, domando io, l'esame degli errori che si commettono dai giudici magistrati? Eppure se si facesse questo esame, non so se quelle accuse contro il *giuri* avessero la forza di portare a quelle conclusioni; anzi io, sinceramente penso che vi sarebbe ragione di attenersi, anche per questo, al sistema dei giurati.

Ma gli oppositori del giuri vogliono l'abolizione di esso sistema anche nella materia dei reati politici?

Non ho veduto che essi abbiano fatta questa distinzione, e mi auguro che fino a tale estremo non giungano perchè parmi, dirò coll' illustre Pessina, ¹ che non possa sorgere dubbio sulla necessità di affidare ai giurati la competenza dei reati politici.

1) Op. cit. Vol. III. p. 22.

The following is a list of the names of the persons who have been
 admitted to the office of Justice of the Peace for the year 1880.
 The names are given in alphabetical order, and the date of their
 admission is also given. The names are given in full, and the
 date of their admission is given in full. The names are given in
 full, and the date of their admission is given in full.

CAPITOLO VII.

Del delitto politico in rapporto col diritto internazionale

SOMMARIO

I. Posizione del problema e sua importanza — II. Rapporto intimo del problema con la storia e col diritto internazionale. — III. Storia dell' estradizione per riguardo al reato politico (a) nella civiltà antica (b) nella civiltà di mezzo sino al 1830 (c) dal 1830 al 1836 (d) dal 1856 fino ad oggi. — IV. Questione nella dottrina intorno ai reati misti e connessi coi politici (a) soluzione data dalla Commissione dell' Aja (1875) (b) soluzione del Congresso di Oxford (1881) — V. Fondamenti su cui si asside il principio della non estradizione dei reati politici, (a) natura del reato politico, diversità di forme politiche, purità d' intenzioni nel colpevole (b) autonomia degli Stati (c) mancanza di guarentigie d' imparzialità — VI. Esame critico di questa dottrina — VII. Stato del diritto internazionale al momento in che fu accolta, e stato del nuovo diritto internazionale — Scrittori che accolgono il principio della estradizione — Limiti entro i quali si può accogliere (a) Stati aventi comune civiltà, (b) Stato di guerra.

BIBLIOGRAFIA



Brusa E. op. cit. — Buccellati, op. cit. — Progetto italiano sull' Estradizione. Renault, Rapport à la Session d'Oxford, annuaire de l'Institut de Droit International 2^a p. 1881-82 — Renault, Des crimes politiques en matière d'Extradition, Paris, 1880. — Rolin. op. cit. — Teichmann, op. cit.

I. Fin qui abbiamo esaminato il reato politico nei rapporti col diritto pubblico interno, ora è necessario di esaminarlo nei rapporti col diritto pubblico internazionale. In altri termini, ora devesi ricercare: che cosa è il reato politico al di là delle frontiere dello Stato offeso? Il che, in termini concreti, e specialmente, significa: qual è il trattamento che del reato politico deve farsi nel diritto internazionale?

Una siffatta ricerca è in stretta relazione per un lato col concetto che ci siamo fatti del reato politico, per un altro lato col concetto che dobbiamo farci dei principii che regolano i rapporti degli Stati fra di loro. Ecco sotto quali aspetti si deve studiare il problema che qui si propone.

E invero: una volta riportato il delitto politico tra i reati comuni, vale a dire, una volta che anche il reato politico deve essere sottoposto ai principii del diritto comune, sorge naturalmente il dubbio se, a riguardo di esso, si possa continuare ad ammettere il principio *eccezionale* della *non estradizione*, accolto sin qui da tutte le legislazioni moderne e da quasi tutti i moderni scrittori di diritto penale e di diritto pubblico; o se invece non si debba anche per riguardo ad esso accogliere il comune principio della *estradizione* secondo opinano in contrario altri pochi recentissimi scrittori.

E inoltre: è ragionevole per altro lato che sorga il dubbio se nelle nuove condizioni storiche di civiltà, tanto diverse (si noti bene) da quelle esistenti al momento in che si accolse il principio della *non estradizione*, possa ancora giustificarsi nel diritto internazionale odierno un principio che significa, più che indifferenza a ciò che supremamente interessa gli al-

tri stati e la loro esistenza politica, ajuto indiretto allo stato di violenza e di rivoluzione.

Tali dubbi sono tanto più meritevoli di studio in quantochè già parecchi scrittori si sono pronunziati contro la prevalente comune dottrina della *non estradizione*.

Il Prof. Antonio Buccellati anche nell'opera citata « Istituzioni di Diritto e Procedura penale » pubblicata nel 1884 pei tipi Hoepli, insegnò che una volta riportato il delitto politico tra i reati comuni (§ 515), non vi è più bisogno di ricorrere ad un'eccezione, cioè alla *non estradizione*, che è attualmente la condanna dei reati politici (§ 522 pag. 263) Già il Bar e il Mohl affermarono che l'indifferenza moderna degli stati per riguardo ai reati che attaccano le istituzioni di un altro stato non è nè giusta nè prudente.

E il Vazelhes disse: dopochè un governo è riconosciuto, il fatto di volerlo rovesciare per forza, e al di fuori dei mezzi legali, costituisce una colpeabilità assoluta, anche per paesi che hanno governo di forma differente.

Parmi che basti avere enunciato tali dubbi perchè si apprenda subito l'importanza e la gravità che ha una siffatta questione nel diritto internazionale odierno, nel momento cioè in cui la dottrina e le legislazioni di tutti i popoli concordemente negano l'*extradizione* dei delinquenti politici.

Tale gravità dico che chi osi sollevare oggi una tale questione deve incominciare dal chiedere venia dell'ardimento in nome della libera ricerca.

II. Prima di venire all'esame della questione che ora si propone giova di esaminare il problema stesso dal lato storico: un tale esame ci mostrerà ancor più chiaramente la ragionevolezza dei dubbi che si suscitano, in quanto varrà a persuadere della stretta relazione che il presente problema ha con

le condizioni storiche di civiltà e con lo stato del diritto internazionale.

III. Nella civiltà antica non trovasi cenno di un principio che affermi in qualsiasi modo non dico una *comunanza di diritto* ma un vincolo qualsiasi fra le diverse genti, fra i diversi popoli; di un principio che riveli l'interesse che gli stati tra di loro prendessero alle lesioni del diritto penale, commesse fuori del territorio del proprio stato; d'un principio di solidarietà insomma, nella punizione dei delitti commessi al di là del proprio territorio. Gli esempi contrarii, che si invocano, dice il Teichmann, si riferiscono a fatti che costituivano violazione del diritto delle genti — violazione di territorio, di templi, — commessi dagli abitanti d'un paese al quale la nazione come oltraggiata chiedeva soddisfazione dell'oltraggio.

Troppo erano allora divise le genti tra di loro: un popolo anzi era nemico dell'altro, e gli stati piuttostochè ajutarsi reciprocamente, vivevano invece in condizioni di completo antagonismo e opposizione. Non avrebbe potuto sorgere il concetto dell'*interdictio ignis et aquae*, che valeva espulsione dal proprio stato, se nei gravi delitti si fosse affermato il principio di una comunanza di diritto. Lo stato badava anzitutto a difendersi cacciando dal suo seno gli elementi di disgregazione, nulla badando se questi elementi andavano poi a disgregare e guastare altre società.

Era quindi naturale che nella civiltà antica non si potesse comprendere l'istituto *della estradizione dei delinquenti* ossia che fossero delinquenti per reato comuni ossia che fossero delinquenti per reati politici — Così fu per lung'issimo tempo.

Nei tempi di mezzo incomincia a sorgere una pratica contraria che durò, non senza qualche difformità, fino ai primi di

questo secolo; la pratica cioè che gli stati si consegnassero tra di loro i delinquenti, in ispecie se politici. Nel 1174 Enrico II re d'Inghilterra e Guglielmo di Scozia concludevano un trattato ai termini del quale i colpevoli di fellonia (non si distinguono i politici dagli altri reati) che dall'Inghilterra si rifuggivano dopo commesso il delitto in Scozia erano arrestati senza indugio e giudicati dai tribunali Scozia, o rimessi ai giudici d'Inghilterra, e reciprocamente. ¹

Nel trattato di Parigi concluso nel maggio del 1303 fra l'Inghilterra e la Francia fu convenuto che niuno dei sovrani accordasse protezione ai nemici dell'altro. ²

Nel 1413 Carlo VI domandava al Re d'Inghilterra la consegna de' fautori dei torbidi di Parigi. ³

Nel 1662 i Paesi Bassi consentono di consegnare a Carlo II i complici del così chiamato omicidio giudiziario di Carlo I. ⁴

Nel 1790 la Spagna accorda alla Francia l'estradizione del nominato Ogé ⁵ in seguito delle sollevazioni di San Domingo. ⁶

Il Senato di Hambourg consegna al governo inglese gli irlandesi Nappier, Tandy et Blackwall, compromessi nell'insurrezione del loro paese. ⁷

(1) in Teichmann pag. 476 da Calvo, Droit International, Vol. I. § 378 p. 479.

(2) ivi da Clarke. Treatise upon the lawr of extradition p. 19; De Vazelhes Études sur l'extradition (Paris 1877) p. 19.

(3) F. Hélie. Traité de l'instruction criminelle 2^a ed: t. 11 n. 696 p-180; De Vazelhes pag. 63; Fiore, Effetti internazionali delle sentenze e degli atti n. 155 p. 179.

(4) Dal Rolin, ap - cit. *Revue*, pag. 424.

(5) Ivi.

(6) Ivi.

(7) Ivi.

Nel trattato di estradizione concluso tra la Francia e la Svizzera il 28 Luglio 1828 si convenne esplicitamente la consegna dei delinquenti per « crimini contro la sicurezza dello stato. » ¹

Nel trattato del 4 gennaio 1834 fra la Prussia, l'Austria e la Russia si stabilì la consegna dei colpevoli di alto tradimento, di lesa maestà, di ribellione a mano armata, e di chiunque avesse fatto parte di una società diretta contro la sicurezza del trono o del governo. ²

Cosicchè può dirsi che fino a quest'epoca (circa) prevalse il principio che l'extradizione si applicava particolarmente per i crimini di stato. Prevalsa l'interesse privato dei capi dello stato e dei pretendenti al trono, non già il pubblico bene.

Dal 1830 in poi nella dottrina e nella pratica avviene una vera e propria rivoluzione poichè si accoglie nel più largo ed esteso significato il principio contrario della non estradizione per i reati politici.

Già nel 1825 l'Inghilterra si rifiuta di consegnare alla Russia un rifugiato politico compromesso nella sollevazione di Pietroburgo; nel 1826 la Russia respinge la domanda della Turchia per l'extradizione di Jussuf; nel 1828 e 1829 i Paesi-Bassi ricusano alla Spagna l'extradizione di parecchi accusati di crimini politici, nella stessa epoca che la Spagna aveva avuto un rifiuto identico dall'imperatore del Marocco.

Tale pratica fu poi sanzionata nelle legislazioni e nei trattati esplicitamente, e acquistò la solennità di un principio di diritto pubblico internazionale, universalmente riconosciuto e praticato in Europa: e tanto si andò oltre per questa via che

(1) Ivi.

(2) Ivi.

la *non estradizione* più tardi si ammise anche pei crimini connessi coi reati politici, sebbene, a mio modo di vedere, si allontanassero dai principii informatori del delitto politico come era concepito nel 1830. Tale fu la dottrina e la pratica legislativa dal 1830 al 1856 — Fu questa l'epoca dei rivolgimenti politici della Francia e del Belgio, e della reazione ai trattati della Santa Alleanza; reazione che si formulò nel principio del non intervento.

Nel 1856 in seguito all' attentato di Celestino Jacquin contro Napoleone III avvenuto nel settembre del 1854 si cominciò a mettere in dubbio l'applicabilità della non estradizione agli attentati contro la persona del re, ed anzi d'allora in poi furono in questo senso conclusi diversi trattati fra varie potenze diretti a non ammettere il principio della estradizione fino allora riconosciuto per tali attentati, espresso nei trattati con questa formula; « ne sera réputé délit politique ni fact connexe à un semblable délit l' attentat contre la personne du chef d' un État étranger ni contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit d' assassinat, soit d' empoisonnement.

Da quel tempo continua ancora la questione fra i pubblicisti ed anzi vi é un ritorno verso la prima dottrina nel senso di separare i reati misti e connessi dai propriamente politici, e ammettere pei primi l' estradizione.

IV. A limitare il moderno principio della *non estradizione* si pose innanzi da varii pubblicisti un nuovo criterio cioè il criterio che vale per stabilire il lecito e l' illecito in guerra nei rapporti degli stati nemici.

Il criterio fu così formulato dalla Commissione nominata nella riunione dell' Aja (Settembre 1875) dalla Associazione per la riforma e la codificazione del diritto delle genti. L' estra-

dition n'aura pas lieu pour un fait commis dans une comotion ou lutte politique intérieure, si le fait, commis dans la guerre, pourrait être justifié selon le droit des gens. ¹

Più completamente formolasi il limite alla non estradizione nel Congresso di Oxford con questa risoluzione:

Le gouvernement requis apprécie souverainement, d'après les circonstances, si le fait à raison du quel l'extradition est réclamée, a ou non un caractère politique. Dans cette appréciation, il doit s'inspirer des deux idées suivantes:

a) Les faits qui réunissent tous les caractères des crimes de droit comun (assassinats, incendie, vols) ne doivent pas être exceptés de l'extradition à raison seulement de l'intention politique des leurs auteurs.

b) Pour apprécier les faits commis au cours d'une insurrection ou d'une guerre civile, il faut se demander s'ils seraient ou non excusés par les usages de la guerre. ²

E basti aver qui notato le limitazioni che si sono fatte negli ultimi tempi al principio della non estradizione; queste limitazioni bastano per sè sole a mostrare da un lato l'esagerazione in cui erano cadute la dottrina o la pratica, e dall'altro il bisogno di correggere oggi quell'esagerazione nell'interesse della sicurezza che tutti gli stati sono chiamati a prestarsi reciprocamente.

V. Dissi, basta aver qui notato le limitazioni al principio della non estradizione, perchè questa ricerca è, secondo il mio avviso, oziosa, scientificamente parlando, posto che, debba anche in riguardo ai reati politici accogliersi, come credo, il comune principio della estradizione.

(1) Cf. Dudley Field Draft outlines of an international Cod. tradotto dal Pierantoni art. 215.

(2) Annaire de l'Institut de Droit. Internat. Anno 1881-82. pag. 100-101.

Vediamo prima su quali ragioni si asside il principio della non estradizione dei reati politici : poi diremo le ragioni per le quali si deve tal principio abbandonare e entro quali limiti.

Si dice: il reato politico non offende un principio di giustizia *comune* a tutti i popoli della terra, non offende i *diritti naturali* dell'uomo, non è reato *juris gentium*. La criminalità del reato politico non solo non è *assoluta*, ma è anche *ipotetica* perchè per stabilire se l'atto ostile è o no criminoso in faccia alla ragione naturale bisogna prima vedere se quell'ordine che dicesi offeso sia o no legittimo. Il che importerebbe un esame e un giudizio sullo stato politico del paese offeso : esame e giudizio che gli altri stati non sono in condizioni di fare. E quando pur ne avessero le attitudini e i mezzi, come tale giudizio può conciliarsi col principio omai universalmente accolto dell'indipendenza e autonomia degli stati tra di loro ?

E inoltre, quale gaurentigia di giustizia e d'imparzialità darebbe lo stato *offeso* nel giudicare dei reati che attaccano l'esistenza della sua costituzione, quando nel reato politico lo stato offeso si trova nelle condizioni di *parte lesa* e non nelle condizioni superiori di *giudice* ? Gaurentigie di giustizia e d'imparzialità che debbono tanto più esigersi quando, come ne' reati politici, siamo in presenza a infrazioni che muovono da intenzioni pure ed oneste anzichè da perversità d'animo.

E inoltre, come potrebbero gli altri stati prestarsi alla punizione di individui che hanno propugnato nel loro proprio paese quella stessa forma politica che governa il paese in cui si è rifugiato il colpevole ? Non offenderebbero per tal guisa il principio su cui si asside la loro esistenza ?

VI. Eccoci ora a presentare le ragioni che si possono opporre oggi all'accoglimento di questa dottrina.

Anzi tutto deve osservarsi che quelle riflessioni che si facevano intorno alla natura del reato politico desunte o dalle *relatività* delle forme e dalla *intenzione* del colpevole non hanno più un valore decisivo. Se si considera il reato politico non già come un'offesa fatta alla forma politica che varia, ma sì al principio della *sovranità*, che è comune a tutti i popoli in tutti i tempi, e se su questa base si ricostruisce il sistema giuridico che attiene al delitto politico, poco vi vuole a vedere come tutti i popoli della terra in tutti i tempi debbono essere concordi giuridicamente parlando, nel respingere, sempre che la necessità naturale non lo esiga, l'uso della *violenza*; poco vi vuole a vedere come sia questo un principio di diritto comune, la difesa del quale interessa ad ogni stato, qualunque sia la forma politica con la quale esso si regge, Ecco la giustizia comune nel reato politico.

Se si considera il reato politico come un'offesa fatta alla *libertà politica* della maggioranza, quando ad ogni cittadino sono aperte tutte le vie onde propugnare i propri ideali politici ed attuarli col mezzo del voto politico e con tutti gli altri modi legittimi che la libertà assicura e deve assicurarle, poco vi vuole a comprendere come i moventi del colpevole, di colui che si valse, per attuare i propri ideali, di mezzi violenti e turbò la sicurezza dello stato, non possano a non debbano trovare favore al di sopra e prima del diritto che hanno non dico tutti i cittadini di uno stato, ma i cittadini di tutti gli stati al rispetto del principio di *sovranità* come è inteso e voluto dalle maggioranze.

Dissi (mi preme chiarire subito questo concetto su cui ritornerò più sotto al § VII) semprechè la necessità naturale non esige di ricorrere alla violenza, perchè io parto dal concetto che lo stato sia organizzato per guisa che esso consen-

ta il rispetto della legge di tradizione e di progresso mediante la legge di continuità storica, il rispetto di quelle leggi secondo le quali stanno e si muovono la società umana.

Si dice poi che la consegna dei delinquenti politici per parte degli stati in cui essi si rifuggono offenderebbe l'autonomia e indipendenza degli stati, in quanto per tal modo gli stati stranieri interverrebbero in qualche modo nelle cose interne del paese offeso e solo e favore dal governo stabilito.

Ma io osservo che con questo sistema non è rispettata l'autonomia degli stati, ma l'autonomia dei ribelli. Se voi non consegnate i delinquenti politici, non è vero che non interveniate nelle cose dell'altro stato, ma interveniate, sia pure indirettamente, proteggendo i ribelli, coloro che si mettono in stato d'opposizione coll'autorità costituita, intervenite proteggendo i pochi contro i più, intervenite, proteggendo la violenza contro l'ordine del diritto o almeno contro la legalità.

Per tal guisa gli stati in cambio di prestarsi reciproco aiuto nella tutela del diritto, ed esser tra loro solidali nello svolgimento pacifico della civiltà, vengono invece a combattersi e distruggersi gli uni gli altri. Il dubbio poi che uno stato perchè parte lesa e offesa non dia guarentigia di giustizia e d'imperzialità a riguardo dei delinquenti politici non può prendersi come argomento decisivo per negare l'estradizione dei medesimi. In un sistema ordinato del diritto non si può partire da siffatta sfiducia nei rapporti che gli stati hanno tra di loro; e certo quando la materia del delitto politico sia compiutamente sottratta alle influenze del principio politico, e quando gli stati saranno organizzati conformemente all'ordine di svolgimento del diritto e della società dovrà cessare quest'anomalia della non estradizione dei reati politici, per intendere la quale bisogna riportarci allo stato imperfetto

della dottrina e della legislazione quando quella s'inaugurò, e per levarsi sopra di quella bisogna ispirarsi ai nuovi concetti del delitto politico e del diritto nazionale e internazionale.

VII. Quando si formò la dottrina moderna della *non estradizione*, la materia del reato politico era dominata, come lo è tuttora, dal principio politico. La nozione indeterminata e vaga del reato si estendeva più in là di quello che la necessità giuridica consente; pene severissime erano comminate e inflitte dai tribunali di stato ai delinquenti politici: tutto ciò era conforme al concetto *autoritario* che si aveva intorno allo stato e al vecchio ordinamento sociale.

Contro siffatto indirizzo si mettono i due governi *rivoluzionarii* della Francia e del Belgio che inaugurano e affermano una dottrina contraria sul reato politico informata al concetto *liberale* che si aveva allora intorno allo stato e al nuovo ordinamento sociale.

Accolto siffatto nuovo indirizzo, esso non poteva essere smentito, o non lo fu, nei rapporti del diritto internazionale, che sotto l'influsso dei nuovi principii di libertà, veniva a grado a grado mutandosi, tanto da fissare come norma comune di diritto internazionale il concetto contrario a quello prevalso, fino al 1830, da fissare cioè la *non estradizione* come abbiám veduto, ed estendere questo principio fino ai reati *misti e connessi* coi politici.

Così la politica governava l'extradizione prima del 1830 in un senso, la governa dopo il 1830 nel senso contrario. Ma ora dee domandarsi: siamo ancora nelle stesse condizioni di civiltà? È ancora così viva, qual era allora, la lotta tra la *libertà* e l'*autorità*? Siamo ancora, in altri termini, di fronte a governi assoluti, o siamo al contrario in presenza ai governi nazionali poggiati sulla volontà della maggioranza?

Basta, parmi, volgere lo sguardo ai governi civili di Europa per intendere come sieno affatto cambiate le condizioni degli stati; per intendere come gli stati civili si siano venuti organizzando, più o meno, in conformità delle esigenze del diritto cioè delle leggi, secondo le quali stanno e si muovono le società umane, accogliendo il *parlamentarismo* col suffragio popolare, e stabilendo, per tal modo, costituzioni che sono capaci di accogliere tutte le modificazioni che i nuovi bisogni esigono.

E se tali sono le condizioni degli stati civili moderni, tanto mutate da quelle che furono; e se più ancora portano in sè i germi di futuri miglioramenti, dove è più la necessità di una legislazione eccezionale pei reati politici, qual è quella prevalsa fino ad oggi? di una legislazione che, sostanzialmente, partiva dalla presunzione della *illegalità* e concedeva ai delinquenti politici una condizione di favore sia nei rapporti del diritto nazionale sia nei rapporti del diritto internazionale?

VIII. Per tal guisa bisogna che in questa materia si rinnovelli anche il diritto internazionale come si è rinnovellato il diritto nazionale.

Tale bisogno di rinnovamento hanno sentito e affermato già parecchi scrittori, quali sono il Bar, il Mohl, il Dallmann ¹ il Vazelhes, il Mailfer ² e il Buccellati: e ciò è segno evidente di un nuovo bisogno che viene imponendosi tra i popoli che hanno, avvertasi bene, una civiltà comune, e che non siano tra loro in stato di guerra.

(1) Staatswörterbuch di Bluntschli v^o Auslieferung

(2) De la démocratie dans les rapports avec le droit international, 1. Vol. in 8, 1875, pag. 159 e 160.

I N D I C E

CAPITOLO I.

Fondamento giuridico del reato politico. pag. 5

CAPITOLO II.

Natura del reato politico e suoi estremi » 41

CAPITOLO III.

Definizione del reato politico » 55

CAPITOLO IV.

Del delitto politico non esaurito » 87

CAPITOLO V.

Classificazione dei reati politici » 109

CAPITOLO VI.

Della pena, dell'azione, della competenza nei reati politici » 121

CAPITOLO VII.

Del Delitto politico in rapporto col diritto internazionale » 133

Capitolo I
Capitolo II
Capitolo III
Capitolo IV
Capitolo V
Capitolo VI
Capitolo VII
Capitolo VIII

PUBBLICAZIONI DELL'AUTORE

1. La legge della popolazione in rapporto con la scienza, la morale e la libertà, Tip. del Serchio, Lucca 1874.
2. La legge della solidarietà e le due scuole governativa e liberale, Tip. Benedini, Lucca 1875.
3. La parola e il pensiero, Tip. Ronzi, Cremona 1876.
4. La socialità nel sistema della proprietà privata, Tip. Giusti, Lucca, 1880.
5. Della scienza economica nelle sue relazioni con la sociologia e in specie col diritto civile e penale. Due lezioni del corso di Economia Sociale tenuto nel Liceo di Lucca, Tip. Cheli, 1881.
6. Dell'istruzione elementare libera, Tip. Angelini, Lucca, 1881.
7. Il diritto criminale e il progresso, Tip. Bianchini, Macerata, 1881.
8. Fondamenti dell'imputabilità politica del tentativo nella *Rivista di Giurisprudenza* di Trani.
9. La calunnia nel *Digesto Italiano*, 1884.
10. Recensioni bibliografiche sulle « Istituzioni di Diritto e Procedura Penale del Prof. Buccellati, sui « soldati delinquenti, giudici e carnefici » del Prof. Lucchini, sul « furto » del Prof. De Mauro, nella *Rassegna di Scienze Sociali* di Firenze, Fasc. 38, 39, 46, anno II.
11. La condizione degli innocenti nella scuola classica del diritto criminale nella *Rassegna di Scienze Sociali* di Firenze Anno III. Vol. I. Fasc. LIII.
12. Su diversi quesiti del congresso Penitenziario di Roma nei fascicoli 32, 37, 44 anno II. della *Rassegna di Scienze Sociali* di Firenze.
13. Sul quesito 4. della 2. Sezione nella *Riv. di Giurisprudenza* di Trani Fasc. V. VI, anno IX.
14. Del pentimento nei reati e suoi effetti giuridici. Discorso per l'inaugurazione degli studi nella R. Università di Macerata, Tip. Bianchini, Macerata 1886.
15. A proposito del pentimento nei reati, lettera al Prof. Luigi Lucchini nella *Riv. Penale* Vol. XXIV Fasc. II, 31 agosto 1886.
16. Una lacuna nei codici penali italiani intorno alla nozione del reato nel *Giornale giuridico delle Marche*, n. 9 16 — 30 aprile, pag. 46.
17. Della desistenza nel reato d'incendio nel *Giornale Giuridico delle Marche* n. 11-12 Giugno 1-30 1886 pag. 71.
18. Della desistenza nel reato di associazione per delinquere nella *Rivista Penale* Vol. XXV 2. Ser. Fasc. 1.
19. Recensione bibliografica dei « semplicisti » del Prof. Luigi Lucchini nel giornale « *L'Indipendente* » di Lucca, n. 50, 6-7 Novembre 1886.
20. Sulla confessione dei rei. Lettera al Prof. E. Ferri, Tip. Romagnoli, Castelplanio 1886.
21. Dei delitti politici in Roma nella *Rivista Penale*.